COMUNE DI PIAGGINE

PROVINCIA DI SALERNO

PIANO URBANISTICO COMUNALE

L.R. n.16/2004 - Regolamento di Attuazione n.5 del 2011 e s.m.i.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI SALERNO ARCHITETTO ANTONIO ZUCCARO ALBO N 1289

Progettista:
Arch. Antonio Zuccaro

Responsabile del procedimento:
Ing. Angelo Monaco

Il Sindaco:
Renato Pizzolante

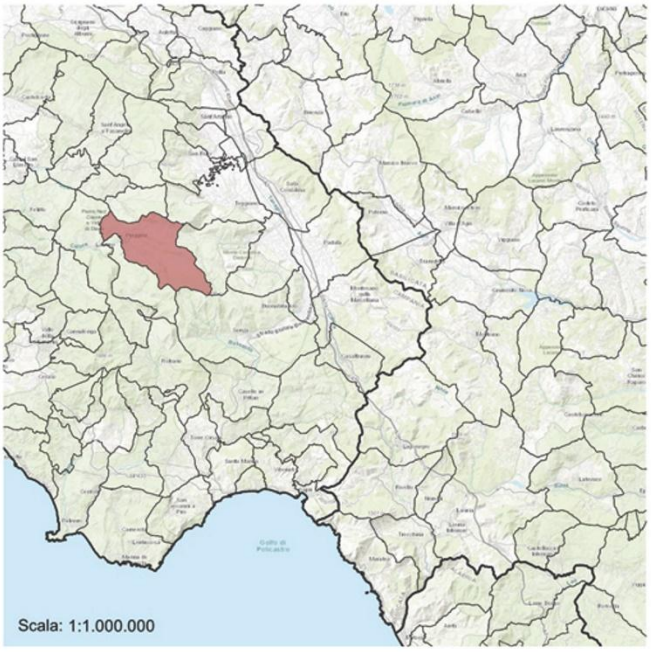

giugno 2026

RAPPORTO AMBIENTALE

Indice

Premessa 2
IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL PUC E DELLA VAS DI PIAGGINE 3

IL QUADRO NORMATIVO PER IL PUC 3
METODOLOGIA E FORMAZIONE DEL PUC E DELLA VAS 5
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: RIFERIMENTI NORMATIVI 7
PARTECIPAZIONE – I CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE 11

ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC 12

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI PIAGGINE 18

LO STATO DELL'AMBIENTE 18

QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 23
INDIVIDUAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI PERTINENTI AL PUC 23
RAPPORTO ED INTERAZIONE TRA IL PUC ED I RICHIAMATI 31

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 48

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 48
VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 64

ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC 69
MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 70

VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 70
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULL'AMBIENTE, LA SALUTE UMANA, IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO CULTURALE 71

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 84
MISURE PER IL MONITORAGGIO 86

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 86
IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 86
GLI INDICATORI DI MONITORAGGIO 87
ALLEGATO N.1 - QUADRO SINOTTICO INDICATORI ISPRA 90
ALLEGATO N.2 - QUADRO SINOTTICO INDICATORI ARPAC 102
ALLEGATO N.3 – PIANO DI MONITORAGGIO DEL VIGENTE PTCP 108
ALLEGATO N. 4 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 125

PREMESSA

Con Determina dell'Ufficio Tecnico del 01/07/2020 n° 60 il Dr. Ing. Tommaso Maria Giuliani, quale dirigente Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Piaggine (SA) ha conferito l'incarico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Piaggine all' arch. Antonio Zuccaro.

Il processo di pianificazione si accompagna con quello di valutazione ambientale strategica, previsto dalla Direttiva 2001/42/CE e dal quadro normativo nazionale.

Il presente rapporto ambientale, redatto ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 04/2008, in conformità agli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania" (Allegato al DGR 203/2010), del Regolamento n. 5/2011 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Lr 16/2004), approvato con delibera di Consiglio regionale del 4 Agosto 2011, e del "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio", costituisce dunque il documento definitivo relativo al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale che contiene quanto scaturito dalla preliminare fase di scoping.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL PUC E DELLA VAS DI PIAGGINE

IL QUADRO NORMATIVO PER IL PUC

La predisposizione del Piano Urbanistico Comunale (Puc) in Campania è disciplinata, negli aspetti generali che riguardano obiettivi e contenuti, dalla LrC n.16/2004 "Norme sul governo del territorio" e dal Regolamento Regionale n.5/2011 "Regolamento di attuazione per il governo del territorio" (e relativo Manuale Operativo).

Ulteriori riferimenti si ritrovano nella LrC n.13/2008 "Piano territoriale regionale" e, in particolare, nel documento "Linee guida per il paesaggio in Campania", nonché per la Provincia di Napoli nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in corso di approvazione.

In relazione agli obiettivi ed ai contenuti del Puc, ed in ragione della portata innovativa della legge campana in materia di "governo del territorio", si ritiene utile offrire in questa sede una sintetica lettura di tale norma, per evidenziarne gli aspetti di maggiore rilievo, ai fini del lavoro di elaborazione della strumentazione urbanistica comunale.

La LrC n.16/2004 ha, infatti, profondamente innovato, in Campania, i contenuti della pianificazione a

livello comunale, anche modificando i rapporti gerarchici tra "piani", ai diversi livelli territoriali.

In particolare, **l'art.2** della norma sancisce che la pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il
b) minimo consumo di suolo;
c) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
d) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
e) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
f) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
g) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
h) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

Nello specifico della pianificazione urbanistica comunale l'art.22 della richiamata norma stabilisce in dettaglio che "sono strumenti di pianificazione comunale":

a) il piano urbanistico comunale - Puc;
b) i piani urbanistici attuativi - Pua;
c) il regolamento urbanistico edilizio comunale - Ruec.

In particolare, il Piano Urbanistico Comunale, ai sensi del successivo art.23 "è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.

Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione (Nta), riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia. Fanno altresì parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici.

In attuazione di quanto stabilito dall'art.3 della LrC n.16/2004 la pianificazione territoriale e urbanistica si compone di:

- **disposizioni strutturali**, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
- **disposizioni programmatiche** tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Il **Regolamento regionale n.5/2011** ha utilmente dettagliato i contenuti delle disposizioni di cui sopra, chiarendo con l'art.9 che:

- la **componente strutturale del PUC** fa riferimento, in sintesi:
  - all'assetto idrogeologico ed alla difesa del suolo;
  - centri storici, così come definiti e individuati della LrC n.26/2002; alle aree di trasformabilità urbana1;
  - alle aree produttive (aree e nuclei ASI; aree destinate ad insediamenti produttivi) ed alle aree destinate al terziario, nonché alla media e grande distribuzione commerciale;
  - alle aree a vocazione agricola ed agli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico; alle aree vincolate;
  - alle infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;

ed essa coincide con la componente strutturale del PTCP, qualora gli elementi di cui sopra siano condivisi in sede di copianificazione.

- mentre la **componente programmatica del PUC** (che si traduce in piano operativo) nel rispetto dei limiti e dei carichi insediativi fissati dalla componente programmatica del PTCP, dettaglia ulteriormente gli elementi innanzi richiamati, indicando:
  - destinazione d'uso;
  - indici fondiari e territoriali;
  - parametri edilizi e urbanistici;
  - standard urbanistici;

- attrezzature e servizi.

Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all'art. 25 della LrC n.16/2004, che vengono adottati con delibera di consiglio comunale, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, al fine di dettare/dettagliare la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni: in definitiva al fine di esplicitare la componente programmatica del piano stesso.

METODOLOGIA E FORMAZIONE DEL PUC E DELLA VAS

Il Regolamento n.5/2011 indica che l'Amministrazione Comunale predisponga il Preliminare di Piano costituito da indicazioni strutturali e da un documento strategico, e contestualmente provvede alla redazione del RAPPORTO PRELIMINARE (cfr. Regolam. n.5/2011 - art.2, co.4; art.3, co.1; art.7, co.2) (documento di scoping), al fine di integrare i procedimenti di formazione del PUC e della correlata VAS, dando atto – in qualità di autorità procedente- alla necessità di assoggettare il PUC a VAS, e verificandone la coerenza con i piani sovraordinati dotati di VAS.

Per quanto concerne la redazione del Puc, l'art 24 della LRC n.16/2004 è stato riscritto dall' art.3 del richiamato regolamento regionale n.5/2011(Procedimento di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore) ch prescrive i seguenti passaggi fondamentali:

I FASE: redazione del preliminare di PUC e del documento di scoping

- l'amministrazione comunale predispone il preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico, e contestualmente predispone anche il **rapporto preliminare** (**documento di scoping**), al fine di integrare i procedimenti di formazione del PUC e della correlata VAS, dando atto - in qualità di autorità procedente - della necessità di assoggettare il PUC a VAS, e verificandone la coerenza con i piani sovraordinati dotati di Vas.

Secondo l'art.2 comma 8 del Regolamento Regionale n°5/2011 "*L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell'autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma*"

- in questa fase l'Amministrazione comunale accerta anche la conformità del preliminare di piano alle leggi ed ai regolamenti e la compatibilità dello stesso agli strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore vigenti;
- il Preliminare di piano viene sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste: il documento di scoping deve contenere il report e le risultanze di tale consultazione;
- il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di VAS all'Autorità competente del Comune stesso; a tale istanza andranno allegati: il preliminare di Piano

ed il documento di scoping, che contiene anche indicazioni sulle modalità con le quali si intende coinvolgere i soggetti competenti in materia ambientale;

- il preliminare di Piano ed il documento di scoping vengono quindi sottoposti ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA): il tavolo di consultazione così attivato si deveesprimere di norma tra i 45 e i 90 giorni;
- il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione dei SCA (esso può anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle conclusioni dei SCA); prende atto del documento di scoping e contestualmente lo approva unitamente al preliminare di Puc.

II FASE: redazione del Piano e del Rapporto Ambientale, adozione e processo di partecipazione/consultazione al fine dell'acquisizione dei pareri

- ll Comune redige il Piano ed il Rapporto Ambientale, sulla base del documento di scoping e delle
- consultazioni effettuate con il "pubblico" e con gli SCA;
- la **Giunta Comunale adotta il Piano** (salvo diversa previsione dello Statuto dell'Ente) **ed il relativo Rapporto Ambientale,** comprensivo della "Sintesi non Tecnica". Dall'adozione dello stesso scattano le norme di salvaguardia previste all'articolo 10 della LrC n.16/2004;
- avviso del Piano adottato, e depositato presso l'ufficio competente e la segreteria comunale, viene pubblicato contestualmente sul BURC, sul sito web del Comune (quale autorità procedente), nonché all'Albo Pretorio dell'Ente, in uno all'avviso relativo alla Vas secondo le modalità stabilite dall'art.14 del D.Lgs. n.152/2006;8
- entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, di proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni al Piano ed al Rapporto Ambientale;
- la Giunta Comunale valuta e recepisce le **osservazioni** al Piano ed al Rapporto Ambientale, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia;
- il **Piano ed il Rapporto Ambientale integrati sulla base delle osservazioni valutate accoglibili**, sono trasmessi alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio: l'amministrazione provinciale, al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dalla Provincia anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente. Secondo l'art.7 comma 4 del Regolamento Regionale n°5/2011

"*L'amministrazione procedente può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una conferenza di pianificazione, per una ulteriore fase di confronto. L'amministrazione procedente può invitare a partecipare a una conferenza di pianificazione, sottoforma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta, e le autorizzazioni (etc)"*

- il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i pareri di competenza acquisti, vengono trasmessi all'autorità competente comunale (Ufficio VAS) per l'espressione del proprio **parere motivato**.
- la Giunta comunale, acquisiti tutti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. n.152/2006, trasmette il PUC, unitamente alle osservazioni ed ai pareri acquisti, all'organo consiliare per l'approvazione.

III FASE: approvazione e pubblicazione del Piano

- il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. n.152/2006, è trasmesso **all'organo consiliare** che lo **approva**, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell'amministrazione provinciale o regionale, o **lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione**, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato;
- il piano approvato è **pubblicato** contestualmente nel BURC e sul sito web dell'amministrazione procedente ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: RIFERIMENTI NORMATIVI

Negli ultimi anni il panorama internazionale ha visto la nascita di molteplici convenzioni, normative e strumenti, finalizzati ad introdurre la dimensione ambientale e incentivare la partecipazione nei processi decisionali pubblici.

Nell'ambito della normativa comunitaria sono state in particolare introdotte numerose direttive, volte a disciplinare i procedimenti e i contenuti della valutazione ambientale di progetti (Valutazione di Impatto Ambientale, direttive 85/337/CEE[1] e 97/11/CE[2], delle aree di pregio naturalistico (Valutazione d'Incidenza, direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitat[3]), dei siti produttivi (Autorizzazione ambientale integrata, direttiva96/61/CE[4]), dei piani e programmi (Valutazione Ambientale Strategica, direttiva 2001/42/CE[5]) e, in prospettiva, anche delle azioni strategiche (Valutazione di Impatto Integrata, COM(2002) 276[6]).

Sulla scorta della Convenzione di Århus[7] il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno poi emanato una prima direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE[8]), un'altra direttiva sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni

[1] Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
[2] Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
[3] Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
[4] Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
[5] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
[6] COM (2002) 276 "Comunicazione della Commissione in materia di valutazione d'impatto".
[7] La Convenzione internazionale di Århus, firmata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, si fonda sul principio che il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali possono condurre ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. I suoi tre "pilastri" sono: Garantire ai cittadini l'accesso alle informazioni ambientali; Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che possano avere effetti sull'ambiente; Estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia.
[8] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, ha come obiettivi da una parte la garanzia del diritto di accesso

piani e programmi in materia ambientale (direttiva 2003/35/CE[9]) ed una proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM (2003) 624[10].

Ai fini del nostro lavoro è di particolare interesse soffermarsi sul contenuto della Direttiva 2001/42/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 21/07/2001, L197/30) concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", che si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, ed individua nella **valutazione ambientale strategica** (VAS) lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali **all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi**, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità insediata.

Questa Direttiva trae fondamento **dall'art.174** del **Trattato** comunitario, lì dove si stabilisce che **la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione.

L'articolo 6 del Trattato stabilisce, altresì, che **le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile degli Stati Membri**.

Sulla base di questi presupporti fondativi, con la Direttiva 42 l'U.E. ha introdotto un importante strumento per **l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi, agendo direttamente in fase di elaborazione degli stessi e prima della loro adozione**.

La Direttiva 42/2001/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, il cui termine ultimo di recepimento nazionale era fissato al 21 luglio 2004, è stata recepita a livello nazionale con il **D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006** "Norme in materia ambientale" e s.m.ei.. Il comma 3 dell'articolo 4, titolo I, della parte II del D.Lgs. n.152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.128/2010) chiarisce che "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo

all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e la definizione di condizioni e modalità operative per il suo esercizio, dall'altra la garanzia che l'informazione stessa sia messa a disposizione del pubblico e diffusa in modo sistematico e progressivo. Al fine di ottenere la più ampia disponibilità e diffusione dell'informazione, la direttiva promuove l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o di tecnologie elettroniche. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto, senza che il richiedente debba fornire la motivazione della propria richiesta. Adottano inoltre le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico. Infine, gli Stati membri devono garantire la qualità dell'informazione ambientale, documentando le modalità con cui essa è stata raccolta, sistematizzata ed elaborata.

[9] Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
Questa Direttiva "sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale" prevede che al pubblico siano offerte "tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi". Spetta agli Stati membri provvedere ad informare il pubblico, attraverso pubblici avvisi oppure in altre forme, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, di qualsiasi proposta relativa ai piani o programmi in materia ambientale o alla loro modifica o riesame, e a rendere accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente cui sottoporre eventuali osservazioni o quesiti. Il pubblico può esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi. Si deve quindi tenere conto delle risultanze della partecipazione del pubblico, in seguito alle quali l'autorità competente deve informare in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico

[10] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, COM (2003) 624

sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione".

I **«piani e programmi»** oggetto di valutazione ambientale strategica sono gli atti ed i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, elaborati e/o adottati da un'Autorità a livello nazionale, regionale o locale, oppure predisposti da un'Autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa (dal parlamento o dal governo), amministrativa o negoziale, oppure quei piani e programmi che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

In particolare, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi[11]:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. n.152/2006 come succ. m. ed i.;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

Per **«valutazione ambientale»** s'intende il processo che comprende:

- lo svolgimento di una **verifica di assoggettabilità** (art.3, paragrafo 3, della Direttiva CE/2001/42 ed art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- l'elaborazione del **rapporto ambientale** (art.5 della Direttiva CE/2001/42 ed art.13 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- lo svolgimento di **consultazioni** (art.6 della Direttiva CE/2001/42 ed art.14 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- la **valutazione** del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni (art.8 della Direttiva CE/2001/42 ed art.15 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- l'espressione di un **parere motivato** (art.15 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);

[11] 11 Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D. Lgs.152/2006 (verifica di assoggettabilità).
L'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del richiamato D. Lgs.152/2006, valuta anche se i piani e i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possono avere effetti significativi sull'ambiente.

- la **decisione**: il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma (art.16 del D.lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- **l'informazione sulla decisione** assunta (art.9 della Direttiva CE/2001/42 ed art.17 del D.lgs. n.152/2006 e s.m. e i.);
- la messa a punto delle disposizioni della fase di **monitoraggio** per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano o del programma (art.10 della Direttiva CE/2001/42 ed art.18 del D.lgs. n.152/2006 e s.m. e i.).

A livello regionale, l'art. 47 della **LrC n.16/2004** "Norme sul Governo del Territorio" dispone che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici siano accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva42/2001/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani. Secondo quando previsto dalla norma regionale," la valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano" , esplicitando al comma 4 che ai piani deve essere allegata una relazione che illustri "come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale".

Il **Regolamento regionale n.5**, emanato nel 2011 in attuazione della richiamata norma, ha ulteriormente approfondito l'iter procedurale per la verifica della sostenibilità ambientale dei piani, quale parte integrante del procedimento di formazione dei PUC stesso: in particolare le disposizioni degli artt.2 e 3, puntualmente richiamate e commentate nel successivo paragrafo, sono finalizzate a sviluppare quella fertile sinergia tra la pianificazione urbanistica e la sostenibilità socio-ambientale che, si auspica, possa concretamente migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. In quest'ottica il Rapporto Ambientale è parte integrante del progetto di Piano, ed in esso devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sul contesto socio-economico, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento.

Possiamo concludere che la preparazione del rapporto ambientale e l'integrazione delle considerazioni ambientali nella predisposizione dei piani e dei programmi, costituisce pertanto un processo interattivo che deve contribuire al raggiungimento di soluzioni più sostenibili nell'iter decisionale. Per agevolare tale difficile compito, l'allegato VI[12] al D.Lgs. n.152/2006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste[13] tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione prescelti. In dettaglio, le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono di seguito elencate, mentre nella seconda parte del contributo offerto ogni argomento da trattare è stato opportunamente approfondito:

[12] Esso riprende ed in parte integra/modifica l'allegato I alla Direttiva CE/2001/42.
[13] Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

PARTECIPAZIONE – I CONTRIBUTI PERVENUTI DURANTE LA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE

Il processo partecipativo costituisce un aspetto fondamentale della procedura di VAS. Esso riguarda il pubblico interessato, ma anche i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti Locali interessati dagli effetti del piano.

Con il Preliminare di Piano del comune di Piaggine di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 26/2021, si è avviata la procedura di redazione del nuovo strumento urbanistico generale. Sul preliminare si è contestualmente avviata la procedura di consultazione dei Soggetti Competenti Ambientali (Sca), al fine di acquisire il parere a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle indicazioni dell'art. 2 comma 4 e 5 del Regolamento della Regione Campania n. 5 del 04.08.2011 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e precisamente al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel definitivo Rapporto Ambientale.
Il procedimento di consultazione dei Soggetti Competenti Ambientali (Sca) si è concluso con l'approvazione definitiva della proposta preliminare di PUC e del Rapporto Preliminare Ambientale (Delibera di Giunta Comunale n. 83/2021).
Di seguito i contributi acquisiti e/o le interlocuzioni con i Sca:

- nota dell'Provincia di Salerno, Settore Ambiente e Urbanistica del 17/06/2021 prot. 3044;
- Regione Campania, Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile 50 18 07, del 17/06/2021 prot. 3019;

Per quanto concerne le invitate Organizzazioni sociali e culturali, economiche e professionali, ambientaliste, sindacali, ecc.:

- Nota dell'ANAS Gruppo FS ITALIANE del 24/06/2021 prot. 3160;

Per quanto concerne la cittadinanza sono pervenute

- Nota del 30/06/2021 prot. N. 3271;
- Nota del 01/07/2021 prot. N. 3295;

Con propria relazione l'Autorità Competente Ambientale, ha preso atto del Rapporto Preliminare Ambientale condividendo e positivamente accogliendo i pareri e/o le osservazioni, nonché i contributi pervenuti.

ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC

La redazione del Piano Urbanistico per il Comune di Piaggine si rendeva necessaria per l'inadeguatezza del PRG vigente, adottato con delibera Consiliare N° 101 del 22/11/1981 e in parte non realizzato, e per il nuovo sviluppo in materia legislativa riguardo la disciplina dei PUC degli ultimi dieci anni. La Regione Campania, difatti, con la L.R. 22.12.2004 n.16 ha apportato modifiche sostanziali circa la redazione dei PUC predisponendo nell' art. 3 comma 3 due componenti principali indicate come:

- STRUTTURALI, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità

- PROGRAMMATICHE, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Il Piano Preliminare, contiene un documento strategico che definisce gli obiettivi del PUC per il governo del territorio, delinea le strategie e le opzioni volte a delineare il futuro del territorio comunale in seguito ad un' attenta analisi del territorio di Piaggine in relazione agli indirizzi dei piani sovraordinati e delle disposizioni legislative di natura nazionale e regionale , alla conoscenza delle condizioni insediative sociali ed economiche e agli intenti forniti dall' Amministrazione Comunale.

Il documento strategico generale si articola attraverso due visioning:

- **Visioning Ambiente Naturale**
- **Visioning Ambiente Antropizzato**

Ogni Visioning contiene indicazioni di strategie da perseguire per il raggiungimento di obiettivi comuni, che successivamente saranno condivise e arricchite da un processo di partecipazione con la comunità locale e con gli Enti, le Associazioni istituzionali competenti alla tutela degli interessi coinvolti nel processo di pianificazione.

VISIONING AMBIENTE NATURALE

Il Territorio di Piaggine ricade totalmente nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, pertanto, conserva ancora intatti i valori naturalistici ed ambientali e gli equilibri ecologici.

Dalla sovrapposizione delle tavole dei vincoli naturalistici e quelle di progetto del PTCP, si delinea un quadro di alto valore paesaggistico da tutelare ma allo stesso tempo da governare attraverso strategie volte allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse agricole e ambientali secondo le politiche comunitarie europee.

Dalla lettura della Carta dell'Uso del Suolo, si evidenzia un territorio molto frastagliato: a nord est, si distinguono ampie macchie di oliveti e cereali da granella, e grandi aree destinate a boschi di latifoglie, mentre tutto il restante territorio è caratterizzato da un alto grado di naturalità con boschi di latifoglie, prati permanenti e pascoli, ampie aree con vegetazione rada e rocce nude affioranti.

Le azioni per governare il territorio rurale aperto di Piaggine si attueranno mediante indirizzi così come specificati:

- **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E FORESTALE**, come sistema
- portante della rete ecologica nazionale, regionale e provinciale.
- **TUTELA DEI CORSI D' ACQUA PRINCIPALI E MINORI** e delle relative aree di pertinenza, riqualificazione delle aree degradate mediante interventi di bonifica, rinaturalizzazione e messa in sicurezza (ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica).
- **TUTELA E VALORIZZAZIONE DE MOSAICI AGRICOLI E FORESTALI DELLA MONTAGNA, DELLA COLLINA, DELLA PIANURA E DELLE**

VALLI preservandone l'integrità fisica e la caratterizzazione morfologica vegetazionale e percettiva, attraverso il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire una "tutela attiva" mediante:

1. **La diffusione e la conservazione delle colture tipiche e tradizionali** (soprattutto olivi)
2. **La promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese**, dell'integrazione delle filiere orientando attraverso politiche di sviluppo sostenibile e compatibili con il territorio;
3. **il potenziamento dell'offerta dei servizi turistici** legati al territorio rurale, "al fine di integrare l'offerta turistica balneare stagionale delle aree costiere con un'offerta legata alle risorse culturali, archeologiche, ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché dell'enogastronomia ad alla tradizione locale ".
4. **Il miglioramento delle condizioni di contesto** attraverso l'adeguamento delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali favorendo la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, dovunque sia possibile e, in alternativa, sostenere l'agricoltura integrata, riducendo al minimo indispensabile l'uso dei composti chimici;
5. **la salvaguardia e il mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio storico- edilizio**

- **ATTIVITÀ E TRASFORMAZIONE NEL TERRITORIO RURALE** aperto attraverso la differenziazione delle diverse partizioni del territorio agricolo perseguendo le indicazioni di tutela, valorizzazione e salvaguardia, dettati nel TITOLO II Parte III delle NTA del PTCP "Norme sul Governo del Territorio" e gli indirizzi del PNCVDA concernenti la zonizzazione del territorio di Piaggine. Pertanto, il PUC prevede:

1. **Ambito di tutela integrale (E1)**, ispirata alla tutela e alla salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e comprende aree naturali e seminaturali, boschi di latifoglie ed aree boscate, e geositi, in cui le esigenze di protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevalgono su ogni altra esigenza e l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale, interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, che possano alterare lo stato dei luoghi, escluse le recinzioni necessarie.
2. **Ambito di tutela agricola - paesaggistica (E2)** riferiti ad ambienti di elevato pregio naturalistico, in cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione dell'ambito precedente. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N)
3. **Ambito di produzione agricola (E3)** riferiti ad ambiti che presentano un elevato valore paesaggistico legato ai mosaici colturali e alle produzioni agricole.
   Sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali.
4. **Ambito di produzione agricola - produttiva (E4)** riferiti ad ambiti che presentano un elevato valore paesaggistico legato ai mosaici colturali ed attività di tipo

intensivo. Gli indirizzi sugli interventi da effettuare e sulla loro modalità di richiesta sono uguali a quelli dell'ambito E3.

- **PROMOZIONE ED ISTITUZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI CULTURALI** tenendo conto delle potenzialità ai fini ricettivi e didattici già presenti sul territorio attraverso l'istituzione di un Parco ludico – didattico in aree di proprietà comunali al fine di approfondire aspetti geologici e paleontologici e divulgare conoscenze scientifiche e naturalistiche del territorio anche incentivando nuove campagne di raccolta di materiale fossile.
- **DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE**, come approfondimento della rete ecologica provinciale, al fine di promuovere, la conservazione e/o il ripristino della valorizzazione paesaggistico-ambientale degli habitat naturali
- **PROMUOVERE ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SISMICO**. Il territorio di Piaggine, secondo la classificazione sismica della Regione Campania presenta un grado di sismicità medio. Il piano comunale prevede il raggiungimento di un'efficace mitigazione del rischio.
- **PROMUOVERE ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO.** Le attività legate alla trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere conformi alle normative del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele[14].

VISIONING AMBIENTE ANTROPIZZATO

La strategia per il sistema insediativo del PUC individua i criteri e gli indirizzi della riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale del territorio di Piaggine, attraverso una serie di interventi mirati alla conservazione quali:

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico culturale, architettonico e ambientale attraverso l'individuazione degli Insediamenti consolidati (zona A) aventi particolari caratteristiche storiche (impianto urbanistico, assetto tipologico), definibili come "centro storico". Il PUC, difatti, individua per il Comune di Piaggine, il nucleo storico che necessita di una riqualificazione urbana mirata al miglioramento dell'accessibilità e all'integrazione della funzione residenziale con nuove funzioni culturali, commerciali, ricettive e ricreative, alfine di creare un adeguato mix di destinazioni. Nel nucleo storico sono stati individuati nuovi percorsi carrabili e pedonali per migliorare l' accessibilità e garantire ai residenti nuovi luoghi di aggregazione.

  Il completamento e la riqualificazione degli insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato (IR) individuati nel Comune di Piaggine, secondo i criteri e gli indici del D.M. 1444/1968; si tratta di aree costruite negli anni lungo le arterie viarie principali o all' interno del nucleo storico, edificate spontaneamente e caratterizzate da una mediocre qualità architettonica e assenza di spazi di aggregazione.

[14] Criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dai dissesti di versante ALLEGATO C

In suddette zone il Puc individua aree di riqualificazione urbana di spazi pubblici coperti e scoperti, prevedendo la pavimentazione di aree pedonali, la piantumazione di alberature e la localizzazione di nuove aree di parcheggio.

- **l'individuazione di insediamenti urbani di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientatale (IRu)**, secondo i criteri e gli indici del D.M. 1444/1968 assimilabili alle zone C, in grado di poter soddisfare le esigenze abitative previste dal piano

  Tali aree, che in seguito saranno individuate con maggior dettaglio in sede del definitivo del Piano (Quadro Strutturale) , sono prossime ad aree parzialmente edificate lungo gli assi viari principali, al fine di prevedere un'espansione urbana omogenea con il contesto urbano esistente. Il Comune di Piaggine è assimilabili a un grande comparto edilizio dotato di attrezzature e standard per i residenti; pertanto, si ritiene opportuno che gli interventi di riqualificazione urbana di tipo edilizio saranno di forma diretta mediante la concessione edilizia rilasciata dall' Ufficio Tecnico.
- **la riqualificazione di aggregati edilizi in contesti agricoli prevalentemente residenziali (IRu),** presenti nel territorio di Piaggine, dove si è consolidata nel corso dei decenni un insediamento lungo l'arteria principale carrabile costituita essenzialmente da aggregati edilizi prevalentemente residenziali con superficie coperta superiore al 40% del totale.
- **Il rafforzamento dei servizi alla persona ed all'integrazione sociale delle fasce deboli** mediante il riuso di edifici esistenti. Lo sviluppo socio-economico delle aree interne non può assolutamente prescindere dall'attivazione di politiche mirate a migliorare la vivibilità dei residenti e l'integrazione sociale delle fasce maggiormente esposte agli squilibri determinati dalle dinamiche socio- economiche degli ultimi decenni che hanno condotto ai margini porzioni importanti delle comunità residenti dei piccoli centri dell'entroterra cilentano.
- **la promozione di un turismo sostenibile (bed and breakfast, agriturismi, etc)** attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente nei centri storici individuati dal Piano e nelle abitazioni rurali abbandonate nel territorio agricolo al fine di integrare l'offerta turistico balneare e stagionale delle aree costiere con un'offerta legata alle risorse culturali, archeologiche, ambientali, nonché all' enogastronomia ed alla tradizione locale.
- **la destinazione di una piccola quota di edilizia residenziale sociale, da valutare in sede definitiva del PUC**, a favore delle famiglie che presentano condizioni economiche svantaggiate (anziani, stranieri, etc.) o per la sostituzione di alloggi malsani, così come definiti dal PTC.
- **l'accorpamento e il frazionamento delle unità edilizie** abitative saranno possibili nelle unità immobiliari a patto che ci sia un cambio di destinazione d' uso compatibile nell' area di ubicazione;
- **la realizzazione di un sistema di servizi locali e territoriali secondo gli standard previsti dal D.M. 1444/1968** al fine di soddisfare le esigenze della in base ai nuovi insediamenti previsti dal Piano.

- l**a realizzazione e il miglioramento dell'accessibilità e del sistema di mobilità urbana** attraverso l'adeguamento funzionale di tracciati stradali esistenti. In particolare, bisogna prevedere:
  - la messa in sicurezza e l'adeguamento dei tracciati esistenti;
  - il miglioramento dell'accessibilità al centro storico ed interna alle aree urbanizzate
  - il rafforzamento dei collegamenti con le aree urbanizzate al fine di migliorare la condivisione delle potenzialità territoriali
  - il miglioramento dell'accessibilità "sostenibile" alla montagna per rafforzare le politiche di tutela e manutenzione dell'ambiente
  - la valorizzazione dei percorsi in direzione di una maggiore fruizione turistica del territorio
  - il miglioramento e riqualificazione della sentieristica storica a favore di uno sviluppo escursionistico.

PIAGGINE VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE E DI VALORIZZAZIONE DELLE EMERGENZE NATURALISTICHE, CULTURALI E DEI PRODOTTI TIPICI

Da alcuni anni il Comune di Piaggine e, più in generale, i comuni dell'area interna dell'alto Cilento, hanno messo in campo una serie di iniziative volte alla promozione di una forma di turismo mirato a valorizzare le numerose risorse naturalistiche, culturali ed enogastronomiche.

Infatti, linee strategiche di intervento del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CAMPANIA 2007-2013 GAL Cilento ReGeneratio, mirava a favorire uno sviluppo sostenibile del territorio mediante le seguenti direttrici:

- Azioni volte a favore della competitività delle imprese agricole
- Azioni volte alla tutela del territorio
- Azioni volte allo sviluppo del turismo sostenibile e alla valorizzazione del capitale sociale

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha innescato un processo di riqualificazione del territorio Comunale attraverso la riqualificazione dei sentieri naturalistici per promuovere e incrementare lo sviluppo del turismo escursionistico.

Il territorio di Piaggine vanta prodotti tipici della cultura locale tali da poter diventare un "movente" principale di viaggi ed escursioni insieme ad altre motivazioni di tipo culturale. contorno come l'olio extravergine di oliva Colline Salernitane riconosciuto come prodotto di Denominazione di Origine Protetta nel 1997, con Reg. CE 1065/97, G.U.C.E. del 13.06.97 n. 156, l'olio extravergine di Oliva del Cilento riconosciuto come prodotto di Denominazione di Origine Protetta nel 1997, con Reg. CE 1065/97, G.U.C.E. del 13.06.97 n. 156.

Il turismo detto" enogastranomico" negli ultimi anni rappresenta una risorsa strategica di primaria importanza per l'economia dei piccoli borghi rurali. In molti casi l'interesse per le specificità enogastronomiche; difatti una quota sempre più rilevante della domanda turistica è stata acquisita a livello nazionale e straniero, anche in considerazione di alcune unicità del patrimonio enogastronomico campano, ricco di prodotti Docg, Doc, Dop e Igp, del suo

apprezzamento soprattutto da parte della clientela straniera, e della sua crescente integrazione con l'offerta turistico-culturale.

In tale ottica Il PUC ha come obiettivo il potenziamento dell' offerta dei servizi turistici come indicato dal PTCP, "al fine di integrare l' offerta turistica balneare stagionale delle aree costiere con un' offerta legata alle risorse culturali, archeologiche, ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché dell' enogastronomia ad alla tradizione locale " attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio attualmente non utilizzato o sott' utilizzato o da riqualificare con strutture turistiche (bed and breakfast , case vacanze, agriturismi, country house) compatibili con le risorse del territorio.

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI PIAGGINE

Tra gli indirizzi fondamentali posti alla base del nuovo strumento urbanistico comunale tenuto conto dei contenuti della legge urbanistica regionale L.R. 16/2004 e delle individuazioni operate dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, è sicuramente possibile individuare:

OG.1	TUTELA AMBIENTALE	OS.1.1	Valorizzazione forestale e naturalistica
		OS.1.2	Protezione del territorio rurale
		OS.1.3	Mitigazione dei rischi naturali
OG.2	RIQUALIFICAZIONE URBANA	OS.2.1	Valorizzazione del centro storico
		OS.2.2	Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti
		OS.2.3	Espansione urbana controllata
		OS.2.4	Potenziamento degli standard urbanistici
OG.3	SVILUPPO TURISTICO	OS.3.1	Turismo sostenibile e ospitalità diffusa

LO STATO DELL'AMBIENTE

La VAS è un processo di programmazione finalizzato all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nelle politiche di sviluppo sociale ed economico. Risulta, pertanto, necessaria, come punto di partenza per le successive valutazioni, una attenta definizione dello stato ambientale preesistente. In particolare, un modo efficace di descrivere e quindi valutare, a seguito di azioni, un contesto ambientale è quello di riferirsi ad uno specifico set di indicatori suddivisi per componente ambientale. Nel caso del PUC del Comune di Piaggine sono proposti gli indicatori di efficacia riportati nella tabella che segue.
La scelta degli indicatori è stata effettuata in riferimento alle specifiche caratteristiche del territorio comunale di Piaggine e delle azioni previste dal redigendo PUC, tali da risultare facilmente reperibili, monitorabili in fase di attuazione e sostenibili per l'amministrazione.
La costruzione del quadro conoscitivo territoriale, dal punto di vista ambientale, è stata condotta con riferimento ad alcune principali "aree tematiche" così come individuate, a livello nazionale, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed, a livello regionale, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC).
I dati ambientali e territoriali considerati fanno riferimento alle seguenti "aree tematiche":

- Aria: nella tematica saranno prese in esame le informazioni relative a:
  a) Clima;
  b) Qualità dell'aria;
  c) Emissioni in atmosfera.

- Acqua: la tematica "acqua" viene trattata sia con riferimento alle risorse idriche superficiali che a quelle sotterranee. Nella tematica sono prese in esame le informazioni relative a:
  a) Qualità dei corpi idrici;
  b) Consumi idrici.
  c) Collettamento delle acque reflue;
- Suolo;
- Rischi naturali e antropogenici: nella tematica saranno prese in esame le informazioni relative a:
  a) Rischio idrogeologico;
  b) Rischio sismico;
  c) Rischio vulcanico;
  d) Rischio di incendi boschivi.
- Natura e Biodiversità: la presente sezione si riferisce alla descrizione dello stato della biodiversità presente nel territorio comunale. Nella tematica saranno prese in esame le informazioni relative a:
  a) Aree naturali;
  b) Aree protette.
- Paesaggio: nella tematica saranno prese in esame le informazioni relative a:
  a) Qualità visiva;
  b) Patrimonio culturale ed emergenze urbane.
- Aspetti socio-economici: nella tematica saranno prese in esame le informazioni relative a:
  a) Popolazione, con informazioni riferite a diverse tematiche che ne esplicitano alcune caratteristiche significative (residenti, famiglie residenti, struttura della popolazione).
  b) Occupazione;
  c) Economia, con informazioni riferite all'attrattività economico sociale (imprese ed unità locali presenti, considerando anche il numero di addetti);
  d) Abitazioni presenti sul territorio.
- Agricoltura: nella tematica saranno prese in esame le informazioni dei Censimenti generale dell'Agricoltura.
- Turismo;
- Rifiuti: nella tematica saranno prese in esame le informazioni relative a:
  a) Produzione di rifiuti;
  b) Raccolta differenziata.
- Mobilità;
- Agenti fisici: le informazioni relative agli agenti fisici fanno riferimento a diverse tematiche che ne esplicitano alcune caratteristiche significative. In particolare nella tematica sono prese in esame le informazioni relative a:
  a) Rumore, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e la classificazione acustica comunale.
  b) Inquinamento da campi elettromagnetici, con riferimento alle sorgenti di radiazioni elettromagnetiche (elettrodotti, stazione radio base, ecc.).
- Energia: nella tematica saranno prese in esame le informazioni relative a:
  a) Consumi energetici;
  b) Produzione di energia.

Tabella 1 - Indicatori di efficacia proposti nell'ambito della VAS del PUC di Piaggine

INDICATORE		UNITA' DI MISURA
Analisi demografica e salute umana		
Struttura della popolazione	Consistenza assoluta della popolazione residente	n. di residenti
	Composizione per classi di età della popolazione residente	% per classe di età
	Saldo naturale e saldo migratorio della popolazione residente	n. di nati, morti, immigrati ed emigrati
Sistema insediativo		
Uso del territorio	Superfici urbanizzate sul totale della sup. territoriale	%
	Intensità d'uso del suolo urbanizzato	n. abitanti su kmq di area urbanizzata
	Verde pubblico per abitante	mq di verde pubblico per abitante
Numero e tipologia dei servizi di base	Servizi sanitari pubblici di base	n.
	Linee di trasporto collettivo	n.
	Scuole pubbliche dell'obbligo e scuole materne superfici urbanizzate sul totale della superficie territoriale	n.
Sistema socioeconomico		
Tasso di occupazione/ disoccupazione	Persone in cerca di prima occupazione	n.
	Tasso di variazione negli ultimi 10 anni	%
Unità locali e addetti per settore di attività o area	Numero di unità locali	n.
	Persone impiegate	n.
Aria e cambiamenti climatici		
Rete di monitoraggio della qualità dell'aria	Centraline fisse: numero, tipologia, localizzazione, parametri rilevati e efficienza di funzionamento	Numero delle centraline fisse e % di dati validi per parametro;
	Postazioni mobili: numero delle campagne di monitoraggio realizzate, localizzazione, data di inizio e fine delle campagne, parametri rilevati ed efficienza di funzionamento.	Numero delle campagne di monitoraggio e % di dati validi per il monitoraggio.
Qualità dell'aria ambiente	Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di inquinanti stabilite dall'organizzazione Mondiale della Sanità) per determinati inquinanti atmosferici	n. di superamenti del valore limite

	Esistenza e livello di attuazione del piano di risanamento/gestione della qualità dell'aria	Grado di attuazione (%) del piano di risanamento della qualità dell'aria
Acque		
Consumi idrici	Volume di acqua immesso nella rete di distribuzione in un anno	m^3/anno
	Volume di acqua erogato per usi civili in un anno	m^3/anno
	Volume di acqua consumata prò capite in un anno	m^3/anno
Qualità delle acque superficiali	Stato ambientale delle acque superficiali	giudizio
Qualità delle acque sotterranee	Stato ambientale delle acque sotterranee	giudizio
Collettamento delle acque reflue	Quota di popolazione servita dalla rete fognaria	% ab. serviti dalla rete fognaria sul totale dei residenti
	Quota di popolazione servita da depuratore	% ab. serviti da depuratore sul totale dei residenti
Ecosistemi, biodiversità, flora e fauna		
Minaccia per le specie animali e vegetali	Specie di fauna minacciate	n./ Tipologia
	Specie di flora minacciate	N°. / Tipologia
	Presenza di habitat particolarmente sensibili	N°. / Tipologia
	Variazione del numero e tipologia di specie rispetto a quelli di cui alla corrispondente scheda NATURA 2000 data della zona di interesse	Scala ordinale (alta, media, bassa, trascurabile)
Aree sottoposte a tutela	Aree protette regionali	n./ kmq
	Aree SIC	n./ kmq
	Aree ecologicamente attrezzate	n.
Suolo e sottosuolo		
Zone edificate	Superficie edificata sul totale della sup. territoriale	%
Area adibita ad agricoltura di prodotti di pregio e/o biologici	Superficie territoriale dedicata alle produzioni di pregio e/o biologiche per tipologia di prodotto	ha
Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive	Superficie di aree vincolate e destinate al paesaggio agricolo e ad attività produttive connesse	ha

connesse	Territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto	mq sup. agricola coltivata con tecniche amb/mq tot. sup. agricola
Uso sostenibile del territorio	Superfici urbanizzate	mq
	Ripristino del territorio: ▪ recupero e riconversione cave; ▪ ricostruzione di edifici abbandonati, di aree abbandonate per nuovi usi urbani, incluse le aree verdi pubbliche;	n.
	Aree bonificate/totale aree da bonificare	n. di aree bonificate su kmq di aree da bonificare
Classe di rischio	Impatto della previsione di piano sulle condizioni di pericolosità/rischio presenti	Numero puro (Indice del Rischio 1<R<4)
Rumore, vibrazioni		
Inquinamento acustico	Quota della popolazione esposta ad elevati livelli di rumore ambientale nel lungo periodo	% di popolazione esposta, suddivisa in fasce di valori degli indicatori dB(A)
	Superficie territoriale per fascia acustica e popolazione esposta	mq/ dB(A)
	Esistenza e livello di attuazione del piano di risanamento acustico (Superficie del/i Piano di Risanamento)	mq
Campi elettromagnetici		
Inquinamento elettromagnetico	Superficie territoriale ricadente in fasce di rispetto da elettrodotti in ambito urbano in rapporto alla superficie urbanizzata;	%
Sorgenti di campi elettromagnetici	Numero di SRB	n.
	Numero di antenne per la telefonia	n.
	Numero di impianti per la radiodiffusione	n.
	Lunghezza elettrodotti	km
Rifiuti		
Produzione di rifiuti	Quantità di rifiuti urbani totali per anno	tonnellate / anno
	Quantità di rifiuti urbani prò capite per anno	kg / abitante per anno
Raccolta differenziata	Quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani prodotti in un anno	%
	Raccolta differenziata per frazione merceologica in un anno	%

Trattamento dei rifiuti	Quantità di rifiuti urbani sottoposti a ciascun tipo di trattamento sul totale dei rifiuti urbani trattati in un anno	%
Energia		
Risorse energetiche	Quantificazione delle risorse energetiche per tipologia (rinnovabili e non rinnovabili)	produzione energia totale/tipologia
	Consumo energetico totale	consumo totale
	Consumo medio per abitante nel territorio d'interesse in un anno	consumo/abitante
Mobilità e trasporti		
Mobilità locale e trasporto passeggeri	Numero di linee del trasporto pubblico sul totale della popolazione residente	%
Patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico		
Protezione, conservazione e recupero dei valori storici, culturali ed architettonici	Risorse investite per la conservazione e recupero dei valori storici, culturali ed architettonici	Milioni €
	Monumenti recuperati e ristrutturati	n.

QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO

INDIVIDUAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI PERTINENTI AL PUC

Di seguito si riporta un elenco dei Piani e Programmi ritenuti pertinenti al Puc con una sintetica descrizione del loro contenuto.

Piano o programma "rilevante"	Descrizione sintetica dei contenuti
Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e l'erosione costiera relativi all'ambito della provincia di Salerno, redatti ai sensi di legge dalle competenti Autorità di Bacino **Le AdB competenti per il territorio della**	Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. I piani di bacino in esame sono stati redatti ed approvati per stralci relativi a specifici settori funzionali; essi, tra l'altro, contengono: - il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico; - la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico; - le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; - la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; - l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; - le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

provincia di Salerno sono:[15] AdB Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele. **per l'AdB Campania Sud ed inter- regionale per il bacino idrografico del fiume Sele:** - PAI dell'AdB Interregionale del fiume Sele (pubblicato sulla GURI n.247/2012). La rivisitazione del PAI è in vigore dal 23/10/2012; - PAI dell'AdB Regionale Destra Sele approvato con D.G.R.C. n.563/2011; - PAI dell'AdB Regionale Sinistra Sele adottato (Pubblicazione sul BURC n.27/2011); - PSEC dell'AdB Regionale Sinistra Sele approvato con D.G.R.C. n.2327/2007.	
Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto Idrografico. Il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui fanno parte Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise e Regione Puglia, ha adottato il Piano di Gestione delle Acque il 24 febbraio 2010 (Direttiva Comunitaria 2000/60, D.Lgs. 152/2006, L.13/2009, D.L. 194/2009).	Il *Piano di Gestione Acque* del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*, facendo *"perno"* sull'uso sostenibile delle acque, a scala di ecosistema di bacino idrografico, si inserisce nell'azione complessiva della politica ambientale dell'UE per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e per l'uso razionale delle risorse naturali. In particolare, il Piano è finalizzato a: *- preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica);* *- allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica);* *- garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale).* Gli obiettivi generali del Piano di Gestione sono fissati dalla Direttiva 2000/60/CE all'art. 1 ed all'art. 4; nello specifico, per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale tali obiettivi sono raccolti e sintetizzati in quattro punti: *- uso sostenibile della risorsa acqua;* *- tutela, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide;* *- tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali;* *- mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità.*
Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1220 del 06/07/2007.	Il Piano di Tutela delle Acque si colloca come strumento sovraordinato di programmazione regionale le cui disposizioni sono immediatamente vincolanti. Il Piano individua, in relazione alla specifica destinazione e sulla base dell'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, gli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici, gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate, nonché le aree sottoposte a specifica tutela.

[15] Dal 15 maggio 2012, le AdB in Destra Sele e in Sinistra Sele e, previa intesa con la Regione Basilicata (in corso di perfezionamento), l'Autorità interregionale del fiume Sele sono state accorpate nell'unica AdB Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (DPGR n. 142 del 15/05/2012, in attuazione della L.R. 4/2011 art. 1 c.255). Dal 1° giugno 2012, l'AdB Nord Occidentale della Campania è stata incorporata nell'Autorità di bacino regionale del Sarno che viene denominata AdB regionale della Campania Centrale (DPGR n. 143 del 15/05/2012, in attuazione della L.R. 1/2012 art. 52 c.3 lett.6). Gli accorpamenti sono stati attuati nelle more del riordino normativo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n.13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale. Le AdB di cui alla legge 183/89, ai sensi della Legge n.13 del 27 febbraio 2009, continuano a svolgere le attività in regime di proroga fino all'entrata in vigore del DPCP, di cui al co.2 dell'art. 63 del Dlgs 3 aprile 2006, n.152. Il D.Lgs. 152/06, infatti, all'art.61, co.3, sopprime le Autorità di Bacino previste dalla legge 183/89 ed istituisce i "distretti idrografici", ossia aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che costituiscono le principali unità per la gestione dei bacini idrografici. Parimenti, la DGR 663/2006 garantisce la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di bacino regionali ed interregionali di cui alla L.R. 8/1994.

Pianificazione degli Enti di Ambito, ex lege 36/96. *I Piani d'ambito al quale fare riferimento per il territorio della Provincia di Salerno è:* *- Piano ATO 4, Delibera di G.R. n.1726/2004.*	I Piani d'ambito effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti nell'ambito di competenza e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi, nonché il rinnovo delle risorse idriche per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. A tal fine i Piani, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla L.R.14/1997, definiscono un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. L'Ambito Territoriale Ottimale n°4 denominato "Sele" si identifica prevalentemente con la dimensione territoriale, demografica, economico-produttiva, sociale della provincia di Salerno, ad eccezione di un solo comune della provincia di Napoli, e di due appartenenti alla provincia di Avellino. Le funzioni di programmazione del servizio consistono essenzialmente nel predisporre il Piano degli interventi, indicando le risorse disponibili, quelle da reperire ed i proventi da tariffa; scopo del Piano d'Ambito è quindi l'individuazione di una serie di interventi ed investimenti che garantiscano un adeguato livello di servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, contenendo la tariffa entro i limiti previsti dalla Legge.
Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n.11 del 7/06/2006	Il Piano regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.) è l'atto di programmazione settoriale, con il quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali, idrogeologici ecc. nell'ambito della programmazione socio-economica. Esso persegue il fine del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche, monumentali. La pianificazione e programmazione razionale delle estrazioni di materiali di cava è legata a scelte operate dalla Regione tenendo conto dello sviluppo economico regionale e di tutte le implicazioni ad esso collegate. Il PRAE: - individua e delimita le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesistici e idrogeologici, con i parchi naturali perimetrati, nonché con gli altri programmi di assetto del territorio; - definisce i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; - definisce i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree individuate; - definisce i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.
Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania, adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n.475 del 18/03/2009	Il PEAR rappresenta il piano settoriale regionale che espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale (offrendo uno scenario temporale valido sino al 2020), e programma nel tempo le politiche energetiche regionali, sia rendendo più efficienti, sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo iniziative atte a favorire l'introduzione e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia ecoefficiente, idrogeno e reti "smart-grid" di distribuzione energetica. Esso indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013. Il Piano, in particolare, individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività dei prossimi anni: - la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica; - la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili; - la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico; - il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti. - In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati: - raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020; - incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020. - Il PEAR è pertanto finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: - valorizzare le risorse naturali e ambientali territoriali; - promuovere processi di filiere corte territoriali; - stimolare lo sviluppo di modelli di governance locali; - generare un mercato locale e regionale della CO2; - potenziare la ricerca e il trasferimento tecnologico; - avviare misure di politica industriale, attraverso la promozione di una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la

	"decarbonizzazione" del ciclo energetico, favorendo il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva. In particolare, viene perseguito, quale interesse prioritario, che le energie derivanti da fonti rinnovabili contribuiscano con apporti sempre maggiori alla costituzione di una diversificazione delle fonti di produzione che vede, di contro, una diminuzione dell'apporto delle risorse energetiche di produzione da fonti fossili, al fine di diminuire, nel soddisfacimento della domanda di energia, fonti e cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale nel territorio.
Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, *approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007*	Il Piano, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zonizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene). Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell'aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).
VI Programma Comunitario d'Azione in materia di ambiente, 2002-2012 Decisione n.1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002	Il programma costituisce il quadro della politica ambientale europea, contribuisce all'integrazione delle tematiche ambientali in tutte le politiche comunitarie e mira, nel perseguire la strategia dello sviluppo sostenibile, a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita. Il Programma individua quattro settori prioritari di intervento, tra i quali quello relativo a "Natura e Biodiversità" per il quale pone l'obiettivo di tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali, della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità, compresa la diversità delle risorse genetiche.
Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR, e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, inoltre attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14. A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che: a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei PTCP, dei PUC e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la VAS di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla LrC n.16/2004, art.47. Nella relazione della Proposta Preliminare del PUC, Cap.2 del Quadro Conoscitivo, è descritta in modo dettagliato la relazione del PTR con il territorio di Piaggine.
Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano • con delibera di Giunta Regionale n.611 del 14 febbraio 2003 (pubblicata sul BURC n.22 del 19 maggio 2003, e sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, sezione espropri, n.ro 120 del 26/05/2006) è stata adottata la proposta di Piano; • con delibera di Giunta Regionale n. 617 del 13 aprile 2007 (pubblicata sul BURC n.36 del 8 agosto 2008) è stato adottato, ai sensi del comma 3, art.12, della legge 6 dicembre 1991, n.394, il Piano del Parco proponendo al Consiglio Regionale, statutariamente competente, l'approvazione finale del Piano stesso; • nella seduta tenutasi in data 24/12/2009 il Consiglio regionale della Campania ha approvato, all'unanimità, la delibera della Giunta regionale campana n.617/2007 (pubb. sul BURC n.9 del 27 gennaio 2010). In merito alla vigenza del Piano Parco si segnala	Il Piano Territoriale Regionale, approvato con L.R. 13 del 13.10.2008 (BURC n.45bis del 10.11.2008 e n.48bis del 01.12.2008) si propone come piano d'inquadramento, d'indirizzo e di promozione di azioni integrate, al fine di determinare coerenza e sinergia tra la pianificazione territoriale e la programmazione dello sviluppo. Ai sensi dell'art.12 della Legge 394/91, il Piano del Parco disciplina i seguenti contenuti: a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano; c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. Per tali fini il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Sono tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco ed interventi di manutenzione delle opere esistenti;

la Sentenza n.02153 del 27/11/2012, con la quale "Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e nei termini indicati in motivazione, con annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati."	c) aree di protezione nelle quali possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi di manutenzione e restauro del patrimonio edilizio esistente, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio- culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Nella relazione della Proposta Preliminare del PUC, Cap.2 del Quadro Conoscitivo, è descritta in modo dettagliato la relazione del PNCVD con il territorio di Piaggine.
Piani di Gestione Rete SIC e ZPS	Il Parco Nazionale del Cilento nell'ambito del progetto "LIFE NATURA "LIFE06 NAT/IT/000053" ha elaborato dei Piani di Gestione per la tutela della biodiversità, con particolare riferimento agli habitat naturali e alle specie della flora e della fauna considerati minacciati in tutto il territorio dell'UE. La Rete Natura 2000 compresa nel territorio del PNCVD è costituita da 28 SIC e 8 ZPS ricadenti nell'Area Biogeografia Mediterranea per un totale di 118.515 ha pari a circa il 65 % della superficie del Parco. I piani di gestione, approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 9 dicembre 2010, sono pienamente integrati ed in linea con i vincoli specifici previsti dal vigente Piano del Parco e dai Regolamenti delle Aree Marine protette di "Santa Maria di Castellabate" e "Costa degli Infreschi e della Masseta" e, pertanto, la regolamentazione individuata dai Piani è da considerarsi attuativa delle norme tecniche e regolamentari dei summenzionati strumenti di pianificazione. Il territorio di Piaggine è interessato dal Piano di Gestione relativi alla ZPS IT8050046 MONTE CERVATI e dintorni e alle SIC IT 8050028 Monte Motola e IT8050024 Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino. Anche gli habitat di interesse comunitario presenti sono caratteristici di questa tipologia di siti: si tratta per lo più di habitat forestali, di prateria, mediterranei, ma anche in piccola percentuale di habitat rupicoli[16].
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, *approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 15 del 30/03/2012*	Il Piano territoriale di coordinamento provinciale è uno strumento di pianificazione di area vasta e definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovracomunale o che costituiscono attuazione della pianificazione regionale. In tale ruolo, il PTCP è volto: - a governare temi territoriali complessi che non possono essere adeguatamente affrontati alla scala comunale (come ad esempio quelli ambientali); - a coordinare e dare coerenza ai piani di settore ed agli interventi nelle materie di specifica competenza della Provincia (come, ad esempio, la viabilità ed i trasporti, l'edilizia scolastica per l'istruzione secondaria, ecc.); - ad orientare la pianificazione dei comuni in coerenza con le precedenti finalità ponendosi anche come punto di partenza per promuovere il coordinamento dei PUC ai fini di un assetto equilibrato ed armonico dell'intero territorio provinciale. Gli obiettivi generali del PTC della Provincia di Salerno, in coerenza con gli indirizzi e le strategie del Piano territoriale regionale, sono lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, la sostenibilità dell'assetto territoriale e l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio. Per perseguire tali obiettivi il PTCP promuove la valorizzazione delle risorse e delle identità locali, orienta lo sviluppo delle competitività in una logica di sostenibilità ambientale e sociale, definisce misure per la salvaguardia delle risorse ambientali e storico-culturali e per la mitigazione dei rischi naturali e la prevenzione di quelli di origine antropica, delinea indirizzi per la valorizzazione del paesaggio, fornisce indicazioni per la riqualificazione e l'integrazione degli insediamenti e per il potenziamento del sistema infrastrutturale. Esso guida l'attività di pianificazione locale e di settore per il conseguimento di obiettivi comuni per l'intero territorio provinciale, coordinando le strategie di carattere sovracomunale che interessano i Piani Urbanistici Comunali ed orientando la pianificazione di settore. Il PTC della provincia di Salerno, ai sensi della L.R. n.16/2004, è articolato in due componenti: *componente strutturale*, che ha validità a tempo indeterminato, e *componente programmatica*, che attiene ai programmi di intervento da attuarsi in un intervallo di tempo definito (5 anni) ed in correlazione con la programmazione finanziaria. La componente strutturale si articola in disposizioni strutturali e disposizioni strategiche. Le disposizioni strutturali individuano e delimitano le diverse componenti territoriali con riferimento ai caratteri ed ai valori naturali (geologici, vegetazionali, faunistici), storico-culturali, paesaggistici, rurali, insediativi e infrastrutturali e ne definiscono le modalità di uso e di manutenzione che ne possano garantire la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile. Esse inoltre riguardano la mitigazione dei rischi naturali, la prevenzione del rischio antropico e la tutela e gestione delle risorse idriche. Le disposizioni strategiche delineano le scelte di trasformazione di lungo periodo dell'assetto insediativo e infrastrutturale – attraverso indirizzi che orientano il riassetto policentrico dell'organizzazione insediativa e l'integrazione ed il potenziamento del sistema infrastrutturale –, forniscono indicazioni per perseguire la qualità del paesaggio e per la costruzione della rete ecologica provinciale. Le disposizioni programmatiche del PTCP forniscono indirizzi per la pianificazione comunale e definiscono le scelte operative del PTCP. Gli indirizzi che dovranno essere osservati nella predisposizione dei PUC riguardano il dimensionamento del fabbisogno residenziale, degli insediamenti produttivi di interesse sovralocale e locale, del sistema di attrezzature pubbliche, delle sedi per attività terziarie e turistiche. Le scelte operative del PTCP riguardano la rete della mobilità e gli interventi infrastrutturali da realizzare nel quinquennio ed i programmi operativi provinciali ritenuti di rilevanza strategica e quindi prioritari ai fini del perseguimento degli obiettivi del PTCP e per i quali vanno attivate le necessarie intese con le Amministrazioni e gli Enti competenti. Nella relazione della Proposta Preliminare del PUC, Cap.2 del Quadro Conoscitivo, è descritta in modo

[16] La descrizione del Piano di Gestione è tratta da Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in ambito Montano-Collinare del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sintesi divulgativa a cura di Angelo De Vita

	dettagliato la relazione del PTCP con il territorio di Piaggine.
Piano Regionale rifiuti urbani della regione Campania, *approvato con Delibera di Giunta Regionale n.8 del 23/01/2012*	Il Piano, elaborato ai sensi dell'art.9 della legge 5 luglio 2007, n. 87, intende definire uno scenario di uscita dalla gestione emergenziale, volto al rientro nell'ordinaria amministrazione e nella programmazione di tutte le azioni utili alla chiusura nella Regione Campania del ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano dei Rifiuti Urbani costituirà congiuntamente al Piano Rifiuti Speciali ed al Piano Bonifiche, redatti a cura della Regione Campania, il Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 4/2007. Nella elaborazione del Piano sono state prese in considerazione le principali criticità connesse allo svolgimento del ciclo integrato dei rifiuti, che possono essere individuate nel persistente problema dello smaltimento delle cosiddette "ecoballe"; nella necessità di garantire l'avvio alla termoutilizzazione di Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR); nell'esigenza di sottoporre a processi di bonifica e messa in sicurezza le aree adibite in passato a siti di smaltimento e attualmente non più attive; nelle problematiche connesse alla salute pubblica derivanti dall'attuazione delle singole fasi del ciclo dei rifiuti (produzione, trasporto, trattamento, smaltimento); nella sottrazione e/o degrado di risorse naturali non rinnovabili o rinnovabili a lungo termine conseguenti alle scelte localizzative inerenti gli impianti necessari al completo svolgimento del ciclo dei rifiuti.
Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania (PRB) adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 31 luglio 2012, pubblicato sul BURC n.49 del 06/08/2012	Tale Piano rappresenta il completamento di un iter programmatico iniziato con la redazione del Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Campania – I stralcio, nel quale si era proceduto alla analisi della situazione esistente in merito alle discariche gestite dai comuni: autorizzate esaurite, non controllate e quelle su cui si è accertata la presenza di inquinamento tramite indagini di caratterizzazione). Il Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati, così come previsto anche dalla normativa nazionale di settore, D.M. 471/99, tiene conto dei censimenti dei siti potenzialmente contaminati e della predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare, secondo i criteri previsti dal suddetto decreto ministeriale. Il piano costituisce il principale riferimento per la gestione delle attività di bonifica in Regione Campania; fornisce lo stato delle attività svolte in relazione ai Siti di Interesse Nazionale, al censimento dei siti potenzialmente contaminati e all'anagrafe dei siti contaminati; definisce gli obiettivi da raggiungere e delinea le modalità di intervento.
Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Salerno – anni 2010 2013 – approvato con decreto **n.171 del 30 Settembre 2010**	Il Piano è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Conversione n.26 del 26 febbraio 2010, e dal D.Lgs. n. 152/06, al fine di perseguire l'obiettivo, posto dalla stessa Regione, di 'provincializzare' il servizio di gestione del "ciclo integrato dei rifiuti urbani", attraverso le Società Provinciali, aperte al capitale privato ed orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati al territorio. In tale ottica è stato elaborato il "piano d'Ambito" che tiene in debito conto le specifiche competenze locali al fine del superamento della frammentazione della gestione e della realizzazione di un sistema basato sui principi di efficienza. L'obiettivo che si pone alla base del Piano è l'impegno dell'Amministrazione provinciale nella soluzione dei problemi posti dalla gestione dei rifiuti, debba corrispondere da parte dei gestori dei processi industriali, pubblici e privati, un equivalente impegno nella ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al miglioramento degli standard attuali di protezione ambientale, ottenibili con tecniche di produzione che permettano prima la riduzione e poi il recupero a fini produttivi dei materiali utilizzati.
Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno – anni 2010 2013 – approvato con decreto n.171 del 30 Settembre 2010	Il Piano Industriale è stato redatto a seguito dell'emanazione delle Linee Guida per la redazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani della Campania, al fine di perseguire l'obiettivo, posto dalla stessa Regione, di 'provincializzare' il servizio di gestione del "ciclo integrato dei rifiuti urbani", attraverso le Società Provinciali, aperte al capitale privato ed orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati al territorio. Tale Piano effettua una valutazione sulle possibili strategie per lo smaltimento dei rifiuti urbani a livello provinciale, in stretta correlazione con gli obiettivi posti dalla normativa nazionale in materia e una suddivisione di flussi di rifiuto indifferenziato e differenziato sulla base della tipologia e della capacità degli impianti di recupero/smaltimento provinciali. Il Piano Industriale riguarda in particolare la seconda fase del ciclo di gestione dei rifiuti, l'organizzazione del flusso dei rifiuti da smaltire presso gli impianti esistenti o in previsione di costruzione; lo stesso dovrà essere integrato con la prima parte concernente l'organizzazione delle raccolte e dei trasporti, da redigere a cura dei Consorzi esistenti.
Piano Speditivo Di Protezione Civile Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.39 del 28/05/2012 **Piano Provinciale Interno Di Emergenza** **- Piano di primo livello, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.24 del 26 maggio 2008**	In attesa dell'ultimazione del Piano Provinciale di Emergenza, le operazione di circostanza critica il cui livello preveda la gestione delle emergenze non fronteggiabili dalle sole forze locali o tale comunque da richiedere un intervento coordinato di più forze di cui all'art.2 della legge 225/92 avvengono attraverso il piano speditivo di protezione civile, che ha lo scopo di fronteggiare, in maniera coordinata, gli eventi calamitosi definiti dalla legge n.225/92 e precisamente di tipo a), quale attività *sussidiaria*; di tipo b), quale attittività dl *competenza*; di tipo c), quale attività di *affiancamento*. Il Piano ha dunque i seguenti obiettivi: - definire i sistemi di allertamento, di allarme e le azioni che la struttura di coordinamento (Prefettura e Provincia) deve svolgere all'insorgere di emergenze di protezione civile, non fronteggiabili dalle sole risorse locali; - disporre di strutture operative (tutte le componenti del sistema nazionale di cui alla legge 225/92) per operazioni di pronto intervento e soccorso in emergenza ad *adiuvandum* dei Comuni e delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Nell'ambito del piano speditivo ogni struttura e/o Ente facente parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile opera attraverso i propri piani interni. All'attualità la Provincia di Salerno opera in seno alla *sala operativa* con propri referenti secondo il **Piano Provinciale Interno di Emergenza (Piano di primo livello, approvato con delibera di C.P. n.24 del 2/05/2008).** Detto Piano delinea le modalità di attivazione interna all'Ente; definisce i sistemi di allertamento, di allarme e le azioni che ciascuna componente programmatoria ed operativa (Assessorati,

	Direzioni Genero/i, Settori, Servizi, Uffici) deve svolgere al fine di coordinare la risposta organizzativa ed operativa all'insorgere di emergenze di protezione civile.
Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2011 - 2016	Piano faunistico venatorio provinciale è lo strumento con cui la Provincia realizza gli obiettivi della pianificazione faunistico venatoria, mediante la destinazione differenziata del territorio. Contiene gli elementi essenziali, previsti dalle normative vigenti, indispensabili per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Campania, approvato con Decisione C(2007) 5712 del 20/11/2007_CCI N°2007IT06RPO019	Il Programma rappresenta, per la regione Campania, il livello operativo dell'articolato iter programmatorio stabilito dal regolamento CE 1698/05, finalizzato all'attuazione, negli ambiti territoriali rurali, delle politiche di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013; il PSR regionale è stato quindi elaborato coerentemente sia con gli OSC (Orientamenti Strategici Comunitari) e sia con i contenuti dei PSN (Piani Strategici Nazionali). In ottemperanza a quanto stabilito dal Reg. 1698/05, il Programma persegue i seguenti obiettivi generali: a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio; c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche. La realizzazione di questi obiettivi viene perseguita attraverso la previsione di specifiche misure di sviluppo rurale, strutturate in quattro Assi prioritari: - Asse I: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; - Asse II: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; - Asse III: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale; - Asse IV: Leader. Gli obiettivi ambientali sono principalmente riferibili all'Asse 2, per il quale vengono individuati quali obiettivi prioritari, da raggiungere attraverso l'implementazione di adeguate linee di policy: - la conservazione della biodiversità e del paesaggio agrario; - la tutela e la diffusione dei sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico; - la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde; - la riduzione dei gas serra; - la tutela del territorio. Inoltre, nonostante negli altri assi non vengano individuati obiettivi ambientali specifici, il PSR della Campania individua le seguenti priorità di carattere trasversale: - risparmio energetico e diffusione dell'utilizzo di energie rinnovabili; - risparmio delle risorse idriche; - cura e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. Il perseguimento di tali priorità è conseguito attraverso l'implementazione di meccanismi premiali in sede di valutazione delle istanze (Assi 3 e 4) e attraverso l'obbligo per gli interventi di ammodernamento e/o di diversificazione delle aziende agricole, forestali e della trasformazione agroalimentare di prevedere investimenti mirati alla cura e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio ed al perseguimento di almeno una delle su indicate priorità di risparmio, in misura complessivamente non inferiore al 20% della spesa ammissibile (Asse 1). Inoltre, il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'agricoltura e della silvicoltura rappresenta una delle azioni chiave individuate per l'Asse 1.
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 – Delibera di Giunta Regionale n.1921 del 9 novembre 2007 (BURC Numero Speciale del 23 novembre 2007): di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007)4265 dell' 11 settembre 2007, con la quale ha adottato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013.	Il P.O.R. Campania FESR 2014-2020 costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Campania. L'obiettivo globale del Programma – coerentemente con le indicazioni e i principi comunitari e nazionali – è quello di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile della Campania, incrementando il Prodotto Interno Lordo (PIL) e i livelli occupazionali, attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale. La strategia di intervento proposta si basa su quattro orientamenti principali: - concentrazione degli interventi e dei soggetti della programmazione (il 40% delle risorse complessivamente disponibili sarà riservato alle priorità "Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani", "Reti e collegamenti per la mobilità", e "Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competiitvità" ed inoltre il 40% delle risorse sarà assegnato ai Grandi Programmi); - programmazione partecipata e sviluppo locale (il Programma intende promuovere un modello basato su valorizzazione di identità locali e produzione di beni di utilità collettiva, superando impostazioni basate sulla realizzazione di opere "locali" e sulla rappresentazione di interessi localistici); - integrazione programmatica e finanziaria (perseguita attraverso la definizione e l'attuazione di una strategia unitaria di sviluppo regionale, che utilizzerà le opportunità derivanti dall'integrazione delle varie fonti di finanziamento aggiuntive comunitarie (Fondi Strutturali, FEASR e FEP), nazionali (FAS), nonché risorse ordinarie del bilancio regionale. In secondo luogo, è prevista l'integrazione tra i diversi

	programmi che agiscono nell'ambito della politica di coesione comunitaria, nazionali (PON), interregionali (POI) e regionali (POR FEASR e POR FSE); - concertazione ('importanza assegnata al partenariato nella programmazione 2014-20 è dimostrata dal suo coinvolgimento nella definizione delle ipotesi di Grandi Progetti che saranno concertate). Inoltre, il POR attribuisce un ruolo centrale all'innalzamento della qualità dei servizi per i cittadini e per le imprese, in coerenza con la politica del Mezzogiorno prevista dal QSN. La strategia di sviluppo del POR si concretizza attraverso 7 assi strategici prioritari: - l'Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica - è incentrato sugli interventi afferenti l'uso sostenibile delle risorse ambientali e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali per lo sviluppo; - l'Asse 2 - Competitività del sistema produttivo regionale - racchiude le azioni riguardanti la promozione della ricerca e dell'innovazione e la competitività dei sistemi produttivi, comprendendovi inoltre le priorità per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrazione degli investimenti; - l'Asse 3 - Energia - si concentra sulla riduzione del deficit energetico e la promozione di fonti rinnovabili; - l'Asse 4 - Accessibilità e trasporti - riguarda le operazioni coerenti con la realizzazione di reti e collegamenti infrastrutturali; - l'Asse 5 - Società dell'Informazione - comprende le azioni a favore della diffusione della Società dell'Informazione, sia in termini infrastrutturali che per l'erogazione di servizi innovativi a vantaggio della cittadinanza e del tessuto produttivo; - l'Asse 6 - Sviluppo urbano e qualità della vita - contiene le azioni pertinenti con le priorità di inclusione sociale e qualità della vita e di attrattività delle città e sistemi urbani; - l'Asse 7 - Assistenza tecnica e cooperazione - promuove le attività di assistenza tecnica volte a migliorare l'attuazione del Programma e la cooperazione territoriale interregionale per favorire l'apertura internazionale della Campania. Tali Assi si declinano ulteriormente in obiettivi specifici ed obiettivi operativi, sino ad arrivare alle attività ed ai progetti che possono essere finanziati. Infine, con specifico riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito dell'Asse 1 sono definite alcune priorità di interventi di tutela, ed in particolare: - il risanamento ambientale, che si pone l'obiettivo di potenziare l'azione di bonifica dei siti inquinati, elevare la qualità delle acque e promuovere la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; - il contrasto ai rischi naturali con la finalità di garantire un efficiente sistema di prevenzione e mitigazione dei rischi di origine naturale; - la promozione della rete ecologica regionale nell'ottica di uno sviluppo eco-compatibile con l'obiettivo di preservare le risorse naturali, ampliare l'interconnessione del patrimonio naturalistico e migliorare l'attrattività dei territori protetti; la riduzione del deficit energetico col precipuo obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, contenere la domanda attraverso l'ottimizzazione degli usi finali e attribuire priorità alla produzione e all'uso di ener(ia generata da fonti rinnovabili
La nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020	Europa 2020 contiene la nuova strategia per la crescita dell'Unione europea, attraverso la quale si intende colmare le lacune dell'attuale modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico. In tal senso la strategia proposta mira a una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività dell'industria; e solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. Per dare maggiore concretezza alle priorità proposte, l'UE si è data cinque obiettivi da realizzare entro la fine del 2020; essi riguardano: 1. **Occupazione** **O**innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 2. **R&S** **O**aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 3. **Cambiamenti climatici /energia** **O**riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 ○ 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili **O**aumento del 20% dell'efficienza energetica 4. **Istruzione** **O**riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10% **O**aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 5. **Povertà / emarginazione** **O**almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno La strategia proposta indica anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali potranno sostenere reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse.

Dopo aver elencato i Piani Sovraordinati è possibile procedere all'analisi dell'interazione tra il Puc di Piaggine ed i piani e programmi pertinenti e rilevanti.

RAPPORTO ED INTERAZIONE TRA IL PUC ED I RICHIAMATI

Di seguito gli obiettivi/strategie del Piano Urbanistico Comunale di Piaggine vengono messi in relazione con gli obiettivi presenti nei piani sovraordinati e settoriali di livello regionale, nella cosiddetta "analisi di coerenza esterna".
Il fine dell'analisi di coerenza esterna è proprio quello di verificare interazioni, integrazioni e compatibilità tra obiettivi. La coerenza esterna è stata analizzata mediante un sistema matriciale: nella matrice sono stati incrociati gli obiettivi di Piano (nelle righe) con gli obiettivi degli altri piani (nelle colonne) e valutati secondo la seguente legenda:

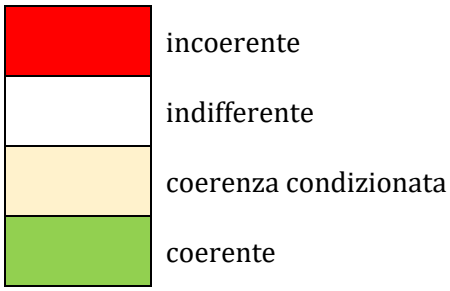

Figura 1 - Legenda valutazione di coerenza

La prima fase del processo di valutazione ha lo scopo di assicurare la sostenibilità della politica di piano attraverso la verifica di coerenza dei suoi elementi costitutivi con gli indirizzi globali e locali di sostenibilità ambientale promossi dagli strumenti di governo del territorio ad esso sovraordinati ovvero tra gli Obiettivi specifici del Piano e gli Obiettivi globali di Sostenibilità ambientale. La matrice di analisi conseguente, che pone in relazione gli OS (righe della matrice), definiti dalle linee strategiche dei piani e programmi a carattere comunitario, nazionale e regionale (Piani Settoriali, Piani Regionali, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani di Bacino, Piani di Parco, etc.) con quelli specifici del piano oggetto di valutazione (OP, colonne della matrice) attraverso una scala di giudizio di tipo ordinale a quattro categorie: incoerente, indifferente, coerenza condizionata, coerente.
Attraverso questa prima matrice si è in grado di valutare l'importanza, nell'ottica dello sviluppo sostenibile generale del Piano proposto Il confronto tra gli obiettivi generali del piano e gli obiettivi ambientali di riferimento mostra una generale coerenza, con nessun caso di contrasto e un numero limitato di casi di coerenza condizionata, ovvero da valutare con una maggiore attenzione.
Gli obiettivi di Piano che mostrano delle possibili criticità nella loro coerenza con gli obiettivi di riferimento sono quelli riferibili allo sviluppo sociale ed economico legato alla qualificazione delle attività economiche e degli insediamenti in senso ambientale.
Viene demandato alla valutazione degli effetti derivanti dalle politiche in cui tali obiettivi si concretizzano e alla verifica di coerenza interna il controllo puntuale in modo da ricondurre i contenuti del Piano alla piena rispondenza agli obiettivi di sostenibilità.

Q1 – Quadro delle reti							
Rete Ecologica Regionale (RER)							
Obiettivi specifici	1 – Evitare fenomeni di frammentazione, che costituiscono uno dei principali fattori di degrado non solo del paesaggio ecologico ma anche del paesaggio visivo	2 – Integrare diverse tipologie connettive, pur conservando gli esclusivi attributi funzionali e coinvolgendo tutti gli spazi territoriali ancora suscettibili di ruoli biologici come aree protette a vario titolo, acque superficiali, siti diversi soggetti a norme di non trasformabilità, frammenti di territorio con utilizzazioni ecocompatibili (boschi, incolti, ecc.), in modo da ottenere configurazioni geografiche continue o puntualmente diffuse	3 – Ricercare forme di recupero e tutela del territorio degradato e/o vulnerabile	4 – Collegare la tutela delle risorse naturali non rinnovabili a quella delle risorse culturali (i paesaggi umani, come i centri urbani e gli spazi rurali) anch'esse non rinnovabili, attraverso il recupero e la riqualificazione del costruito e la regolamentazione dell'espansione edilizia	5 – Incentivare l'agricoltura per contribuire alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione dei paesaggi e dell'ambiente, favorendo la salvaguardia della biodiversità vegetazionale e faunistica, la gestione integrata dei biotopi, nonché la conservazione del suolo e della qualità delle risorse idriche	6 – Garantire la conservazione ed il potenziamento dell'identità dei paesaggi, dei territori ad alta naturalità e dei sistemi territoriali di sviluppo campani e, nel contempo, conservare e potenziare il livello di biodiversità all'interno della regione attraverso un corretto modello di gestione del territorio	7 – Valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale, anche attraverso il recupero e l'implementazione della naturalità del territorio, con l'eliminazione dei detrattori ambientali

Valorizzazione del centro storico							
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti							
Espansione urbana controllata							
Potenziamento degli standard urbanistici							
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa							
Valorizzazione forestale e naturalistica							
Protezione del territorio rurale							
Mitigazione dei rischi naturali							

Q1 – Quadro delle reti
Rete del Rischio Ambientale (RA)

Obiettivi specifici	1 – Perseguire la mitigazione del rischio ambientale ed una corretta destinazione d'uso del territorio, identificando le potenziali situazioni di rischio al fine di prevenirne il verificarsi o di ridurne l'impatto qualora una di esse dovesse accadere	2 – Quantificare il rischio ambientale che consente una pianificazione consapevole, in modo da confrontare sistematicamente lo stato e l'evoluzione del sistema ambientale in esame con un prefissato obiettivo di riferimento, generalmente identificabile in accettati criteri di rischio tollerabile	3 – Evitare che gli eventi derivanti da sorgenti di rischio naturali, che hanno una concausa negli interventi antropici, non determinino perdite umane e mantengano a livelli accettabili i danni economici, anche riducendo la pericolosità per le sorgenti di rischio antropiche, evitando il verificarsi di eventi disastrosi e riducendo la probabilità di accadimento a valori inferiori al livello di rischio accettabile
Valorizzazione del centro storico			
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti			
Espansione urbana controllata			
Potenziamento degli standard urbanistici			
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa			
Valorizzazione forestale e naturalistica			
Protezione del territorio rurale			
Mitigazione dei rischi naturali			

Q1 – Quadro delle reti

Rete delle Interconnessioni (RI) -1						
Obiettivi specifici	1 – Garantire l'accessibilità per le persone e le merci all'intero territorio regionale, con livelli di servizio differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche delle singole aree, puntando sulla capacità delle infrastrutture di creare valore	2 – Perseguire il riequilibrio modale sul versante del trasporto urbano e metropolitano realizzando infrastrutture per il trasporto rapido di massa in sede propria, nonché, con riferimento al trasporto interurbano regionale su ferro e su strada, definendo gli itinerari ed i nodi di interscambio	3 – Ridurre la congestione nelle aree urbane e metropolitane e promuovere la riqualificazione delle aree urbane periferiche e delle aree dismesse	4 – Migliorare l'interconnessione dei sistemi territoriali di sviluppo con quelli nazionali ed internazionali	5 – Rendere accessibili le aree marginali, i sistemi economici sub-provinciali, le aree di pregio culturale e paesaggistico, le aree produttive	6 – Permettere l'accessibilità dei poli di attrazione provinciali, nonché di quelli sub-provinciali per il sostegno allo sviluppo territoriale equilibrato e policentrico, in un'ottica di rete pluriconnessa e di interconnessione tra le diverse reti modali per riequilibrare l'attuale struttura prevalentemente radiocentrica delle infrastrutture e dei servizi di trasporto
Valorizzazione del centro storico						
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti						
Espansione urbana controllata						
Potenziamento degli standard urbanistici						
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa						

Valorizzazione forestale e naturalistica						
Protezione del territorio rurale						
Mitigazione dei rischi naturali						

Q1 – Quadro delle reti						
Rete delle Interconnessioni (RI)-2						
Obiettivi specifici	7 – Garantire l'accessibilità dei servizi a scala regionale, con una rete trasportistica di migliore qualità, anche alle persone con ridotta capacità motoria	8 – Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto, riducendo consumi energetici, emissioni inquinanti ed altri impatti sull'ambiente	9 – Assicurare al sistema infrastrutturale elevata potenzialità ed affidabilità e bassa vulnerabilità, in maniera particolare nelle aree a rischio, aumentando la sicurezza e riducendo l'incidentalità, in particolare sulla rete stradale	10 – Garantire maggiore qualità ai servizi di trasporto collettivo	11 – Garantire l'accesso ai servizi di trasporto alle fasce sociali deboli	12 – Valorizzare la mobilità debole al fine di incentivare una mobilità alternativa efficiente e decongestionante, capillare, ecologica e collegata ai percorsi turisticiuna mobilità alternativa efficiente e decongestionante, capillare, ecologica e collegata ai percorsi turistici
Valorizzazione del centro storico						

Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti						
Espansione urbana controllata						
Potenziamento degli standard urbanistici						
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa						
Valorizzazione forestale e naturalistica						
Protezione del territorio rurale						
Mitigazione dei rischi naturali						

Q5 – Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di "buone pratiche"					
Obiettivi specifici	1 – Conferire carattere di competitività ai sistemi territoriali di sviluppo, in modo che essi possano costituire gli ambiti adeguati per sostenere l'impegno dell'innovazione economica, sociale ed amministrativa	2 – Attuare la perequazione urbanistica (come strumento alternativo all'esproprio), che attraverso l'istituto del comparto urbanistico consenta di coinvolgere i privati nell'attuazione dei piani, al contempo eliminando le maggiori disparità di trattamento tra i proprietari fondiari	3 – Attuare la compensazione ambientale e del potenziale ecologico-ambientale, in modo da collegare ogni trasformazione urbanistica a concreti interventi di miglioramento qualitativo delle tre risorse ambientali fondamentali (aria, acqua e suolo), affinché sia garantito un processo naturale di rigenerazione o	4 – Diffondere la conoscenza e la promozione del sistema produttivo locale, favorendo le dinamiche di crescita del territorio e promuovendo partenariati economico-sociali su base locale per sostenere l'incremento dell'occupazione	5 – Valorizzare i processi di programmazione per lo sviluppo in atto, assecondando la tendenza alla aggregazione sovracomunale dei comuni

			autorigenerazione delle risorse stesse		
Valorizzazione del centro storico					
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti					
Espansione urbana controllata					
Potenziamento degli standard urbanistici					
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa					
Valorizzazione forestale e naturalistica					
Protezione del territorio rurale					
Mitigazione dei rischi naturali					

Obiettivi specifici	1 – Costruire la rete ecologica e promuovere la difesa della biodiversità	2 – Valorizzare e sviluppare i territori marginali	3 – Riqualificare e salvaguardare i contesti paesistici di eccellenza	4 – Valorizzare il patrimonio culturale ed il paesaggio	5 – Recuperare le aree dismesse ed in via di dismissione
Valorizzazione del centro storico					
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti					
Espansione urbana controllata					
Potenziamento degli standard urbanistici					
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa					
Valorizzazione forestale e naturalistica					
Protezione del territorio rurale					
Mitigazione dei rischi naturali					

Obiettivi del Piano Regionale di Tutela delle Acque			
Obiettivi specifici	1 – Mantenere o raggiungere, per i corpi idrici significativi e sotterranei, l'obiettivo di qualità ambientale orrispondente allo stato di "buono" come definito dall'Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999	2 – Mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito dall'Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999	3 - Mantenere o raggiungere, per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 152/1999, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente

Valorizzazione del centro storico			
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti			
Espansione urbana controllata			
Potenziamento degli standard urbanistici			
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa			
Valorizzazione forestale e naturalistica			
Protezione del territorio rurale			
Mitigazione dei rischi naturali			

Obiettivi del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria

Obiettivi specifici	1 – Conseguire, nelle zone definite di "risanamento", il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria, stabiliti dalle più recenti normative europee, con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10µm, benzene	2 – Evitare, nelle zone definite di "mantenimento", il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10µm, benzene	3 – Contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca	4 – Conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione	5 – Conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante	6 – Contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto
Valorizzazione del centro storico						
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti						
Espansione urbana controllata						
Potenziamento degli standard urbanistici						
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa						
Valorizzazione forestale e naturalistica						

Protezione del territorio rurale						
Mitigazione dei rischi naturali						

Obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti							
Obiettivi specifici	1 – Prevenire la produzione di rifiuti urbani e riutilizzare i beni prodotti	2 – Massimizzare la raccolta differenziata e migliorare la fase di conferimento	3 – Incrementare il riciclo ed il recupero dei rifiuti urbani	4 – Valorizzare la frazione organica dei rifiuti urbani	5 – Ridurre il ricorso all'utilizzo delle discariche	6 – Calibrare la dotazione impiantistica sul territorio, anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili per la gestione dei rifiuti	7 – Promuovere l'autosufficienza, la specializzazione territoriale e l'integrazione funzionale nelle attività di gestione dei rifiuti
Valorizzazione del centro storico							
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti							
Espansione urbana controllata							
Potenziamento degli standard urbanistici							
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa							
Valorizzazione forestale e naturalistica							

Protezione del territorio rurale							
Mitigazione dei rischi naturali							

Obiettivi del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti Speciali					
Obiettivi specifici	1 – Prevenire sia qualitativamente che quantitativamente i rifiuti prodotti attraverso l'indicazione delle modalità e dei processi di riduzione alla fonte della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali	2 – Sviluppare azioni di recupero e riutilizzo all'interno dei cicli di produzione, anche attraverso incentivi all'innovazione tecnologica e/o accordi o contratti di programma o protocolli d'intesa sperimentali	3 – Innescare rapporti orizzontali tra industrie ed attività economiche diverse, finalizzati a massimizzare le possibilità di "recupero reciproco" degli scarti prodotti, secondo i principi dell'ecologia industriale	4 – Sviluppare azioni per l'adeguamento e la realizzazione di una rete impiantistica integrata e coordinata di trattamento e smaltimento tesa a minimizzare il trasporto e l'esportazione (in altre regioni o in altri paesi) dei rifiuti speciali, e conseguentemente, a ridurre gli impatti ambientali e sanitari ed a rendere la gestione dei rifiuti speciali economicamente più sostenibile per l'apparato produttivo campano	5 – Definire criteri di localizzazione per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trattamento e verificare, in base a tali criteri, quelli esistenti
Valorizzazione del centro storico					
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti					
Espansione urbana controllata					

Potenziamento degli standard urbanistici					
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa					
Valorizzazione forestale e naturalistica					
Protezione del territorio rurale					
Mitigazione dei rischi naturali					

Obiettivi del Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati				
Obiettivi specifici	1 – Raccogliere e sistematizzare i dati esistenti sulle diverse matrici ambientali	2 – Valutare il rischio di inquinamento per l'ambiente naturale, il territorio urbanizzato ed il danno per la salute pubblica	3 – Attuare la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti per i quali si registra il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabile di sostanze inquinanti	4 – Attuare la messa in sicurezza dei siti contaminati laddove i valori di concentrazione limite accettabile di sostanze inquinanti non possono essere raggiunti, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili
Valorizzazione del centro storico				
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti				
Espansione urbana controllata				

Potenziamento degli standard urbanistici				
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa				
Valorizzazione forestale e naturalistica				
Protezione del territorio rurale				
Mitigazione dei rischi naturali				

Obiettivi del Piano Regionale Forestale Generale					
Obiettivi specifici	1 – Tutelare, conservare e migliorare gli ecosistemi e le risorse forestali	2– Migliorare l'assetto idrogeologico e conservare il suolo	3 – Conservare e migliorare i pascoli montani	4 – Conservare e sviluppare adeguatamente le attività produttive	5 – Conservare e sviluppare adeguatamente le condizioni socioeconomiche
Valorizzazione del centro storico					
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti					
Espansione urbana controllata					

Potenziamento degli standard urbanistici					
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa					
Valorizzazione forestale e naturalistica					
Protezione del territorio rurale					
Mitigazione dei rischi naturali					

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare e verificare le modalità secondo le quali il Puc, in riferimento alle sue specifiche attribuzioni e competenze, ha fatto propri ed ha perseguito gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale e, più in generale, in che modo il Piano ha preso in considerazione la questione ambientale nella definizione dei propri obiettivi, delle proprie strategie ed azioni di intervento.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Gli "obiettivi di protezione ambientale" sono rilevanti in base alle questioni elencate alla lettera f) dell'allegato I alla Direttiva europea, ovvero quale scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente (ovvero sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori), compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

A scopo esemplificativo, si riportano, per macrotematiche, i principali obiettivi stabiliti nelle convenzioni internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale rilevante.

*Con riferimento alla **componente Salute umana***	
Documenti di riferimento	
- Progetto "Health 21" dell'O.M.S., maggio 1998 - Strategia Europea Ambiente e Salute, COM (2003) 338 - Piano di Azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-10 - Piano Sanitario Nazionale 2010/2012, Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, Bozza - Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione Campania - Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 "Piano Regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009" - Legge Regionale del 28 novembre 2008 n. 16 "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo" - Piano Regionale Ospedaliero in coerenza con il piano di rientro e Programmazione rete ospedaliera della Provincia di Salerno pubblicto sul BURC n. 65 del 28.09.2010	
Obiettivi di protezione ambientale individuati	
Sa1	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
Sa2	Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
Sa3	Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale
Sa4	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria

Con riferimento alla ***componente Suolo***

Documenti di riferimento

- Convenz. Nazioni Unite per combattere la desertificazione
- Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) - Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004)
- Comunicazione della Commissione "Verso una Strategia Tematica per la Protezione del Suolo" COM (2002)179 definitivo Direttiva 2000/60/CE
- VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di intervento "protezione del suolo")
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Circolare n.1866 del 4 luglio 1957 "Censimento fenomeni franosi"
- Legge n.183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
- Legge n.267 del 3 agosto 1998 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
- disastri franosi nella regione Campania"
- D.M. n.471 del 25 ottobre 1999 "Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
- ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni"
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 "Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
- ORDINANZA n.3274 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 (pubb. sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.105 del 8-5-2003) "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- ORDINANZA n.3316 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 ottobre 2003 – "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003"
- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale
- D.M. 14.01.2008 (pub. sulla G.U. n.29 del 04.02.2008), "Norme tecniche per le costruzioni"
- Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 "Norme in materia di difesa del suolo"
- D.G. Regione Campania n.5447 del 7/11/2002 "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania"

Obiettivi di protezione ambientale individuati	
Su1	Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli
Su2	Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, la desertificazione e l'erosione costiera, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile
Su3	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
Su4	Favorire la conservazione e l'aumento della superficie forestale, in considerazione della funzione delle foreste rispetto all'assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il fenomeno degli incendi
Su5	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazioni ed all'edilizia in generale

Con riferimento alla ***componente Acqua***

Documenti di riferimento

- Convenzione di Barcellona - Decisione 77/585/EEC
- Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Convenzione di Ramsar sulle zone umide
- Direttiva 91/676/CE "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole"
- Direttiva 91/271/CEE "Acque reflue"
- Direttiva 96/61/CEE "IPPC"
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Decisione n.2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE
- Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
- D.Lgs 275/93, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
- Decreto Legislativo 152/99, attuato dal DM 185/2003 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
- Delibera di Giunta n.700 del 18 febbraio 2003 - Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi
- dell'art. 19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)
- APQ Regione Campania "Ciclo integrato delle acque"

Obiettivi di protezione ambientale individuati	
Ac1	Proteggere il Mar Mediterraneo dall'inquinamento marino
Ac 2	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
Ac3	Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
Ac4	Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque
Ac5	Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque

Con riferimento alla ***componente Atmosfera e Cambiamenti climatici***
Documenti di riferimento
Aria - UNFCCC, Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici - Rio de Janeiro 1992 - Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997 - Strategia Tematica sull'Inquinamento Atmosferico - COM (2005)446 Piano d'Azione per le biomasse – COM (2005)628 - Fissa le - misure per promuovere ed incrementare l'uso delle biomasse nei settori del riscaldamento, dell'elettricità e dei trasporti - Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 - Limitazione delle emissioni di CO2 tramite il miglioramento dell'efficienza - energetica - Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento atmosferico (prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso) - Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente - Direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999 - Discendono dalla direttiva quadro 96/62/CE e stabiliscono sia gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati membri devono adottare per le misure delle concentrazioni di

inquinanti, compresi l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di campionamento e misura

- Direttiva 2000/69/CE del 13 dicembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
- Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
- Direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 - Limiti nazionali di emissione in atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, componenti organici volatili, ammoniaca
- Direttiva 2002/3/CE del 9 marzo 2002, relativa all'ozono nell'aria
- Direttiva 2003/30/CE 8 maggio 2003 (GU L 123 del 17.5.2003) - Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; istituisce dei "valori di riferimento" per i biocarburanti pari al 2% della quota di mercato nel 2005 e al 5,75% nel 2010
- Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
- Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
- Decisione 2003/507 - Adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (L'obiettivo del Protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili prodotti da attività antropiche)
- Regolamento 850/2004 Inquinanti Organici Persistenti (POPs) (Scopo del Regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti)
- Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Istituzione del meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
- Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 - Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, definisce in particolare gli obiettivi relativi al PM2,52
- D.P.C.M. 28 marzo 1983 (G.U. n. 145 del 28/5/83) - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
- D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n. 290 S.O. n. 159 del 13/12/94) - Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
- Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del Protocollo di Kyoto - L'obiettivo italiano è quello di raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari al 93,6% rispetto a quelle del 1990, corrispondenti a una riduzione del 6,4%

- Delibera CIPE n.123/2002 - Approvazione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra
- D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del 13/4/2002) - Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio
- D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della salute) n.261 del 1° ottobre 2002 (G.U. n. 272 del 20/11/2002) - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi
- Decreto 23 febbraio 2006 - Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
- D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
- Decreto 18 dicembre 2006 - Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012
- D. Lgs 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa-, pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010
- Delibera Regione Campania n.4102 del 5 agosto 1992 - Fissazione dei valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione
- Delibera Regione Campania n.286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in materia di emissioni in atmosfera
- Deliberazione Regione Campania n.167 del 14 febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 ottobre 2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità dell'aria-ambiente - Approva gli elaborati "Valutazione della Qualità dell'aria ambiente e Classificazione del territorio regionale in Zone e Agglomerati" e "Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria in Campania"
- Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale Deliberazione di Giunta Regionale n.1318 del 1° agosto 2006 - Individua gli obiettivi di politica energetica regionale e di produzione da fonti rinnovabili al 2015
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria pubblicato sul BURC della Regione Campania del 5/10/07.

Energia e risparmio energetico

- Libro bianco "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili"
- Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP)
- Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"
- Libro verde: "Efficienza energetica - fare di più con meno"

- Piano d'azione per la biomassa. COM (2005)628 del 7 dicembre 2005
- Strategie dell'unione europea per i biocarburanti. COM (2006) 34 del 8 febbraio 2006
- Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso raggiunto una materia di utilizzo di biocarburanti e di altri carburanti
- energeticamente rinnovabili negli stati membri dell'UE. COM (2006) 845 del 10 gennaio 2007
- Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le risorse energetiche rinnovabili nel 21°secolo: costruire un avvenire più duraturo. COM (2006) 848 del 10 gennaio 2007
- Piano d'azione del Consiglio europeo (2007/2009) - Politica Energetica per l'Europa (PEE). Allegato 1 alle "Conclusioni della presidenza", Bruxelles, 8-9 marzo 2007
- Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili
- Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici
- Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti
- Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading
- Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione
- Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
- Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
- Piano Energetico Nazionale (PEN)
- Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili
- Delibera CIPE del 19/11/98 n.137 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"
- Delibera CIPE del 19/12/02, n.123 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni. dei gas serra"
- Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione Legge 9/91 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
- Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"
- D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento
- delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"
- D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"

- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 “Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell’articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79”
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 “Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas”
- Deliberazione Autorità per l’energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 “Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999, concernente “direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”
- Legge 120/2002 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
- climatici, fatto a Kyoto l’ 11 dicembre 1997”
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
- elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
- Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.” e “Nova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.”
- Decreto legge 12 novembre 2004, n.273. “Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea”
- Legge 239/04 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
- Legge n.316 del 30/12/2004 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante
- disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)
- Decreto Legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei
- biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005. "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005. "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239."
- Decreto Legge 10 gennaio 2006 n° 2. "Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. "Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005,
- n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n°20. "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
- CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005
- n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007. "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaca della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n°387"
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi ell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296
- Le linee guida varate in attuazione del DM 26 giugno 2009 sul rendimento energetico in edilizia
- Lr 1/2011 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)".
- Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici – Protocollo Itaca sintetico 2009, come previsto dalla Lr 1/2011

Inquinamento elettromagnetico

- Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 - Comunicazioni mobili e personali
- Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge n.36 del 22/02/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)
- Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) (Deliberazione n. 15/03/CONS su GU n.43 del 21/2/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28/8/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti (GU n. 200 del 29/8/ 2003)
- Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)
- Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica" (GU n. 289 del 13/12/2003)
- Decreto Legislativo n.387 del 29/12/03 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge regionale 24.11.2001, n. 13: Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti (B.U.R.C. Speciale, del 29 novembre 2001)
- Legge regionale 24.11.2001, n. 14: Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni (BURC speciale del 29 novembre 2001).
- Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)
- Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n. 2006 L.R. 24/11/01 n. 14 –Modifiche ed integrazioni al documento approvato
- con deliberazione di G.R. n. 3202/02"
- Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n. 3864 L.R. 14701 e D. Lgs. 259/03 "codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni B.U.R.C. n. 7 del 16 febbrio 2004

Inquinamento acustico

- Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
- Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione
- Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 - Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 - Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità
- Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 - Determinazione e gestione del rumore ambientale
- Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
- rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
- D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge n.447 del 26/10/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.R. n.496 del 11/12/97 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
- D.P.R. n.459 del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia
- di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- D.M. del 03/12/99 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
- D.P.R. n.476 del 09/11/99 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni
- D.M. del 13/04/00 - Dispositivi di scappamento delle autovetture
- Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- DPR n.142 del 30/03/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- Decreto Legislativo n.13 del 17/01/05 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari
- Decreto Legislativo n.194 del 19/08/05- Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005). Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)
- Delibera G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95 - Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 1° marzo 1991 Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 - Procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98

- Delibera G.R. Campania del 01/08/2003 N. 2436 Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali

Inquinamento luminoso

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).
- Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici" (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002

Obiettivi di protezione ambientale individuati	
Ar1	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
Ar2	Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink)
Ar3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Ar4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
Ar5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
Ar6	Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente

Con riferimento alla ***componente Biodiversità ed Aree Naturali Protette***

Documenti di riferimento

- Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (FAO, inizio anni '90)
- Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro 1992
- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

- Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture (1996, Leipzig, Germania)
- Strategia comunitaria per la diversità biologica (COM (98) 42)
- International treaty on plant genetic resources for food and agriculture (FAO, 2001)
- COM (2006) 216 halting the loss of biodiversity by 2010 — and beyond.
- Legge n.394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle aree protette e Legge Regionale n.33 del 1° settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania
- D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale

Obiettivi di protezione ambientale individuati

B1	Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio)
B2	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
B3	Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
B4	Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive
B5	Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche
B6	Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
B7	Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali
B8	Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi

Con riferimento alla ***componente Rifiuti e Bonifiche***

Documenti di riferimento

Rifiuti

- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
- Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi
- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti

- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai rifiuti
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
- Decreto Legislativo n.36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale. - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e alla Finanziaria 2007
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
- L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"
- Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno Anni 2010 – 2013 Decreto n.171 del 30 Settembre 2010

Bonifiche

- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Decreto 25 ottobre 1999, n.471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e succ. m. ed i.
- D.M. 18 settembre 2001, n.468: Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale.

Obiettivi di protezione ambientale individuati	
RB1	Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
RB2	Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma
RB3	Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
RB4	Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul territorio

Con riferimento alla ***componente Paesaggio e Beni Culturali***

Documenti di riferimento

- Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979);
- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
- Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992).
- Direttiva sulla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (92/43/CEE);
- Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Postdam, 10/11 maggio 1999
- Risoluzione del Consiglio relativa ad una "Strategia forestale per l'Unione europea" (1999/C 56/01);
- Comunicazione della Commissione sulla "Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa" (COM/2000/547);
- Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze, 20/10/2000;
- "Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (COM/2001/31);
- Comunicazione della Commissione "Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM/2005/670)
- Comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano" (COM/2005/718);
- Regolamento del Consiglio sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale" (n.
- 1698/2005);
- Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007– 2013 (n. 5966/06);
- proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo (COM/2006/232).
- Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge6/7/2002 n.137, integrato e modificato con i DD.Lgs. n.156 e 157 del 24/03/2006 e con i DD.Lgs. n.62 e 63 del 26/03/2008

- Legge n.14 del 9/01/2006 "Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20/10/2000"
- Delibera di G.R. n°1475 del 14 novembre 2005, con cui viene siglato un Accordo con i principali enti ed organismi pubblici
- competenti per l'attuazione della CEP in Campania (documento conosciuto anche sotto il nome di Carta di Padula);
- Delibera di G.R. n.1956 del 30 novembre 2006 "L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale – Adozione" alla quale sono allegate le "Linee guida per il paesaggio"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

PB1	Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano
PB2	Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
PB3	Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici
PB4	Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate
PB5	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione
PB6	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti.

Con riferimento alla ***componente Ambiente Urbano***

Documenti di riferimento

- Agenda 21 – UNCED - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, Rio De Janeiro, 4 giugno 1992
- Comunicazione della Commissione COM (2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 febbraio 2004
- Comunicazione della Commissione COM (2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 gennaio 2006
- Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 26 settembre 2006

Obiettivi di protezione ambientale individuati

AU1	Promuovere - per l'area Metropolitana e le principali città e/o sistemi di centri urbani - l'adozione di adeguate misure, anche a carattere comprensoriale, per la Gestione Urbana Sostenibile nonché per il Trasporto Urbano Sostenibile, anche attraverso l'attivazione di processi partecipativi quali le Agende 21 Locali
AU2	Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
AU3	Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone pedonalizzate nei processi di riqualificazione ed espansione urbanistica
AU4	Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica.

L'Ambiente Urbano, data la complessa articolazione, ha numerosi ulteriori obiettivi di natura ambientale, riferibili a componenti quali:

- qualità dell'aria ed inquinamento atmosferico;
- inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- gestione dei rifiuti;
- gestione della rete idrica;
- sistema dei trasporti e della mobilità.

Pertanto, per l'individuazione di tali obiettivi, nonché dei relativi documenti di riferimento, si rimanda alleschede delle singole componenti ambientali sopra riportate.

Per la descrizione dello stato dell'ambiente, dovranno essere considerate le componenti elementari e le tematiche ambientali che più probabilmente potranno essere interessate dagli effetti del piano.

VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Nella matrice allegata è verificata la coerenza degli obiettivi del Piano rispetto agli obiettivi di protezione ambientale individuati e che di seguito si elencano.

Obiettivi di protezione ambientale	
Aria e clima	
Oa.1	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
Oa.2	Promuovere la forestazione e la gestione forestale sostenibile delle foreste esistenti per accrescere il sequestro del carbonio
Oa.3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Oa.4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
Oa.5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
Acqua	
Oa.6	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
Oa.7	Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
Oa.8	Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque
Oa.9	Adottare un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque
Suolo	
Oa.10	Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico e la desertificazione anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile
Oa.11	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione e all'edilizia in generale
Oa.12	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
Oa.13	Favorire la conservazione e l'aumento della superficie forestale, in considerazione della funzione delle foreste rispetto all'assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il fenomeno degli incendi
Biodiversità e aree protette	
Oa.14	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
Oa.15	Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
Oa.16	Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive
Oa.17	Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
Oa.18	Garantire l'adeguata gestione delle aree naturali protette
Oa.19	Assicurare la partecipazione equa e giusta ai benefici derivanti dall'uso e dalla valorizzazione delle risorse genetiche di origine agricola

Obiettivi di protezione ambientale	
Paesaggio e beni culturali	
Oa.20	Conservare e valorizzare la diversità paesaggistica e promuovere il recupero dei paesaggi degradati
Oa.21	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti
Oa.22	Migliorare lo stato delle conoscenze sul patrimonio storico-culturale e paesaggistico e dei processi che contribuiscono a preservarlo
Oa.23	Sensibilizzare, informare e formare i cittadini, le organizzazioni private e le autorità pubbliche al valore del patrimonio culturale e paesaggistico
Oa.24	Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate
Energia	
Oa.25	Favorire l'efficienza energetica e promuovere il contenimento dei consumi
Oa.26	Promuovere la produzione di energia da fonti rinovabili
Rifiuti e bonifiche	
Oa.27	Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
Oa.28	Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target normativi
Oa.29	Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
Oa.30	Razionalizzare la gestione dei rifiuti urbani e speciali, minimizzando il ricorso allo smaltimento in discarica e incrementando il recupero energetico
Oa.31	Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul territorio
Ambiente urbano	
Oa.32	Promuovere per le principali città e/o sistemi di centri urbani l'adozione di misure per la gestione urbana sostenibile nonché per il trasporto urbano sostenibile
Oa.33	Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
Oa.34	Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone pedonalizzate nei processi di riqualificazione ed espansione urbanistica
Oa.35	Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica
Salute umana	
Oa.36	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
Oa.37	Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
Oa.38	Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale
Oa.39	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria
Oa.40	Migliorare l'informazione sull'inquinamento ambientale e le conseguenze negative sulla salute

Figura 2 - Obiettivi di protezione ambientale

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DI PIANO E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Obiettivi e strategie del PUC		Obiettivi di protezione ambientale																																															
Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Area e clima					Acqua				Suolo				Biodiversità e aree protette					Paesaggio e beni culturali					Energia		Rifiuti e bonifiche					Ambiente urbano				Salute umana									
		Oa.1	Oa.2	Oa.3	Oa.4	Oa.5	Oa.6	Oa.7	Oa.8	Oa.9	Oa.10	Oa.11	Oa.12	Oa.13	Oa.14	Oa.15	Oa.16	Oa.17	Oa.18	Oa.19	Oa.20	Oa.21	Oa.22	Oa.23	Oa.24	Oa.25	Oa.26	Oa.27	Oa.28	Oa.29	Oa.30	Oa.31	Oa.32	Oa.33	Oa.34	Oa.35	Oa.36	Oa.37	Oa.38	Oa.39	Oa.40
Tutela ambientale	Valorizzazione forestale e naturalistica																																															
	Protezione del territorio rurale																																															
	Mitigazione dei rischi naturali																																															
RIQUALIFICAZIONE URBANA	Valorizzazione del centro storico																																															
	Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti																																															
	Espansione urbana controllata																																															
	Potenziamento degli standard urbanistici																																															
SVILUPPO TURISTICO	Turismo sostenibile e ospitalità diffusa																																															

Simbolo	Giudizio	Criterio
	Coerente	L'obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
	Coerenza condizionata	L'obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale con condizione
	Incoerente	L'obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
	Indifferente	Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obietti messi a confronto

	Popol. e salute umana	Sistema insediativo	Sistema socio economico	Aria e cambiamenti climatici	Acqua	Ecosistemi biodiversità flora e fauna	Suolo e sottosuolo	Rumori e vibrazioni	Campi elettr.	Rifiuti	Energia	Mobilità e trasp.	Patrimonio arch. storico, archeologico e
Valorizzazione del centro storico	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+
Riqualificazione dei tessuti edilizi recenti	+	+	+	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
Espansione urbana controllata	0	0	+	0	0	0	+	0	0	0	0	0	+
Potenziamento degli standard urbanistici	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
Turismo sostenibile e ospitalità diffusa	0	0	+	0	0	-	0	0	0	0	0	0	+
Protezione del territorio rurale	+	0	0	+	+	+	+	0	0	0	0	0	+
Valorizzazione forestale e naturalistica	+	0	0	+	+	+	+	0	0	0	0	0	+
Mitigazione dei rischi naturali	+	-	-	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0

Figura 3 - Matrice di coerenza tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi ambientali

ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC

Le disposizioni di cui ai paragrafi b), c), e d) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. ed i., recitano:

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

Nel procedimento di valutazione della sostenibilità delle scelte di Piano, la permanenza dello stato di fatto attuale, in assenza di evoluzioni territoriali e socio-economiche, assume il ruolo di termine di paragone.
Per la valutazione dello stato di attuazione della pianificazione vigente, si fa riferimento all'elaborato "Attuazione della strumentazione urbanistica vigente" nella quale si è graficizzato lo stato di attuazione della pianificazione vigente a scala comunale. In essa, per ciascuna delle previsioni del Prg vigente (zone omogenee e relative sottozone) si è determinato e rappresentato, con opportuni retini, il grado di attuazione.

MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lo scopo della lettera g) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE (Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.), a cui fa riferimento questo capitolo, è di garantire che il rapporto ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati.

Le misure previste e prescritte nel piano possono avere conseguenze negative sull'ambiente che devono, quindi, essere evidenziate.

VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

La formazione del Piano Urbanistico Comunale costituisce il momento cardine per la definizione dell'assetto urbanistico e delle prospettive di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del territorio comunale al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità.
La natura innovativa e complessa del nuovo strumento urbanistico introdotto dalla Legge Regionale 16/2004 "Norme sul Governo del Territorio" richiede, nella sua applicazione, un approccio interpretativo parimenti innovativo, un metodo di lavoro che operi attraverso fasi di lettura, descrizione e interpretazione dei fenomeni territoriali e insediativi; proprio per questo la metodologia di elaborazione del Piano è stata ispirata ai nuovi modelli di pianificazione, modelli per altro riconosciuti e prescritti dalla nuova legislazione urbanistica regionale.
Tale nuova e più aggiornata metodologia di piano si rivolge a definire scenari prospettici in grado di tener conto soprattutto delle compatibilità e delle suscettività territoriali, dalle quali fare scaturire un disegno di lungo periodo o atemporalizzato, fondato sulla sostenibilità delle trasformazioni indotte e sulla coerenza e razionalità interna dell'assetto delineato con caratteri non contingenti, ma appunto strutturali.
Sul versante delle connesse e necessarie indagini conoscitive preliminari al piano, si sono, pertanto, approfonditi e privilegiati gli aspetti di carattere ambientale ed insediativo e quelli della trama delle pianificazioni generali e settoriali vigenti o in itinere, ai fini della determinazione delle obiettive condizioni di attrattività o di condizionamento in grado di costituire una griglia di valutazione nei confronti delle scelte ubicazionali degli insediamenti e delle attività.
I valori riconosciuti dei luoghi, le risorse durevoli (e sostenibili) di un luogo, sono elementi su cui si sono sviluppate azioni di conservazione e tutela, ma anche di progettazione di nuove specificità e nuovi valori: un modello di sviluppo caratterizzato da un uso continuativo, rinnovabile e appropriato delle capacità di un territorio.
Nella valutazione del fabbisogno residenziale del Comune di Piaggine si è dovuto tener conto di quanto predisposto dal PTCP e dai Piani Sovraordinati.

Pertanto le alternative di piano sono condizionate a tali prescrizioni vincolanti per la localizzazione delle aree di trasformazione. Eventuali previsioni insediative, fatto salvo il rispetto delle disposizioni strutturali del Ptcp e dei criteri per la localizzazione degli interventi, sono subordinate alla effettiva verifica di stabilità nell'ambito della pianificazione comunale

(Puc) attraverso l'allegato studio geosismico di cui alla legge regionale 9/83, su cui è necessario acquisire il parere ex art. 15 della medesima legge ed ex art. 89 D.P.R. 380/2001 del competente Ufficio regionale del Genio Civile, nonché della competente Autorità di Bacino.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULL'AMBIENTE, LA SALUTE UMANA, IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO CULTURALE

Sulla base dell'analisi ambientale e delle tipologie di azioni messe in atto dal Piano nel prosieguo vengono valutate le possibili pressioni indotte dall'attuazione delle trasformazioni previste dal Piano Urbanistico. Se opportuno, vengono proposte misure di miglioramento ambientale. Al termine del paragrafo vengono inoltre riportate alcune indicazioni per la fase di cantierizzazione
delle opere.

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Il Piano Programmatico, in coerenza con le disposizioni strutturali ha suddiviso il territorio in zone omogenee individuando per ciascuna di esse le destinazioni d'uso, gli indici, i parametri edilizi ed urbanistici, gli standard urbanistici e gli interventi ammessi, compatibilmente con i vincoli di natura idrogeologica ed ambientale che insistono sul territorio.
Il PUC, al fine di rispondere alla domanda di servizi e all'esigenza di garantire lo sviluppo economico del comune, ha inoltre individuato i seguenti nuovi ambiti di trasformazione.

- Ambiti di trasformazione per attrezzature e servizi corrispondente alle Dotazioni territoriali di progetto;
- Ambiti di trasformazione produttiva corrispondente alle ZTO D2;

Nella componente programmatica non sono stati previsti 21 nuovi alloggi ed opere di rigenerazione urbana, pertanto risulta estremamente contenuto anche l'incremento delle emissioni in atmosfera imputabili all' ambito residenziale.

La seguente tabella sintetizza gli interventi ammessi nelle ZTO del PUC compatibilmente con i vincoli presenti nel territorio, in termini di:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Ristrutturazione urbanistica;
- Nuova costruzione

Tabella 2 – Interventi ammessi nelle zone e sottozone del Piano

	Manutenzione ordinaria e straodinaria	Restauro e risanamento	Ristrutturazion e edilizia	Ristrutturazion e urbanistica	Nuova costruzione
Individuazione e disciplina normativa della Zona A	●	●	●	●	

Individuazione e disciplina normativa della ZTO B	●	●	●		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO C					●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D1	●	●	●		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D2					●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO F	●	●	●		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E1	●	●	●		●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E2	●	●	●		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E3	●	●	●		●
Individuazione e disciplina normativa degli Standard urbanistici	●	●	●		
Individuazione e disciplina normativa degli Standard urbanistici di progetto					●

La realizzazione delle trasformazioni ammesse dal Piano può potenzialmente avere delle ripercussioni sulla componente "ambiente idrico, suolo e sottosuolo" in termini di:

- produzione di reflui e gestione delle acque meteoriche;
- incremento dei consumi idrici

Relativamente alla fase di esercizio, il carico indotto dall'insediamento di nuove funzioni comporterà inevitabilmente un incremento dei potenziali fattori di pressione sull'ambiente idrico per cui risulta fondamentale porre particolare attenzione alla gestione dei reflui.
La progettazione degli impianti e la gestione dei reflui imputabili all'insediamento delle nuove funzioni dovranno pertanto avvenire nel rispetto e tutela della risorsa idrica e a protezione delle acque sotterranee nonché nel rispetto delle normative vigenti in materia (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Piano di Tutela delle Acque Regionale). Per quanto riguarda l'allaccio alla rete fognaria pubblica, lo stesso dovrà essere configurato e realizzato in modo tale da escludere qualunque rischio di inquinamento per fuoriuscite di liquame. Dovranno inoltre essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
L'incremento dei consumi idrici rappresenta un impatto negativo di natura secondaria correlato alle trasformazioni ammesse dalla pianificazione urbanistica. Tale impatto può essere definito cumulativo, in quanto l'effetto complessivo determinato dalle previsioni urbanistiche è dato dalla somma degli effetti determinati dalle diverse trasformazioni ammesse (impatto cumulativo
additivo): il risultato va inoltre a sommarsi allo stato di fatto (consumi idrici registrati attualmente sul territorio). La durata dell'impatto, oltre che la sua entità, è da mettere in

relazione con l'utilizzo degli edifici (adibiti a diverse funzioni: residenza, attività commerciali, produttive, terziarie, turistiche etc.).
La regione Campania, con Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15. "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" riconosce l'acqua come "un bene collettivo di
origine naturale, che va tutelato ed utilizzato prioritariamente per le occorrenze della vita umana, nel rispetto degli altri bisogni della flora e della fauna presenti nel territorio regionale e dei diritti inviolabili spettanti alle generazioni future per la fruizione di un integro patrimonio ambientale". Al fine di assicurare l'approvvigionamento dell'acqua in tutta la Regione e di tutelare il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero quale condizione essenziale per la vita umana, la progettazione esecutiva degli interventi dovrà garantire il perseguimento dell'obiettivo di sostenibilità ambientale di risparmio idrico, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia. Dovranno quindi essere previste misure per il contenimento dei consumi idrici quali, a titolo esemplificativo:

- Impiego di sistemi per la raccolta, depurazione e riuso delle acque piovane o delle acque grigie (acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici, ecc.) per uso irriguo (irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive) o uso civile non potabile (lavaggio delle strade nei centri urbani; alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili; alimentazione degli impianti di scarico nei servizi igienici);
- Adozione di pratiche di risparmio dell'acqua (sciacquoni a basso flusso o a flusso differenziato; rubinetteria a basso consumo; docce a flusso ridotto; riduttori di flusso; frangigetto; riduttori di pressione; usi all'aperto: irrigazione programmata (timer elettrico); microirrigazione; irrigazione a goccia; ecc.

Si riporta di seguito un giudizio sull'impatto di tipo qualitativo (positivo, nullo, negativo) di ciascuna azione di Piano mediante la compilazione di una matrice di sintesi riportante in ascissa le azioni di Piano ed in ordinata le pressioni potenziali che scaturiscono dalle trasformazioni previste dal PUC:

	Impatto positivo
	Impatto nullo
	Impatto non significativo
	Impatto potenzialmente negativo. Per la minimizzazione dell'impatto il Rapporto Ambientale ha richiamato la normativa vigente in materia per la tutela delle componenti ambientali o per il contenimento degli impatti. Per alcune componenti ambientali il RA ha individuato opportune misure di mitigazione
• •• •••	I pallini riportati in ciascuna cella indicano il livello di impatto dell'azione di Piano dal più basso (1 pallino, •) al più alto (3 pallini, •••). Il diverso grado di impatto attribuito alle azioni è correlato alle potenzialità edificatorie associate alla specifica azione, sulla base della Normativa Tecnica Programmatica

	Produzione di reflui e gestione delle acque meteoriche	Incremento dei consumi idrici
Individuazione e disciplina normativa della Zona A		

Individuazione e disciplina normativa della ZTO B		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO C	●	●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D1	●	●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D2	●	●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO F		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E1	●	●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E2		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E3	●	●
Individuazione e disciplina normativa degli Standard urbanistici		
Individuazione e disciplina normativa degli Standard urbanistici di progetto		

Figura 4 – matrice di impatto sull'Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Atmosfera ed aspetti energetici

La realizzazione delle trasformazioni previste dal PUC può potenzialmente avere delle ripercussioni sulla componente atmosfera in termini di:

- emissioni di sostanze inquinanti da traffico veicolare indotto dalle nuove trasformazioni;
- emissioni derivanti dai processi di combustione degli impianti di riscaldamento e condizionamento ad uso civile, direzionale/commerciale/produttivo e a servizi (servizi per l'istruzione, servizi per attrezzature di interesse comune).

Negli ultimi anni le statistiche evidenziano che il settore che più contribuisce al peggioramento della qualità dell'aria in Italia è quello del riscaldamento, dove - nonostante i miglioramenti delle
prestazioni dei dispositivi - si assiste ad un incremento delle emissioni (sia PM10 che PM2,5) causato prevalentemente dall'uso delle biomasse. Negli altri settori, invece, si è registrato un netto calo delle emissioni dovuto a migliori tecniche di combustione, soprattutto nelle auto, e all'impiego di combustibili più puliti. [Fonte: ENEA 2017, "Impatti energetici e ambientali dei combustibili nel riscaldamento residenziale"]

La realizzazione delle trasformazioni previste dal PUC comporta inevitabilmente anche un incremento dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, etc.) derivanti dall'incremento del carico urbanistico e dall'insediamento di nuove funzioni. L'incremento dei consumi energetici rappresenta un impatto negativo di natura secondaria correlato alle trasformazioni ammesse dalla pianificazione urbanistica. Tale impatto può essere definito

cumulativo, in quanto l'effetto complessivo determinato dalle previsioni urbanistiche è dato dalla somma degli effetti determinati dalle diverse trasformazioni ammesse (impatto cumulativo additivo): il risultato va inoltre a sommarsi allo stato di fatto (consumi energetici registrati attualmente sul territorio). La durata dell'impatto, oltre che la sua entità, è da mettere in relazione con l'utilizzo degli edifici (adibiti a diverse funzioni: residenza, attività commerciali, produttive, terziarie, etc.), oltre che con il progresso tecnologico.
Si osserva che la strategia primaria da attuare per ridurre l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili e quindi l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera è senz'altro rappresentata dalla diminuzione dei consumi, mediante l'applicazione di misure che ne permettano una maggiore efficienza, oltre che l'impiego di energie rinnovabili.
In Italia il settore residenziale rappresenta il comparto più energivoro: esso infatti, complessivamente, assorbe circa il 40% dell'energia prodotta nel nostro Paese. Dal momento che buona parte (circa l'80%) delle fonti energetiche utilizzate sono destinate alla climatizzazione degli ambienti (ovvero al riscaldamento invernale ed al raffrescamento estivo) risulta di primaria importanza l'adozione di sistemi che permettano di raggiungere un buon isolamento termico.
Quando possibile in relazione agli spazi disponibili, è inoltre possibile sfruttare l'effetto di ombreggiamento degli edifici sfruttando vegetazione idonea. Al fine di ridurre i consumi energetici legati all'illuminazione è inoltre consigliabile strutturare gli elementi vetrati in modo da consentire alla luce naturale di illuminare gli spazi, riducendo così la necessità di luce artificiale. Oltre a ciò l'uso di fonti energetiche rinnovabili è di rilevante interesse al fine di ridurre l'impatto ambientale determinato dalla produzione di energia (le centrali termoelettriche rappresentano ancora, nel nostro paese, la principale modalità di produzione di energia).
Dal momento che il settore del riscaldamento ha, a livello nazionale, un ruolo significativo nel produrre quelle emissioni inquinanti in atmosfera che generano rilevanti problemi di qualità dell'aria in molte aree italiane e rappresenta anche il comparto più energivoro, la disciplina di Piano prevede che nelle trasformazioni si utilizzino involucri edilizi che impieghino tecnologie avanzate di bioedilizia (uso di materiali ecocompatibili e di tecniche costruttive per il risparmio energetico).
In linea generale, si consiglia in tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazioni edilizie "pesanti" di edifici esistenti, l'adozione di sistemi di riscaldamento invernale e dell'acqua calda sanitaria e di raffrescamento estivo che consentano un maggior abbattimento delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici. A tal proposito dovranno essere adottate tecnologie ad alta efficienza energetica e favorito l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile in coerenza con quanto già disposto dalla normativa di settore vigente (Decreto n. 28 del 3 marzo 2011 e s.m.i.; D. Lgs. 192/2005 e s.m.i..) e dal Regolamento Edilizio Comunale.
Se possibile, in base agli spazi disponibili e alla tipologia di interventi previsti, potranno essere adeguatamente strutturati gli spazi verdi con un equipaggiamento vegetazionale idoneo ad esercitare un effetto di ombreggiamento sui lati di sud-ovest degli edifici nei mesi caldi (utilizzo preferenziale di specie caducifoglie).
Rispetto al settore produttivo, il Regolamento edilizio introduce specifiche misure da attuare per il contenimento dei consumi energetici. Tali misure consistono in particolare nella previsione:

- l'utilizzo di tecniche costruttive, con criteri di sostenibilità e utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico ambientali;

- la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, per contribuire alla limitazione delle emissioni di gas e effetto serra.

Si riporta di seguito un giudizio sull'impatto di tipo qualitativo (positivo, nullo, negativo) di ciascuna azione di Piano mediante la compilazione di una matrice di sintesi riportante in ascissa le azioni di Piano ed in ordinata le pressioni potenziali che scaturiscono dalle trasformazioni previste dal PUC.

	Impatto positivo
	Impatto nullo
	Impatto non significativo
	Impatto potenzialmente negativo. Per la minimizzazione dell'impatto il Rapporto Ambientale ha richiamato la normativa vigente in materia per la tutela delle componenti ambientali o per il contenimento degli impatti. Per alcune componenti ambientali il RA ha individuato opportune misure di mitigazione
• •• •••	I pallini riportati in ciascuna cella indicano il livello di impatto dell'azione di Piano dal più basso (1 pallino, •) al più alto (3 pallini, •••). Il diverso grado di impatto attribuito alle azioni è correlato alle potenzialità edificatorie associate alla specifica azione, sulla base della Normativa Tecnica Programmatica

	Emissioni in atmosfera da impianti di combustione e ad uso civile o assimilabile	Emissioni in atmosfera da impianti di combustione e ad uso produttivo	emissioni in atmosfera da traffico indotto	incremento dei consumi energetici
Individuazione e disciplina normativa della Zona A				
Individuazione e disciplina normativa della ZTO B	●		●	●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO C	●		●	●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D1		●	●	●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D2				
Individuazione e disciplina normativa della ZTO F				●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E1	●			●
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E2				
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E3	●			●
Individuazione e disciplina normativa degli Standard urbanistici				●
Individuazione e disciplina normativa degli Standard urbanistici di progetto				●

Figura 5 – Matrice di impatto sull'atmosfera e gli aspetti energetici

Suolo e biodiversità

Il PUC di Piaggine si pone come obiettivo la tutela delle risorse ambientali e naturalistiche del territorio. Al fine del raggiungimento di tale obiettivo il Piano ha individuato, a partire dalle analisi del territorio, gli ambiti di salvaguardia ambientale (rete ecologica) che sono stati riportati cartograficamente nell'elaborato PS.6 -Rete ecologica comunale.

Il territorio rurale (ZTO E) è stato suddiviso, sulla base delle risultanze delle analisi agronomiche nelle seguenti sottozone:

Zona agricola ordinaria (zona E1). Sono classificate aree agricole ordinarie gli spazi agricoli caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali, anche di valore produttivo e paesaggistico. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole di qualità e della coerenza fra qualità dei prodotti e

qualità del paesaggio di paesaggi rurali di elevata qualità, al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte, al potenziamento dell'accoglienza rurale.
E2 agricola di salvaguardia periurbana (zona E2) incentiva l'attività agricola che conservi le produzioni tradizionali limitando l'urbanizzazione del territorio rurale aperto.
Zona agricola di tutela paesaggistica e salvaguardia idrogeologica (zona E3) Il territorio rurale a preminente valore paesaggistico comprende gli spazi agricoli dei rilievi collinari, e montani, caratterizzati dalla presenza di aree a maggiore naturalità.
In generale, le disposizioni della normativa tecnica per tali zone sono finalizzate a garantire:

- la tutela dell'integrità del valore ecologico e paesaggistico degli spazi aperti naturali e seminaturali;
- la salvaguardia della qualità delle acque, degli alvei e delle fasce di contesto dei corpi idrici;
- la tutela e la valorizzazione delle emergenze geologiche;
- la salvaguardia e la valorizzazione produttiva degli spazi rurali aperti e delle relative matrici ambientali e paesaggistiche;
- la rinaturalizzazione e/o riqualificazione di elementi ed aree di potenziale interesse ambientale.

Passando ora alla trattazione delle azioni che comportano una trasformazione del territorio, è inevitabile che l'insediamento di nuove funzioni (residenziali, produttive, turistiche e per servizi) determina il consumo di suolo.
Per consumo di suolo si intende la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola. Il consumo di suolo rappresenta un impatto direttamente riconducibile all'attuazione delle diverse trasformazioni ammesse dalla pianificazione urbanistica (nuove edificazioni, urbanizzazione, previsione di nuovi assi infrastrutturali): in tal senso tale impatto è di natura cumulativa additiva. Il consumo di suolo associabile all'attuazione del complesso delle strategie individuate dalla pianificazione urbanistica va inoltre a sommarsi con la situazione attuale (aree impermeabilizzate allo stato di fatto). Il consumo di suolo è inoltre un impatto a lungo termine, non reversibile in tempi brevi, considerati i lunghi tempi richiesti in natura per la formazione di suolo fertile.
Per valutare gli effetti del Piano sul consumo di suolo, è stata effettuata un'analisi delle tipologie di suolo che saranno interessate dalle trasformazioni del PUC.

Dalla sovrapposizione delle aree di trasformazione si evidenzia che gli interventi interesseranno sostanzialmente le superfici artificiali; nessun ambito di trasformazione interferisce dunque con zone boscate di valore naturalistico ed ecosistemico.
Dal momento che le aree interessate dalle trasformazioni urbanistiche sono principalmente vocate alla produzione agricola e sono ricomprese all'interno della città consolidata o ubicate al margine, si ritiene che le stesse siano attualmente frequentate principalmente da specie faunistiche comuni, "tolleranti" alla presenza antropica o che comunque si sono adattate ad ambienti perturbati/modificati.
Appurato che gli ambiti di trasformazione non interferiscono con aree naturali di valore naturalistico ambientale presenti in ambito comunale, va comunque evidenziato che il suolo svolge normalmente una varietà di funzioni e di servizi agli esseri umani e agli ecosistemi e consente di tutelare tale risorsa dalla minaccia di "impermeabilizzazione (sealing)

Secondo quanto riportato nella Comunicazione n. 231 del 22 settembre 2016 della Commissione
delle Comunità Europee "Strategia tematica per la protezione del suolo" [...] Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. Il suolo ci fornisce cibo, biomassa e materie prime; funge da piattaforma per lo svolgimento delle attività umane; è un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo vengono stoccate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l'acqua, i nutrienti e il carbonio: in effetti, con le 1.500 gigatonnellate di carbonio che immagazzina, è il principale deposito del pianeta. Per l'importanza che rivestono sotto il profilo socioeconomico e ambientale, tutte queste funzioni devono pertanto essere tutelate".
Si ritiene pertanto utile che vengano promossi interventi di rinaturalizzazione a fronte di interventi di trasformazione che comportano consumo di nuovo suolo, con particolare riferimento a quelli di maggiore consistenza.
In tal senso in sede di richiesta del permesso di costruire (per gli interventi edilizi convenzionati), il Comune potrà richiedere la preventiva realizzazione di opere di compensazione ambientale ed ecologica finalizzate ai seguenti obiettivi:

- riqualificazione ambientale delle aree verdi gestite dal Comune;
- potenziamento degli ambiti della rete ecologica comunale;
- realizzazione dei percorsi della mobilità dolce;
- interventi di ingegneria naturalistica.

Le opere di compensazione richieste dovranno tenere conto della tipologia di trasformazioni, dell'area coinvolta, delle caratteristiche ambientali, idrauliche e paesaggistiche del territorio interessato e dovranno essere individuate secondo criteri di equità in modo che le opere di compensazione richieste siano proporzionate nelle dimensioni e nel costo agli interventi di nuova urbanizzazione / edificazione in progetto.
Tali misure non riguardano gli interventi di recupero in aree già interessate da urbanizzazione costituendo, di fatto, un indiretto incentivo a tale tipo di intervento a fronte di quelli che richiedono consumo di suolo. Il Comune definirà le modalità per l'individuazione dell'entità delle compensazioni in funzione dell'incremento del carico urbanistico e dell'estensione delle aree interessate.
Rispetto al sistema della mobilità, il Piano Operativo non ha individuato dei nuovi tratti di viabilità.
Si riporta di seguito un giudizio sull'impatto di tipo qualitativo (positivo, nullo, negativo) di ciascuna azione di Piano, rispetto alla componente suolo.

	Impatto positivo
	Impatto nullo
	Impatto non significativo
	Impatto potenzialmente negativo. Per la minimizzazione dell'impatto il Rapporto Ambientale ha richiamato la normativa vigente in materia per la tutela delle componenti ambientali o per il contenimento degli impatti. Per alcune componenti ambientali il RA ha individuato opportune misure di mitigazione
• •• •••	I pallini riportati in ciascuna cella indicano il livello di impatto dell'azione di Piano dal più basso (1 pallino, •) al più alto (3 pallini, •••). Il diverso grado di impatto attribuito alle azioni è correlato alle potenzialità edificatorie associate alla specifica azione, sulla base della Normativa Tecnica Programmatica

	Consumo di suolo per nuova edificazione o realizzazione di nuova viabilità	Tutela delle risorse naturalistiche ambientali del territorio
Individuazione e disciplina normativa della Zona A		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO B		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO C	●	
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D1	●	
Individuazione e disciplina normativa della ZTO D2	●	
Individuazione e disciplina normativa della ZTO F		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E1		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E2		
Individuazione e disciplina normativa della ZTO E3		
Individuazione e disciplina normativa delle Dotazioni territoriali		
Individuazione e disciplina normativa della Dotazioni territoriali di progetto	●	

Figura 6 – matrice di Impatto sul suolo e biodiversità

Paesaggio, patrimonio storico - culturale e archeologico

Il Piano intende promuovere la tutela degli insediamenti storici (zona A) che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e dei processi di formazione e rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. A tal fine il PUC persegue l'obiettivo generale di mantenere quanto più possibile l'immagine morfo-tipologica dell'impianto storico, assicurando al contempo la valorizzazione e il recupero dei caratteri tipo-morfologici e la tutela della loro specifica identità storico- culturale. Ai sensi della Normativa tecnica le trasformazioni fisiche ammissibili nella zona omogenea A non devono avere carattere invasivo o distruttivo della natura dei luoghi, ma sostanzialmente recuperare il fascino dei luoghi, ed ispirarsi ove possibile al principio della conservazione e/o del ripristino degli elementi architettonici tradizionali.

Per ciò che concerne le azioni che comportano una trasformazione del territorio, si evidenzia che gli ambiti di nuova trasformazione individuati dal PUC sono stati individuati prevalentemente in corrispondenza di aree non edificate intercluse nel tessuto urbano consolidato o in contiguità allo stesso, al fine di minimizzare l'interferenza delle nuove trasformazioni con la componente paesaggistica e di salvaguardare le aree di maggiore valenza paesaggistica, oltre che ambientale.
In altri termini le aree oggetto di trasformazione ricadono in contesti già urbanizzati e l'impatto dell'azione sull'ambiente è assai modesto.
In generale al fine di verificare la compatibilità degli ambiti di trasformazione individuati dal Piano con il contesto paesaggistico, storico - culturale esistente, è stata effettuata, mediante la tecnica dell'overlay mapping, una sovrapposizione delle aree di trasformazione previste dal PUC con gli elementi puntuali, lineari e areali di interesse, così da individuare eventuali criticità e poter quindi indicare opportune misure, qualora necessarie. Gli impatti potenziali nei confronti della componente presa in esame, imputabili all'individuazione da parte del Piano di nuovi ambiti di trasformazione, sono riconducibili alla modifica del paesaggio esistente, dei contesti di edifici di interesse storico – architettonico.

Al fine di garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, la disciplina programmatica di Piano ha individuato specifiche misure per gli ambiti di trasformazione.

Art. 27 - Disciplina delle dotazioni private - Mitigazioni

1. *Nelle aree di trasformazione urbanistica devono essere ricavati spazi da destinare a interventi di mitigazione paesaggistica (filari alberati, arbusti e simili) in misura non inferiore al 10% della superficie di pertinenza dell'edificio.*
   Gli spazi di mitigazione paesaggistica possono essere ricavati sulla superficie drenante.
2. *La dotazione di spazi da destinare a interventi di mitigazione paesaggistica è richiesta per i seguenti interventi:*
   - *nuova costruzione;*
   - *sostituzione edilizia intesa come nuova costruzione previa demolizione con mantenimento della volumetria demolita.*
3. *Le dotazioni di spazi da destinare a interventi di mitigazione paesaggistica non sono computabili ai fini delle dotazioni di spazi da destinare ai servizi.*

Mobilità

Il comune di Piaggine è attraversato da una viabilità di tipo provinciale.
Nonostante queste siano infrastrutture di livello provinciale non si rilevano particolari problemi legati al traffico di attraversamento in quanto il territorio di Piaggine rimane esterno alle grandi direttrici di spostamento. Pertanto, il PUC nella sua componente programmatica non prevede la realizzazione di nuovi assi stradali.

La rete urbana di collegamento tra le diverse località abitate sul territorio comunale, oltre alle strade provinciali, è composta da un sistema di viabilità di livello comunale che costituisce un buon equilibrio tra la necessità di garantire dei collegamenti sicuri ed efficienti tra le frazioni e l'esigenza di salvaguardare l'utilizzo di territorio da fini diversi da quelli agricoli.

Sulla base del Ruec, si provvede alla riqualificazione della rete viaria e dello spazio stradale, mediante la definizione di possibili interventi sui manti stradali, sui marciapiedi, sulle opere di canalizzazione e progettazione delle intersezioni, la tutela dell'utenza debole della strada, disciplinandone l'uso attraverso una apposita regolamentazione.

Salute umana

Lo stretto legame esistente tra ambiente e salute è oggi al centro dell'interesse delle istituzioni. I fattori ambientali, e in particolare l'inquinamento, sono infatti all'origine di un terzo/un quarto dei casi di malattia nei paesi industrializzati (Fonte: Sito Ufficiale dell'Unione Europea - http://europa.eu). I fattori ambientali accrescono in particolare l'incidenza di malattie quali l'asma, le allergie, le malattie respiratorie, il cancro e i disturbi dello sviluppo neurologico. I bambini costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile.
I principali fattori di inquinamento da considerare in relazione agli effetti sulla salute umana risultano essere principalmente l'inquinamento atmosferico, acustico, l'inquinamento delle risorse idriche e del suolo e le radiazioni non ionizzanti.
Rimandando, relativamente all'inquinamento dell'atmosfera e delle risorse idriche e del suolo, alla trattazione degli effetti del Piano sulle componenti "atmosfera" e "ambiente idrico, suolo e sottosuolo" di cui al presente capitolo, ci si sofferma ora sull'inquinamento acustico ed elettromagnetico.
Rispetto al primo punto, è indubbio che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PUC potrebbe potenzialmente avere delle ripercussioni sulla salute umana in quanto l'insediamento di nuove funzioni (residenziali, commerciali, produttive, turistiche, attività pubbliche o di interesse pubblico) e l'incremento del traffico veicolare indotto dalle stesse, potrebbe comportare una modifica del clima acustico attuale.
In base a quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 della Legge 447/95 è fatto obbligo di produrre una
valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8, ovvero:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane
  - secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

In merito all'insediamento di nuove attività produttive, commerciali, sportive e ricreative, l'art. 8 commi 4 e 6 della L. 447/1995 prescrive che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture e dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di

autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico e contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.
Per quanto riguarda invece l'inquinamento elettromagnetico, al fine della tutela della popolazione dall'esposizione a campi elettromagnetici, in fase di attuazione del PUC:

- dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli elettrodotti, all'interno delle quali non possono essere collocate nuove edificazioni, in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.M. 29 maggio 2008.
- in prossimità di SRB e Ripetitori Radio-Televisivi si ritiene opportuno il preventivo controllo del C.E.M. generato nei volumi interessati dai nuovi edifici al fine della verifica del rispetto dei valori limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente.

Economia e società

Il Piano promuove lo sviluppo economico del territorio comunale rispondendo in primis all'esigenza di nuove aree per l'esercizio delle funzioni produttive energetiche. Inoltre, con la previsione di nuove dotazioni territoriali e la riorganizzazione delle aree di interesse generale al fine di garantire la realizzazione dei servizi più efficienti e meglio localizzati, il PUC punta a conseguire un miglioramento della qualità della vita per i cittadini.

Accorgimenti da adottare in fase di cantierizzazione degli interventi

In fase di cantiere dovranno essere applicati i seguenti accorgimenti:

- Contenere le emissioni pulverulente mediante l'adozione di opportune misure (a titolo esemplificativo si citano: delimitazione delle aree esterne del cantiere con adeguati sistemi di contenimento/barriera verticali delle polveri, bagnatura dei materiali movimentati, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, ecc) cosi da non incidere negativamente su utenti ed abitanti nei pressi dell'intervento
- Gestire opportunamente il transito dei mezzi di cantiere al fine di limitare i disagi alla viabilità pubblica e di incidere il meno possibile sulla fluidità del traffico, che potrebbe subire dei rallentamenti;
- Contenere le emissioni acustiche anche attraverso l'individuazione di specifici accorgimenti (barriere isolanti/fono – assorbenti, esecuzione in tempi differiti delle operazioni di cantiere più gravose in termini di emissione del rumore, ecc…);
- Adottare misure che evitino o riducano al massimo il verificarsi di inquinamenti accidentali, generati da incidenti alle macchine di cantiere (versamenti, rotture di tubazioni ecc.). Tali misure dovranno prevedere la corretta gestione delle acque residue dai processi di cantiere, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici.
- Introdurre misure per la riduzione dei disagi, per l'incremento della sicurezza e per la tutela della salute degli utenti dell'area;
- Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere

accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente.

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Dall'analisi dei risultati delle matrici di valutazione è emerso che alcune azioni potrebbero determinare impatti potenzialmente negativi rispetto alle componenti ambientali considerate. Si è potuto osservare, infatti, che alcune azioni del PUC potrebbero determinare effetti significativi presumibilmente negativi soprattutto sulle seguenti componenti ambientali: aria, acqua, suolo e sottosuolo.

Pertanto, la necessità di attuare le azioni previste dal PUC potrebbe richiede, in alcuni casi, l'esigenza che la loro realizzazione sia supportata da interventi di compensazione e/o mitigazione volti a salvaguardare l'uso dei suoli ed a mitigare gli impatti sul paesaggio e sulle altre componenti ambientali esaminate.

Approfondendo l'esame delle azioni previste dal PUC, è possibile individuare alcune misure utili per impedire, ridurre e compensare gli impatti potenzialmente negativi nei confronti dei ricettori ambientali come di seguito riportate.

ARIA	
Azioni di Piano	**Misure di mitigazione e compensazione**
ZTO che comportano trasformazioni	Allo scopo di minimizzare le emissioni in atmosfera è necessario istallare impianti secondo il principio BAT (Best Available Technology, cioè migliore tecnologia disponibile) che comporta idonee soluzioni per la riduzione delle emissioni (camere di sedimentazione, depolveratori, filtri, biofiltri, impianti di captazione, ecc.). Per ridurre, in particolare, l'emissione di anidride carbonica, possono essere utilizzati impianti localizzati di produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici, ecc.).

ACQUE	
Azioni	**Misure di mitigazione e compensazione**
ZTO che comportano trasformazioni	Il Ruec conterrà prescrizioni circa l'utilizzo di sistemi di riuso delle acque al fine di contenere i consumi (per esempio, raccolta delle acque meteoriche, impianti idrici a risparmio, impianti differenziati di acqua potabile). Risulta necessario anche evitare lo sversamento di carichi inquinanti nei corpi idrici, nonché l'utilizzo in agricoltura di idonei prodotti e tecnologie in grado di ridurre i carichi di azoto.

SUOLO E SOTTOSUOLO	
Azioni	**Misure di mitigazione e compensazione**
ZTO che comportano trasformazioni	La normativa tecnica attuativa prevede all'art. 103 l'attuazione ecologico ambientale delle aree

	produttive, nonché l'obbligo di attuare interventi di mitigazione paesaggistica (art.28). Sono inoltre prescritti di idonei rapporti di permeabilità allo scopo di ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli in coerenza con quanto disposto dal Ptcp

RIFIUTI	
Azioni	**Misure di mitigazione e compensazione**
ZTO che comportano trasformazioni	indicazioni sulla previsione di luoghi dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti di esercizio in modo da facilitare le operazioni di prelievo e smaltimento

ENERGIA	
Azioni	**Misure di mitigazione e compensazione**
ZTO che comportano trasformazioni	Il Ruec conterrà prescrizioni inerenti l'utilizzo di misure di efficientamento energetico e di sistemi di autoproduzione energetica al fine di contenere i consumi o produrre energia rinnovabile.

MISURE PER IL MONITORAGGIO

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del PUC, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso.

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Lo strumento utilizzato per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione della proposta di Piano o Programma al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune, è il Piano di Monitoraggio Ambientale.
Esso si attua nella fase d'implementazione del Piano o Programma ed ha come finalità:

- la verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del Piano o Programma;
- la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- l'individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
- l'adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste dal Piano o Programma;
- l'informazione degli enti e delle autorità ambientali competenti sui risultati periodici del monitoraggio attraverso l'attività di reporting.

A tal proposito, la definizione delle attività di monitoraggio deve essere effettuata considerando gli obiettivi del Piano o Programma, gli effetti a maggiore pressione ambientale da monitorare e le fonti conoscitive esistenti e database informativi a cui attingere per la definizione degli indicatori di valutazione ambientale da utilizzare nelle fasi di attuazione e verifica.
Alla luce delle valutazioni effettuate deve essere poi redatto, con cadenza periodica, un rapporto di monitoraggio ambientale che darà conto delle prestazioni del Piano o Programma, rapportandole anche alle previsioni effettuate. Tale rapporto avrà la duplice funzione di informare i soggetti interessati ed il pubblico in generale sulle ricadute ambientali che la programmazione sta generando, ed inoltre di fornire al decisore uno strumento in grado di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e dunque di consentire l'adozione delle opportune misure correttive.
Lo schema logico del Piano di Monitoraggio Ambientale adottato per il monitoraggio del processo di VAS è di tipo ciclico: le misure correttive apportate alla luce del Rapporto di monitoraggio ambientale influenzeranno la successiva attuazione. Di conseguenza, l'elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte con riferimento alle prestazioni ambientali consentirà la valutazione delle performance del PUC nel successivo Rapporto di monitoraggio ambientale.
L'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale prevede necessariamente la definizione di indicatori di contesto (capaci di caratterizzare la situazione ambientale ed identificare eventuali scostamenti sia positivi che negativi dallo scenario di riferimento) e di realizzazione, risultato ed impatto (in grado di valutare gli effetti dell'attuazione del Piano o Programma sull'ambiente).
Tutto ciò premesso, si precisa come nel caso specifico della proposta di PUC del Comune di Piaggine:

a) gli obiettivi e le azioni da monitorare sono quelle riportate nei paragrafi del capitolo 4 relativo alla valutazione ambientale strategica;
b) gli indicatori di contesto, risultato ed impatto utilizzati per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PUC di Piaggine sono quelli individuati ed utilizzati nell'ambito del processo di valutazione;
c) gli indicatori saranno raccolti ed elaborati secondo le modalità riportate di seguito;
d) il Rapporto di Monitoraggio Ambientale sarà redatto con periodicità annuale, riporterà gli andamenti delle misure degli indicatori monitorati ed il loro raffronto rispetto a quanto ipotizzato in fase di valutazione e sarà messo a disposizione del pubblico attraverso la sua pubblicazione sul portale informatico del Comune.
e) in caso di potenziali scostamenti degli effetti ambientali monitorati in fase di attuazione del PUC da quelli previsti nel presente Rapporto Ambientale, il Comune provvederà all'individuazione ed attuazione delle azioni di compensazione e mitigazione più sostenibili, monitorandone l'efficacia;
f) la valutazione delle misure correttive adottate sarà altresì riportata all'interno del Rapporto di Monitoraggio Ambientale;
g) la valutazione sarà effettuata esplicitando almeno gli indicatori riportati in Tabella ulteriori indicatori individuabili per il monitoraggio delle fasi di attuazione e gestione del PUC, ovvero l'eventuale sostituzione di alcuni di quelli sopra elencati, dovrà essere descritta nel Rapporto annuale di Monitoraggio, riportandone la spiegazione della surrogazione.

GLI INDICATORI DI MONITORAGGIO

Il set degli indicatori è stato costruito in modo tale da consentire l'effettiva verifica degli effetti del Piano e del raggiungimento degli obiettivi che il Piano si è dato.
Si è optato quindi per la costruzione di un set di indicatori secondo i seguenti criteri:

- numero contenuto di indicatori, privilegiando quelli per la cui elaborazione sono necessari dati che dovrebbero essere già in possesso della Provincia, perché relativi a materie di sua competenza, o che comunque dovrebbero essere facilmente reperibili presso banche dati consolidate o presso altri Enti con competenze ambientali già coinvolti nel processo di valutazione;
- selezione di indicatori già ricompresi ed analizzati nel quadro ambientale del presente Rapporto Ambientale, per garantire una maggior coerenza e facilità di implementazione del sistema di monitoraggio;
- coerenza e possibilità di utilizzo anche a livello comunale è stato individuato un set prioritario di indicatori per il monitoraggio a partire da quelli esplicitati per valutare gli interventi previsti dal PUC

E' possibile che non tutti gli indicatori proposti possano essere utilizzati sin dall'inizio del processo (ad esempio per insufficienza delle banche dati) e altri potranno essere introdotti successivamente, anche alla luce di eventuali modifiche apportate al Piano.
Va infine evidenziato che, nella maggior parte dei casi, gli obiettivi di Piano non prevedono il raggiungimento di target quantitativi prefissati e pertanto gli esiti del processo di monitoraggio rimangono nell'ambito delle valutazioni di tipo qualitativo.

COMPONENTI AMBIENTALI						
Area tematica	Tema ambientale	Indicatori	Unità di misura	Fonte	modalità di raccolta	
					frequenza	elaborazione
Popolazione	Struttura della popolazione	Popolazione residente	ab	ISTAT/ Anagrafe comunale	annuale	annuale
		Famiglie residenti	n.			
	Occupazione	numero di addetti	ab			
Patrimonio edilizio	Edifici	Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione	n.	ISTAT/Utc	semestrale	annuale
		Edifici ad uso abitativo per stato di conservazione	n.			
		Edifici ad uso non residenziale	n.			
		numero di edifici per tipologia d'uso	n.			
		Edifici ad uso abitativo	n.			
		numero di edifici	n.			
	Abitazioni	numero di abitazioni vuote	n.			
		grado di utilizzo	%			
		Abitazioni per numero di stanze	n.			
		numero di abitazioni	n.			
Qualità dell'ambiente urbano	densità abitativa	Abitanti per mq di superficie urbanizzata	ab/mq	Utc	annuale	annuale
	Servizi e verde pubblico	Superficie di aree per servizi e verde pubblico	mq			
Sistema socio economico	Imprese ed unità locali	numero di imprese	n.	COMUNE	annuale	annuale
		tasso di occupazione	%			
Agricoltura	Superficie agricola	Superficie agricola utilizzata (SAU)	ha	Studi agronomici-rilievi diretti in campo	semestrale	annuale
	Coltivazioni	Superficie per tipologia di coltivazione sulla SAU	%			
	Zootecnia	numero di imprese nel settore	n.			
Aria e cambiamenti climatici	Rete di monitoraggio	numero di centraline	n.	Comune/ Provincia / ARPAC	bimestrale	semestrale
	Inquinamento atmosferico	Emissioni inquinanti	µg/mc			
Acqua	Consumi idrici	Volume di acqua immessa nella rete di distribuzione in un anno	mc	Gestori	annuale	triennale
	Rete fognaria	Volumi annui scaricati nella fognatura	mc			
	Sorgenti	Rapporto di permeabilità	mq/mq			
		Livello di qualità alla fonte	livello			

COMPONENTI AMBIENTALI						
Area tematica	Tema ambientale	Indicatori	Unità di misura	Fonte	modalità di raccolta	
					frequenza	elaborazione
Ecosistemi, biodiversità flora e fauna	Naturalità del territorio	Superficie degli elementi di connessione ecologica	ha	Studi agronomici	annuale	triennale
	Superficie forestale	Superficie boschiva	ha			
Suolo e sottosuolo	Consumo e modificazioni della copertura del suolo	Superfici urbanizzate	mq	Uso del suolo e ril. diretti in campo	semestrale	annuale
	Aree di interesse paesaggistico ed ambientale	Superficie di aree di interesse paesaggistico ed ambientale	ha			
	Territorio agricolo per agricoltura a basso impatto	Superficie di SAU per coltivazioni a basso impatto	mq			
	Rischio sismico	Superficie urbanizzata in area a suscettibilità elevata	mq	Regione	annuale	triennale
	Rischio idrogeologico	Superficie urbanizzata in area a suscettibilità elevata	mq	AdB	semestrale	annuale
Paesaggio e beni culturali	Unità di paesaggio	superficie di unità per tipologia di paesaggio	mq	Sovrintendenza	annuale	triennale
	Frammentazione del paesaggio	Edge density	ha/kmq			
	Edifici vincolati	Edifici vincolati	n.			
Rifiuti	Rifiuti solidi urbani	Quantità di rifiuti solidi urbani prodotta in un anno	t	ATO	annuale	annuale
Rumore	Classificazione acustica	alterazione della classificazione acustica	mq	Zonizzazione e ril. dir. In campo	annuale	annuale
Energia	produzione di energia da fonti rinnovabili	Produzione di energia in un anno da fonti rinnovbili	GWh	GSE/GESTORI	annuale	annuale
	Consumi di energia elettrica per usi finali	Consumi energetici	GWh			

Figura 7 - Modalità di raccolta ed elaborazione degli indicatori definiti per il monitoraggio del Puc

ALLEGATO N.1 - QUADRO SINOTTICO INDICATORI ISPRA

ALLEGATO N.1	**Quadro sinottico indicatori ISPRA**
ALLEGATO N.2	**Quadro sinottico indicatori ARPAC**
ALLEGATO N.3	**Piano di Monitoraggio del PTCP**
ALLEGATO N.4	**Quadro normativo di riferimento**

Il Sistema Informativo Ambientale Nazionale e gli indicatori selezionati

La predisposizione di una base informativa di supporto, che descriva non solo lo stato dell'ambiente ma anche le modificazioni in esso indotte dai meccanismi di interazione con il sistema economico e con le attività umane in genere, rappresenta un elemento fondamentale per ogni strategia orientata verso lo sviluppo sostenibile.

Particolare rilevanza assume, pertanto, una visione integrata che consenta di mettere in evidenza le relazioni esistenti tra i fattori di Pressione (le attività antropiche e le modifiche che inducono sull'ambiente), lo Stato (i dati derivanti dal monitoraggio e dai controlli) e le Risposte (le norme di legge, le politiche ambientali, le attività di pianificazione, etc), secondo il modello DPSIR.[17]

E' su tali considerazioni che si basa il Sistema Informativo Nazionale Ambientale: *"una architettura di rete con l'obiettivo di consentire la razionalizzazione e il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e di gestione delle informazioni di interesse ambientale e, quindi, di creare le condizioni affinché le conoscenze, che vengono da fonti molto differenziate, possano armonizzarsi e integrarsi a tutti i livelli territoriali, dal regionale al comunitario".*

Il Sistema Informativo Nazionale Ambientale è strutturato come un "Sistema Nazionale Conoscitivo e dei Controlli in campo ambientale", dove l'integrazione tra il sistema informativo e il sistema dei controlli e l'inserimento nel sistema conoscitivo comunitario costituiscono l'aspetto più rilevante ed innovativo.

I meccanismi di integrazione su cui si sviluppa il sistema informativo sono dunque i seguenti:

- ***integrazione territoriale delle conoscenze ambientali a tutti i livelli, dal regionale al comunitario***: una delle principali finalità del sistema agenziale è creare le condizioni affinché le conoscenze ambientali sviluppate da soggetti diversi possano essere aggregate definendo una visione omogenea e rappresentativa. Ciò comporta la definizione di un sistema di regole generali e la realizzazione di uno spazio fisico comune di conoscenza e comunicazione. A tale scopo sono state scelte tre principali linee di azione per costruire tale spazio comune: sviluppo di standard conoscitivi, identificazione di architetture standard di sistemi di gestione dell'informazione,

[17] L'Agenzia Europea dell'ambiente nel 1995 ha rielaborato il vecchio modello PSR, creando il modello "Determinanti- Pressioni- Stato-Impatti-Risorse" (DPSIR), che identifica e tiene conto di quei fattori legati alle attività umane, poco controllabili e difficilmente quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali.

interconnessione fisica dei diversi poli della rete delle conoscenze ambientali;

- ***integrazione tra il sistema informativo ambientale ed il sistema dei controlli*:** le attività di monitoraggio e controllo ambientale hanno evidenziato negli ultimi anni alcune principali criticità quali: elevato livello di casualità, non elevato livello qualitativo e di standardizzazione, limitata significatività in termini conoscitivi. Ciò ha indotto il
- sistema agenziale a rivedere il rapporto tra il sistema di controllo e quello informativo, trasformando un percorso lineare - dove il sistema dei controlli rappresenta un atto isolato e terminale di un processo - in un percorso circolare nel quale i controlli costituiscono una delle principali fonti di alimentazione del sistema informativo che, a sua volta, rappresenta il presupposto indispensabile per pianificare efficacemente le attività di controllo;
- ***integrazione tra il sistema europeo EIOnet e il sistema nazionale***: la struttura complessiva del sistema informativo nazionale è stata disegnata assumendo come riferimento il sistema conoscitivo europeo. Tale scelta permette di cogliere alcune opportunità: sfruttare appieno le esperienze e le competenze organizzative maturate in sede europea e favorire la partecipazione del nostro Paese alle attività comunitarie.

Gli indicatori ISPRA che si ipotizza di poter utilizzare nel Rapporto Ambientale per la VAS del Piano Urbanistico Comunale sono quelli allegati all'Annuario dei dati ambientali; tale scelta tiene conto dei seguenti criteri:

- elevata qualità e disponibilità dell'informazione per il popolamento;
- disponibilità di ben definiti e oggettivi riferimenti per una più efficace lettura degli andamenti;
- elevato impatto comunicativo, nel senso di rappresentare in via preferenziale indicatori relativi a fenomeni, o problematiche, per i quali maggiore è l'aspettativa di informazione da parte dei cittadini.

Ai fini del nostro lavoro è, ovviamente necessario precisare che molto spesso la scala di riferimento offerta dall'Annuario ISPRA non si presta a descrivere fenomeni di livello comunale; pertanto, si è inteso riferirsi a tali indicatori principalmente per valutare la possibilità di riproporli e ri-costruirli su base comunale.

Per ciascun indicatore sono presenti: la denominazione, la posizione nello schema DPSIR,[18] la finalità, la qualità dell'informazione, il livello di copertura spaziale e temporale, l'icona di *Chernoff* corrispondente allo stato e trend.

Elementi per la definizione da parte dell'ISPRA della qualità dell'informazione sono stati:

- *rilevanza*: aderenza dell'indicatore rispetto alla domanda di informazione relativa alle problematiche ambientali.

[18] Il DPSIR, sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente a partire da un precedente schema (PSR) messo a punto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), è stato adottato dall'ISPRA per la costruzione del Sistema conoscitivo ambientale.
Lo stato, ovvero l'insieme delle qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.) è alterato dalle pressioni, costituite da tutto ciò che tende a degradare la situazione ambientale (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, scarichi industriali, ecc.) per lo più originate da attività (determinanti) umane (industria, agricoltura, trasporti, ecc.), ma anche naturali. Questa alterazione provoca effetti (impatti) sulla salute degli uomini e degli animali, sugli ecosistemi, danni economici, ecc. Per far fronte agli impatti, sono elaborate le risposte, vale a dire contromisure (come leggi, piani di intervento, prescrizioni, ecc.) al fine di agire sulle altre categorie citate.

- *accuratezza*: è data da elementi quali comparabilità dei dati, affidabilità delle fonti dei dati, copertura dell'indicatore, validazione dei dati.
- *comparabilità nel tempo*: completezza della serie nel tempo, consistenza della metodologia nel tempo.
- *comparabilità nello spazio*: numero di regioni rappresentate, uso da parte di queste di metodologie uguali o simili, affidabilità all'interno della regione stessa.

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

a) possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
b) assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

☺	il *trend* dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
😐	il *trend* dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
☹	tutti gli altri casi

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

LEGENDA INDICATORI ISPRA:

Modello DPSIR:

- Determinanti (D): le attività antropiche che generano fattori di pressione. A ciascuna attività può essere associato un certo numero di interazioni dirette con l'ambiente naturale. Ad esempio, la determinante che genera il traffico è la domanda di mobilità di persone e merci.
- Pressioni (P): le emissioni di inquinanti o la sottrazione di risorse (es. traffico)
- Stato (S): lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali che si modifica - a tutti i livelli, da quello microscopico a quello planetario - in seguito alle sollecitazioni umane (es. concentrazioni di inquinanti in aria)

- Impatti (I): generalmente negativi, in conseguenza del modificarsi dello stato della natura che coincide, in genere, con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti. (es. il mancato rispetto di un limite di protezione della salute causa un aumento di malattie respiratorie)
- Risposte (R): le azioni che vengono intraprese per contrastare gli effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la generazione delle pressioni; ma anche interventi di bonifica per situazioni ambientalmente insostenibili, così come misure di mitigazione degli impatti esistenti. Possono essere azioni a breve termine (ad esempio targhe alterne come intervento di emergenza per contrastare un episodio acuto), oppure a medio/lungo termine (ricerca delle cause più profonde, risalendo fino alle pressioni e ai fattori che le generano).

Qualità dell'informazione:

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Copertura Spaziale: indica il livello di copertura geografica dei dati per popolare l'indicatore.

- **"I":** Nazionale, laddove i dati sono aggregati e rappresentativi del solo livello nazionale;
- **"R x/20":** Regionale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello regionale e sono disponibili dati per x regioni;
- **"P y/103":** Provinciale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello provinciale e sono disponibili dati per y province;
- **"C z/8100":** Comunali laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello comunale e sono disponibili dati per z comuni.

Copertura Temporale:

indica il periodo di riferimento della serie storica disponibile e/o dei dati riportati nella tabella.

Stato e Trend:

☺	il *trend* dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
😐	il *trend* dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
☹	tutti gli altri casi

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e *Trend*
					S	T	
Ambiente e salute	Tasso di incidentalità stradale	S	Soddisfare la crescente domanda di informazioni in tema di incidentalità stradale, fenomeno che coinvolge aspetti economici e socio-demo-culturali. Gli incidenti stradali, ogni anno, sottopongono la nostra società a ingenti costi sociali e umani. A livello europeo la stima del solo costo sociale è del 2% del PIL dell'UE. Pertanto, il monitoraggio del fenomeno supporta il pianificatore nelle scelte e interventi da attuare sul territorio nell'ottica di una sua gestione integrata.	???	I, R	1997-2004	😐
	Infortuni da incidenti stradali	I	Monitorare il grado di sicurezza stradale e la sua evoluzione, fornendo in tal modo informazioni oggettive sull'entità dell'impatto diretto sulla salute e programmare di conseguenza le azioni da intraprendere sul territorio che integrino aspetti di natura ambientale, economica e sociale.	???	I, R	1997-2004	😐

	Mortalità da incidenti stradali	I	Supportare le valutazioni dell'efficacia delle politiche di sicurezza promosse negli ultimi anni fornendo a pianificatori e studiosi informazioni utili circa le scelte e le azioni future da intraprendere nel campo della programmazione e gestione del territorio e delle infrastrutture, della sicurezza dei veicoli, dell'efficienza delle strutture sanitarie, della normativa in materia di sicurezza e della gestione del traffico.	???	I, R	1991-2004	☺
	Affollamento	D	Valutare il grado di affollamento delle abitazioni, indice di una condizione che può influire sullo stato di salute e benessere degli occupanti.	??	I, R	1991, 2001	😐

SUOLO

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e *Trend*
					S	T	
Qualità dei suoli	Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari	S	Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche.	??	R 11/20	2005	?
	Bilancio di nutrienti nel suolo (*Input/Output* di nutrienti)	S	Definire la situazione di *deficit* o di *surplus* di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata.	???	R	1994, 1998, 2000, 2002	?
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario.	???	I, R	1967, 1992, 1995, 2000	?
Contaminazion e del suolo	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico.	???	R	1994, 1998, 2000, 2002	?
	Aree usate per l'agricoltura intensiva	P	Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità.	???	R	1995-2000	-
	Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole	P	Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.	???	R	1995-2000	?
Uso del territorio	Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea	P/S	Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente.	???	I, R	1985-2005	-
	Uso del suolo	S	Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali.	???	I, R	1990-2000	?
	Urbanizzazione e infrastrutture	P	Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo.	???	I, R	1990-2000	?
	Impermeabilizzazione del suolo	P	Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale.	???	I, R	2000	?

ACQUA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e *Trend*
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.	???	R 17/20	2000-2005	?
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.	???	R 18/20	2000-2005	?
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.	???	R 17/20	2000-2005	?
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.	???	R 17/20	2000-2005	?
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.	??	R 10/20	2000-2005	-
Risorse idriche e usi sostenibili	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque.	???	R 10/20	1993-1998 1999-2001	?
	Portate	S	Determinazione dei deflussi.	???	Bacini idrografici nazionali 4/11	1921-1970 2002	-
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.	???	R	1960-2001	-
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.	???	R	1960-2000	-
Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.	???	B Bacini idrografici	2000-2005	?
	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa.	?	R	1990, 1996, 1999	-
	Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	???	R 18/20	2005	?
	Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	???	R	2005	?
	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.	???	R 16/20	2000-2004	?

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e *Trend*
					S	T	
Emissioni	Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale)	R	Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione).	??	I	2003	?
Qualità dell' aria	Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria	R	Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regione e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici	??	I, R	2001, 2002, 2003	?

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e *Trend*
					S	T	
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	Principali tipi di *habitat* presenti nelle aree protette	S/R	Stimare la distribuzione delle principali tipologie di *habitat* presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di *habitat*.	★★★	I	2003	-
	Principali tipi di *habitat* presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	S/R	Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di *habitat* presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione.	★★★	I, R	2006	☺
	Stato di conservazione dei SIC/pSIC	S	Stimare il grado di conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali della Direttiva *Habitat* esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani.	★★	I, R	2006	😐
Zone Protette	Zone di Protezione Speciale (ZPS)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★★★	I, R	2006	☺
	Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★★★	I, R	2006	☺
	Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette	P	Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica.	★★★	I, R	2005	-
Zone Umide	Zone umide di importanza internazionale	S/R	Valutare la copertura delle aree umide di importanza internazionale rispetto al territorio nazionale e definirne la tipologia di *habitat*.	★★★	I, R	1976-2005	😐
	Pressione antropica in zone umide di importanza internazionale	P	Valutare l'entità delle pressioni potenzialmente interferenti con lo stato di conservazione delle zone umide di importanza internazionale.	★★★	I, R	2006	☹
Foreste	Superficie forestale: stato e variazioni	S	Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo.	★★★	I, R	1948-2004	☺

	Entità degli incendi boschivi	I	Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo.	★★★	I, R	1970-2005	☹
	Carbonio fissato dalle foreste italiane	S	Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici.	★★★	I	1990-2005	☺
Paesaggio	Ambiti paesaggistici tutelati	R	Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.	★★★	I, R, P	2005	😐

AMBIENTE URBANO

Tema SINAnet		Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura S	Copertura T	Stato e *Trend*
Radiazioni ionizzanti		Concentrazione di attività di radon *indoor*	S	Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione.	★★★	I, R	1989-2005	☺
Radiazioni ionizzanti		Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale	R	Valutare lo stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sulla radioattività ambientale in Italia, relativamente alle reti esistenti, in conformità con programmi di assicurazione di qualità nazionali e internazionali.	★★★	I, R	1997-2005	😐
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva sul territorio nazionale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF.	★★	R 11/20, R	2003	-
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, e numero di stazioni di trasformazione e cabine primarie in rapporto alla superficie territoriale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF.	★★★	I, R	1991-2003	😐
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti per radio-telecomunicazione, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti.	★★★	R 13/20 R 12/20	1998-2003	-
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	Superamenti dei limiti per i campi elettrici e magnetici prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento.	★	R	1996-2002	😐

		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile).	★★	R 14/20	2004	-
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione).	★★	R 13/20	2004	-
		Osservatorio norma tiva regionale	R	Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01.	★★	R	1988-2004	☺
	Radiazioni luminose	Brillanza relativa del cielo notturno	S	Monitorare la brillanza del cielo notturno al fine di valutare gli effetti sugli ecosistemi dell'inquinamento luminoso.	★★★	I	1971, 1998	☹
		Percentuale d ella popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile	I	Valutazione del degrado della visibilità del cielo notturno.	★★★	I, P	1998	☹
Rumore		Traffico stradale	P	Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico.	★★★	I, R	1990-2004	☹
		Popolazione esposta al rumore	S	Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate.	★	C 48/8101	1996-2006	☹
		Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti	S	Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico.	★★★	R 19/20	2000-2003	😐
		Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale.	★★	R19/20 C 7692/8101	2003	😐
		Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale.	★★	R 19/20	2003	😐
		Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento.	★★	R19/20 C 7628/8101	2003	😐

	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95.	★★★	R	2003	😐

RISCHIO NATURALE

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e *Trend*
					S	T	
Rischio tettonico	Fagliazione superficiale (Faglie capaci)	S	Individuare le aree a più elevata pericolosità sismica, offrendo pertanto elementi conoscitivi essenziali per la pianificazione territoriale.	★★	I	2003-2005	-
	Eventi sismici	S	Definire la sismicità nel territorio italiano in termini di magnitudo massima attesa, tempi di ritorno, effetti locali, informazioni utili per una corretta pianificazione territoriale.	★★★	I	2004-2005	-
	Classificazione sismica	R	Fornire un quadro aggiornato sulla suddivisione del territorio italiano in zone caratterizzate da differente pericolosità sismica, alle quali corrispondono adeguate norme antisismiche relative alla costruzione di edifici e altre opere pubbliche.	★★★	R	2005	☺
Rischio geologico-idraulico	Eventi alluvionali	I/P	Fornire, nell'ambito dei dissesti idrogeologici a scala nazionale, un archivio aggiornato del numero di eventi alluvionali, determinati principalmente da fenomeni meteorici intensi.	★★	I	1951-2005	-
	Stato di attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	R	Verificare la presenza di Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia.	★★★	I Bacini	Luglio 2006	😐
	Progetto IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia	S	Fornire un quadro completo e omogeneo della distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio nazionale.	★★★	R 19/20 P96/103	2005	-
	Comuni interessati da subsidenza	S	Fornire un quadro generale del fenomeno della subsidenza e del suo impatto sul territorio nazionale.	★★	C 643/8101	2005	-

ALLEGATO N.2 - QUADRO SINOTTICO INDICATORI ARPAC

Gli indicatori ambientali individuati dall'ARPA Campania per le singole tematiche oggetto della Relazione sulla Stato dell'Ambiente (RSA) campano rappresentano gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio messe in atto in regione.

L'ISPRA ha elaborato un primo set SINAnet di 225 indicatori prioritari, estratti da un nucleo iniziale di circa 550 suggeriti dall'EEA, idonei a rappresentare determinati fattori o matrici ambientale e a garantire una buona copertura spaziale e temporale. Sulla base di questo core-set, sono stati scelti, per la RSA Campania, quegli indicatori che maggiormente rappresentano la realtà del territorio regionale che rispondono ai requisiti di seguito indicati:

- validità scientifica sulla base di dati documentati e validati;
- semplicità di lettura ed interpretazione;
- rappresentatività rispetto alle tendenze evolutive;
- tempestività dell'informazione rispetto a fenomeni potenzialmente irreversibili;
- facilità di reperibilità a costi ragionevoli;
- facilità di aggiornamento.

Sulla base di questi criteri, l'ARPA Campania ha individuato e popolato circa 175 indicatori relativi al territorio regionale. Per la redazione della RSA, sono stati estrapolati soltanto alcuni "indicatori fondamentali" funzionali alla descrizione delle specifiche tematiche. Per ciascun indicatore sono stati riportati:

- la categoria di appartenenza all'interno del modello DPSIR;
- l'obiettivo di qualità ambientale;
- lo stato;
- il trend in relazione all'obiettivo.

Lo sviluppo sociale e culturale ha portato in primo piano gli aspetti legati alla qualità della vita e dell'ambiente. È sembrato quindi giusto assegnare ad ogni indicatore un obiettivo di qualità ambientale che è stato individuato, dove previsto, in riferimento alle normative comunitarie e nazionali. Nel caso di obiettivi non specificamente previsti da normative, viene proposto, se possibile, un obiettivo derivante da valutazioni relative alle aspettative di miglioramento della qualità ambientale delle risorse naturali per la tutela della salute e della qualità della vita Lo **stato** è la fotografia della situazione attuale ed è così sinteticamente descritto:

☺	buono
😐	indifferente
☹	critico

Per ciascun indicatore è riportato, infine, il **trend evolutivo**, rappresentato con frecce in relazione all'obiettivo previsto:

↑	⍰	in miglioramento (avvicinamento agli obiettivi)
→	⍰	indifferente (stazionario rispetto agli obiettivi)

↓	⍰	in peggioramento (allontanamento dagli obiettivi)

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione *oppure* Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	*Trend*
Andamento demografico	Popolazione residente		Numero delle persone aventi la propria dimora abituale in un determinato ambito territoriale (Comune, Provincia, Regione).		
	Densità		Rapporto tra il numero delle persone residenti e la superficie del territorio di interesse.		
	Saldo migratorio		Differenza tra le iscrizioni anagrafiche per immigrazione e le cancellazioni per emigrazione.		
	Saldo naturale		Differenza tra il numero delle nascite e il numero dei decessi.		
	Indice di dipendenza		Rapporto percentuale fra la popolazione appartenente a classi d'età tra 0 e 14 anni e 65 anni ed oltre e la classe comprendente popolazione tra 15 e 64 anni.		
	Indice di vecchiaia		Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e oltre e la popolazione con meno di 14 anni.		
Andamento economico	PIL		Flusso di nuovi beni e servizi prodotti in un anno o in un trimestre dato dalla somma della spesa in beni e servizi delle famiglie, delle imprese e del settore pubblico.		
	Valore aggiunto		Differenza, calcolata ai prezzi di base o di mercato, tra il valore della produzione di beni e servizi ed il valore dei beni e servizi intermedi consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive).		
	Unità di lavoro		Numero di ore annue impiegate in percentuale nella produzione di beni e servizi rientranti nelle stime del PIL .		
	Importazioni		Valore dei beni e servizi acquisiti all'esterno, introdotti nel territorio di riferimento.		
	Esportazioni		Valore dei beni e servizi trasferiti di beni e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti.		
	Investimenti		Flusso annuale di nuovo capitale che si aggiunge allo stock di capitale già esistente.		
	Occupati		Numero di persone di 15 anni e più che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: 1) avere un'attività lavorativa, anche se nel periodo di riferimento non ha effettuato ore di lavoro; 2) aver effettuato una o più ore di lavoro retribuite nel periodo di riferimento indipendentemente dalla condizione dichiarata; 3) aver effettuato una o più ore di lavoro non retribuite presso un'impresa familiare.		
	Unità in cerca di occupazione		Numero di persone di 15 anni e più non occupate, ovvero: a) disoccupati in senso stretto; b) persone in cerca di prima occupazione; c) altre persone che cercano lavoro.		
	Forze di lavoro		Somma del numero di persone occupate e delle unità in cerca di occupazione.		
	Tasso di attività		Rapporto percentuale tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e più.		
	Tasso di occupazione		Rapporto percentuale tra le persone occupate e le forze di lavoro.		
	Tasso di disoccupazione		Rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.		

SUOLO

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione *oppure* Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	*Trend*
Suolo	Uso del suolo	D	Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e nazionali. Gli ultimi due programmi di azione europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l'Agenda 21 pongono, come obiettivi generali, l'uso sostenibile del territorio, la protezione della natura e della biodiversità.	😐	
	Vendita di fertilizzanti minerali (N,P,K)	P	L'agricoltura costituisce uno dei settori chiave su cui impostare azioni volte alla riduzione degli apporti di sostanze inquinanti, in linea con gli obiettivi di tutela delle acque previsti dal nuovo Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia. Le singole regioni hanno il compito di fissare un target specifico per il proprio territorio sulla base dei seguenti obiettivi: - riduzione dei consumi di fertilizzanti in valore assoluto (t/anno); target -10% entro il 2015; - riduzione dei consumi di fertilizzanti per unità di terreno concimabile (t/ha/anno); target-10% entro il 2015.	☹	→
	Vendita di fitofarmaci (erbicidi, fungicidi, insetticidi)	P	L'agricoltura costituisce uno dei settori chiave su cui impostare azioni volte alla riduzione degli apporti di sostanze inquinanti, in linea con gli obiettivi di tutela delle acque previsti dal nuovo Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia. Le singole regioni hanno il compito di fissare un target specifico per il proprio territorio sulla base dei seguenti obiettivi: - riduzione dei consumi di fitofarmaci in valore assoluto (t/anno); target -10% entro il 2015; - riduzione dei consumi di fitofarmaci per unità di terreno concimabile (t/ha/anno); target-10% entro il 2015.	☹	↑
	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Occorre relazionare ed equilibrare il numero di capi allevati con il territorio disponibile per gli spandimenti.	😐	→
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e nazionali. Gli ultimi due programmi di azione europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l'Agenda 21 pongono, come obiettivi generali, l'uso sostenibile del territorio, la protezione della natura e della biodiversità. La degradazione fisica è indicata tra i problemi del suolo anche dalla CE-COM (2002) 179.	☹	↓
	Superficie percorsa da incendi	I	Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo indicatore; l'obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione degli incendi.	☹	↓
	Numero incendi	I	Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo indicatore; l'obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione degli incendi.	☹	↓

ACQUA

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione *oppure* Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	*Trend*
Acque superficiali	Volumi di risorsa idrica idropotabile immessi in rete, erogati e fatturati per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico	☹	↓
	Prelievo per determinante e per fonte superficiale e sotterranea per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico	☹	↓
	Carichi organici potenziali per determinante	P	Bilancio depurativo	☹	→
	Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016	☹	→

	Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016	😐	?
	Numero di stazioni per il monitoraggio chimicofisico, biologico (I.B.E.) ed idrometrografiche attive	R	Numero minimo di stazioni come da Tabella 6 All.1 D.Lgs. 152/99	☺	↑
	Numero di stazioni chimico-fisiche per il monitoraggio delle acque sotterranee attive	R	Individuazione acquiferi principali e monitoraggio quantitativo (frequenza mensile) e qualitativo (frequenza semestrale)	☺	↑

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione *oppure* Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	*Trend*
Aria	Numero di superamenti del limiti normativi per il biossido di zolfo (SO2)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002	☺	↑
	Numero di superamenti del limiti normativi per il biossido di azoto (NO2)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002	☹	→
	Numero di superamenti del limiti normativi per il monossido di carbonio (CO)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002	☹	→
	Numero di superamenti del limiti normativi per le polveri sospese totali (PTS)	S	Sostituire la misura di PTS con quella del PM10 in tutta la rete, come da DM Ambiente 60/2002	☺	↑
	Numero di superamenti del limiti normativi per l'ozono troposferico (O3)	S	Rientrare nei limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e dal DM 15/04/94	☹	→
	Effetti dell'inquinamento sulla composizione floristica: accumulo di metalli nelle foglie	I	Completare il monitoraggio chimico con le informazioni derivanti dal monitoraggio biologico	☹	→
	Il monitoraggio dell'aria: n. di centraline fisse	R	Completare la rete di monitoraggio campana entro il 2006 e gestirla in maniera integrata	☺	↑
Cambiamenti climatici	Emissioni di CO2	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)	☹	↓
	Emissioni di CH4	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)	😐	→
	Emissioni di N2O	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)	☺	→
	Temperatura media dell'aria	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate su medie mobili pluriennali	☹	↓
	Eventi pluviometrici intensi	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate sull'analisi statistica dei valori estremi	☹	↓
	Risparmio energetico con riduzione delle emissioni di gas serra	R	Non definito, è auspicabile che il trend sia crescente, le stime devono essere basate sull'analisi di dati affidabili	😐	↑

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione *oppure* Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	*Trend*
Natura e biodiversità	N° aree protette per tipologia (parchi, riserve, oasi, ecc)	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.	☺	↑
	Superficie aree protette/ superficie regionale	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.	☺	↑
	N° habitat individuati in attuazione della direttiva Habitat ed Uccelli (SIC, ZPS)	R	Assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.	☺	↑

PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione *oppure* Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	*Trend*
Paesaggio	Superficie vincolata ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 490 del 1999 / superficie totale regionale	R	Tutelare le aree che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale	☺	↑
	Superficie vincolata ai sensi dell'146 del D. Lgs 490del 1999 / superficie totale Regionale	R	Tutelare aree che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale in ragione del loro interesse paesaggistico	☺	↑

RIFIUTI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione *oppure* Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	*Trend*
Il ciclo dei rifiuti urbani	Produzione totale e pro capite di RU	D, P	Riduzione della produzione di RU	😐	→
	Raccolta Differenziata	S, R	Aumento della percentuale di RD: 25% entro il 2/2001 e 35% da 2003	☹	→
	Singolo materiale	S, R	Aumento del recupero delle frazioni riciclabili di RU	😐	→
	Quantità di RU smaltiti in discarica	P	Riduzione della quantità di RU smaltiti in discarica	☹	→
Il ciclo dei rifiuti speciali	Produzione totale e pro capite dei RS	D, P	Riduzione della produzione di RS	☺	↑
	Produzione di RS non pericolosi	D, P	Riduzione della produzione di RS non pericolosi	☺	↑
	Produzione di RS pericolosi	D, P	Riduzione della produzione di RS pericolosi	☹	↓
	Quantità di RS avviata al recupero	R	Aumento della quantità di RS recuperata	☺	↑
	Quantità di RS smaltita in discarica	P	Riduzione della quantità di RS smaltita in discarica	☺	↑

AMBIENTE URBANO

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione *oppure* Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	*Trend*
Inquinamento acustico	Numero di richieste di intervento per inquinamento acustico	P	Valutazione delle zone più disturbate	☹	↑
	Numero interventi di controllo	S, R	Valutazione delle sorgenti più disturbanti	☺	→
	Percentuale di superamenti dei limiti normativi	S	Valutazione della popolazione esposta a limiti oltre la norma	😐	→
Inquinamento elettromagnetico	Aree critiche per l'inquinamento elettromagnetico in Campania	S	Completare il censimento degli impianti esistenti e la definizione delle aree a rischio	😐	↑
	N. di superamenti dei limiti di legge per i campi RF	S	Integrare i controlli con un monitoraggio delle aree sensibili	☺	↑
	N. di superamenti dei limiti di legge per i campi ELF	S	Integrare i controlli con un monitoraggio delle aree sensibili	☺	↑

RISCHIO NATURALE

Rischio sismico	Numero dei principali eventi sismici in Campania	S	Evidenziare la distribuzione epicentrale dei maggiori terremoti che hanno interessato la Regione Campania nell'ultimo secolo.	☺	↑
	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico	S	Ridurre il rischio sismico con priorità per gli edifici strategici (ospedali, scuole, caserme e prefetture) attraverso l'adeguamento alle norme antisismiche (D.L. n. 323/95)	☺	↑
	Azioni di prevenzione per la riduzione del rischio sismico	R	Promuovere efficaci politiche di difesa dal rischio sismico e di protezione civile attraverso specifiche azioni di riduzione del rischio.	😐	↑
Dissesto idrogeologico	Superfici a rischio idrogeologico a scala di bacino idrografico (dato aggregato per Provincia)	S	Adottare i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) ed applicare idonee misure di salvaguardia volte a perseguire azioni di difesa del suolo e di riduzione dell'esposizione al rischio(art. 1, c. 1 D.L. 180/98)	☺	↑
	Distribuzione areale dei principali fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico sul territorio regionale	S	Individuare le aree che presentino il maggior grado di vulnerabilità e di pericolosità, al fine di evitare un incremento delle situazioni di rischio	☺	↑
	Numero di interventi programmati e finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico e stato di avanzamento dei lavori	R	Programmare interventi organici di protezione e riassetto del territorio, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree dove la maggiore vulnerabilità è legata al pericolo per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, c.2 D.L.180/98)	😐	↑

ALLEGATO N.3 – PIANO DI MONITORAGGIO DEL VIGENTE PTCP

Misure previste in merito al monitoraggio

Il sistema di monitoraggio messo a punto per il PTCP ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del piano, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri- orientamento del piano stesso.

L'ambito di indagine del monitoraggio comprende necessariamente:

- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;
- il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è
- basato lo scenario di riferimento;
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

In coerenza con quanto detto la progettazione del sistema di monitoraggio, in fase di elaborazione del piano, ha richiesto l'organizzazione logica di una serie di attività:

- l'identificazione dell'ambito di indagine del monitoraggio (se è più utile monitorare l'evoluzione delle singole componenti ambientali prese in considerazione, oppure la loro evoluzione in relazione ad ognuno dei sistemi strutturanti il Ptcp);
- la definizione degli indicatori da utilizzare;
- l'organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per l'elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo, a partire dal SIT provinciale e da altre banche dati (regionali e nazionali);
- la definizione del sistema di retroazione (feedback), ovvero dei meccanismi in base ai quali ridefinire,
- se e quando necessario, obiettivi, linee d'azione e politiche di attuazione del piano.

In corso di attuazione del Ptcp, il monitoraggio si aprirà con una fase di "diagnosi", finalizzata a comprendere le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, dovute ad esempio a:

- errori o perdita di validità delle ipotesi assunte sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento;
- conflitti o comportamenti non previsti da parte dei soggetti coinvolti nel processo;
- politiche di attuazione e gestione del Ptcp differenti rispetto a quelle preventivate;
- effetti imprevisti derivanti dall'attuazione del Piano;
- effetti previsti ma con andamento diverso da quello effettivamente verificatosi.

La "diagnosi" sarà dunque volta a ricercare il legame tra le cause e gli effetti dovuti alle decisioni di piano. A tal proposito, gli effetti possono essere presentati attraverso indicatori di

pressione o di processo, anziché di stato, se il tempo di risposta di questi ultimi è tale da non riflettere in tempo utile i cambiamenti connessi alle azioni di piano.

L'interpretazione dei risultati del monitoraggio e l'elaborazione di indicazioni per il ri-orientamento del Piano saranno inoltre argomento delle relazioni periodiche di monitoraggio (a scadenza biennale), che costituiranno la base per la "terapia", ovvero per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano e di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Gli indicatori

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi devono rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne consentono essenzialmente la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare devono:

- essere rappresentativi delle componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende "misurare";
- essere semplici e di agevole interpretazione;
- indicare le tendenze nel tempo;
- fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non hanno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non sono esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.

Per il Piano di Monitaggio del PTC di Salerno sono stati presi in considerazione e "costruiti" differenti tipologie di indicatori. Si è fatto anche riferimento ad indicatori già inseriti in sistemi informativi esistenti, al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

Il sistema di monitoraggio, così come realizzato, si presta non solo a monitorare nel tempo l'attuazione del Ptcp (ed i connessi impatti), ma rappresenta una vera a propria banca dati ambientale dell'intero territorio provinciale, georeferenziata e costantemente aggiornabile, utile quale piattaforma conoscitiva per tutte le future iniziative pianificatorie e programmatorie dell'Ente.

In particolare, è utile qui evidenziare anche altri aspetti rilevanti del lavoro fatto:

- si è cercato di privilegiare la banca dati informativa del SIT dell'Uffiico di Piano dell'Ente, in ragione del rilevante patrimonio informativo accumulato dall'ufficio a partire dal 1999, ed a garanziare della reale aggiornabilità dei dati stessi;
- per quanto possibile, l'elaborazione del dato privilegia la scala comunale, tanto per fornire informazioni di maggior dettaglio, quanto per costituire la base di partenza per le valutazioni ambientali ed i relativi sistemi di monitoraggio messi a punto dai singoli Comuni.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Macro-obiettivo	Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Obiettivo di sostenibilità ambientale	Indicatore			Parametro attuale	Valore soglia	Dati di riferimento che popolano l'indicatore					Note	Codice Indicatore
									descrizione dell'indicatore	unità di misura	fonte	Copertura			
												territoriale	temporale		
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	**Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità**	Disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in una logica di massimo contenimento del consumo di suolo	Contenere il consumo del suolo	**Au / Stc** area urbanizzata/ superficie territoriale provinciale complessiva			In SIT Ufficio di Piano	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Monitorare il consumo di suolo ai fini di una corretta programmazione e gestione territoriale, impedendo l'impermeabilizzazione totale del territorio.	ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I1**
		Costituire e gestire la rete ecologica provinciale	Favorire la conservazione della biodiversità	**Sapt/Stc** superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale provinciale complessiva			In SIT Ufficio di Piano	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela della aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I2**
				n. apm numero di aree marine protette			14	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela della aree naturali di pregio	numero	Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I3**
				Szps/Stc superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale provinciale complessiva			In SIT Ufficio di Piano	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela della aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I4**
				Ssic/Stc superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti – (SIC/pSIC) / superficie territoriale provinciale complessiva			In SIT Ufficio di Piano	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela della aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I5**
			Incrementare il valore della naturalità ed il grado di sostenibilità delle scelte di pianificazione	**Vnt/Stc** valore di naturalità totale /superficie territoriale provinciale complessiva			In SIT Ufficio di Piano	Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	L'indicatore ci permette di conoscere il grado di naturalità dei vari biotopi e dell'eco-mosaico di un determinato territorio.	ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I6**
			Ridurre la superficie frammentata	**Sfr/ Stc** superficie frammentata / superficie territoriale provinciale complessiva			In SIT Ufficio di Piano	Ridurre il valore attuale	Misurare gli effetti positivi delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla frammentazione territoriale. Per la definizione di "superficie frammentata" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I7**
			Tutelare le aree ad elevata naturalità	**Sen / Stc** superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva			21 %	Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I8**
		Favorire una gestione delle aree boschive orientata alla protezione delle risorse, degli ecosistemi e del paesaggio	Tutelare le aree boschive quale garanzia del ciclo del carbonio	**Sb / Stc** superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva			18 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I9**
		Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Contenere la riduzione dalla superficie agricola utilizzata	**SAT/Stc** superficie agricola totale / superficie territoriale provinciale complessiva			68.6 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2000	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I10**
				SAU / Stc superficie agricola utilizzata / superficie territoriale provinciale complessiva			39.3 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2000	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I11**
				SAU/SAT superficie agricola utilizzata / superficie agricola totale			57.3 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	**ISTAT**	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	**SA/I12**
			Favorire la diffusione della agricoltura biologica	Numero di aziende a produzione biologica			272	Monitorarne l'evoluzione	Misurare la diffusione di tecniche di coltivazione sostenibili.	n. imprese	Reg. Campania, Decreto dirig. n.243 del 16 Luglio 2007, su Burc speciale del 16/08/2007	Comunale	2007		**SA/I13**

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	**Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità**	Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Favorire la diffusione delle aziende agrituristiche	Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo		528	Monitorarne l'evoluzione	Misurare la diffusione di imprese eco-compatibili.	n. imprese	**ISTAT**	Comunale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	**SA/I14**
		Tutelare e valorizzare le fasce fluviali e costiere	Perseguire valori coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di stato di qualità ambientale fissati dalla norma	**LIM** Livello di inquinamento da Macrodescrittori		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Tale indicatore è espressione sintetica della natura del corpo idrico, aggregando i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico ai fini della classificazione dello stato ecologico del corso d'acqua.	Come da normativa	**ARPAC**, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2007		**SA/I15**
				IBE indice Biotico Esteso		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	È un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. n. 152/06 allo scopo di valutare la qualità biologica dei corsi d'acqua,ai fini della classificazione dello Stato ecologico dei corsi d'acqua.	Come da normativa	**ARPAC**, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		**SA/I16**
				SECA stato Ecologico dei Corsi d'Acqua		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Tale indice è l'espressione sintetica della complessità degli ecosistemi fluviali,della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico superficiale,attribuendo una importanza prioritaria allo stato degli elementi biotici dell'ecosistema.	Come da normativa	**ARPAC**, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		**SA/I17**
				SACA stato Ambientale dei Corsi d'Acqua		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indice è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico, integrandole informazioni di caratterizzazione chimico-fisica delle matrici acqua e sedimenti e di numerosità e variabilità degli elementi biologici degli ecosistemi fluviali, con i dati sulla presenza di sostanze chimiche pericolose.	Come da normativa	**ARPAC**, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		**SA/I18**
	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione	Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio	Numero di comuni interessati da eventi franosi		125	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni interessati da eventi franosi.	numero	**APAT** - Progetto IFFI; CNR GNDCI - Progetto AVI	Comunale	2005 2000		**SA/I19**
				Numero di eventi di frana registrati nel comune / per anno		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero di frane registrate nei comuni della provincia, per anno.	numero	**APAT** - Progetto IFFI; CNR GNDCI - Progetto AVI	Comunale	2005 2000		**SA/I20**
				Numero di eventi alluvionali registrati nel comune / per anno		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero di eventi alluvionali registrati nei comuni della provincia, per anno.	numero	**CNR** GNDCI - Progetto AVI	Comunale	2000		**SA/I21**
				Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da alluvione.	% ettaro/ettaro	**Aut. Bacino** Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2001	Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele	**SA/I22**
				Percentuale di territorio comunale a rischio da frana		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da frana.	% ettaro/ettaro	**Aut. Bacino** Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2001	Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele	**SA/I23**
				Percentuale di territorio comunale a pericolo da alluvione		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da alluvione.	% ettaro/ettaro	**Aut. Bacino Reg.** Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2001	Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele	**SA/I24**
				Percentuale di territorio comunale a pericolo da frana		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da frana.	% ettaro/ettaro	**Aut. Bacino Reg.** Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2001	Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele	**SA/I25**
				Sdveg/Stc superficie devegetata da incendi / superficie territoriale provinciale complessiva		0.22 %	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore misura la percentuale di superficie territoriale provinciale interessata da incendi nel corso del 2007.	% ettaro/ettaro	Regione Campania – Difesa Suolo	Comunale Provinciale	2007	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I26**

			Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche (superficiali, sotterranee e costiere)	Preservare la qualità delle acque sotterranee	**SCAS** stato Chimico delle Acque Sotterranee			In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Rappresenta sinteticamente l'entità degli impatti prodotti dalle attività antropiche sulle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, evidenziando il grado di compromissione qualitativa della falda, e l'eventuale presenza e di particolari facies idrochimiche caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti di origine naturale.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2007		**SA/I27**
Popolazione e Salute Umana	**Suolo**	**Acqua**	**Atmosfera**	**Biodiversità ed aree naturali protette**	**Paesaggio e beni culturali**	**Rifiuti e Bonifica**	**Ambiente Urbano**	**Agricoltura**	**Industria**	**Turismo**	**Trasporti**	**Energia**						

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

tutela delle rse territoriali (il lo, l'acqua, la etazione e la na, il saggio, la ria, il rimonio culturale ed stico) intese me "beni nuni", la venzione dei hi derivanti da un improprio o essivo rispetto loro capacità di portazione, la loro orizzazione in zione dei ersi livelli di lità reali e enziali.	**Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico**	Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche (superficiali, sotterranee e costiere)	**TRIX** indice di stato trofico			In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indice ha come obiettivo l'individuazione e la valutazione quantitativa dello stato trofico delle acque marino-costiere. Numericamente il valore può variare da 0 a 10, andando dalla oligotrofia (acque scarsamente produttive tipiche del mare aperto) alla ipertrofia (acque molto produttive tipiche d'aree costiere soggette ad impatto antropico). .	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		**SA/I28**
				CAM indice di classificazione delle acque costiere			In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indice vuole fornire un giudizio sulla qualità delle acque utilizzando nel calcolo le seguenti variabili: nitrati (NO_3); fosfati (PO_4); silicati (SiO_4); salinità; trasparenza; clorofilla.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		**SA/128**
				IQB indice di Qualità Batteriologica			In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Rappresenta un' indicatore sintetico dei livelli di deterioramento o di purezza della qualità delle acque adibite alla balneazione e fornisce una misura del grado di stress cui è sottoposta la risorsa marina costiera.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2007		**SA/130**
			Migliorare i livelli di balneabilità	Idoneità delle acque alla balneazione			In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Tale indicatore ha lo scopo di valutare la qualità igienico-sanitaria, su base normativa, delle acque di balneazione e di fornire un'indicazione complessiva dell'evoluzione della contaminazione, così da poter segnalare lo stato di stress o di deterioramento della risorsa marina costiera e rendere più efficace la scelta di specifici programmi di intervento.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2007		**SA/131**
		Definire le misure da adottare per la tutela e la valorizzazione della fascia costiera	Contrastare i fenomeni di erosione costiera	Km di costa a rischio-pericolo di erosione			62 Km	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare i Km di costa interessati dal rischio/pericolo di erosione	km	Autorità di Bacino regionle Sinistra Sele	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2006		**SA/132**
		Definire le misure da adottare in rapporto ai rischi vulcanico e sismico	Adottare le misure necessarie per gestire il rischio vulcanico ed il rischio sismico	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico			3106	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico e lo stato dell'arte degli interventi consequenziali messi a punto per raggiungere livelli di maggiore sicurezza.	Numero	CUGRI	Comunale	2003		**SA/133**
				Densità abitativa nei comuni della provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio			In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere la densità abitativa nei comuni della provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio.[19]	ab/kmq	ISTAT	Comunale	2001	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/134**
		Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da attività estrattive	Contenere il dispendio di risorse non rinnovabili	Numero di cave autorizzate			30	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di cave autorizzate.	numero	Reg. Campania Settore provinciale Genio Civile di Salerno	Comunale	2006		**SA/I135**
		Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da incidenti ril evanti nell'industria	Contenere i rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Numero comuni interessati da insediamenti a RIR			14	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni interessati da insediamenti a RIR	ero	Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio	Comunale Provinciale	2008		**SA/136**
				Numero (e tipologia) di impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99			In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero (e la tipologia) degli impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99, presenti sul territorio provincial	numero	Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio	Comunale Provinciale	2008		

[19] I comuni provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio sono: Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de Tirreni, Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati, Siano, Tramonti.

	Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti	Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative .	Favorire la diffusione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili	Produzione energia idroelettrica			205,9 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte idroelettrica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I38**											
				Produzione energia termoelettrica tradizionale			40,4 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte termoelettrica tradizionale	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2008	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I39**											
				Produzione di energia eolica			32,9 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte eolica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2008	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I40**											
				Produzione di energia fotovoltaica			5,7 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte fotovoltaica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I41**											
			Favorire la diffusione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili	Consumo energetico da prodotti petroliferi			31.180 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I42**											
				Consumo energetico da gas naturale			110.829 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I43**											
				Consumo energetico da energia elettrica			175.501 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Elaborazione Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I44**											
Popolazione e Salute Umana	**Suolo**	**Acqua**	**Atmosfera**	**Biodiversità ed aree naturali protette**	**Paesaggio e beni culturali**	**Rifiuti e Bonifica**	**Ambiente Urbano**	**Agricoltura**	**Industria**	**Turismo**	**Trasporti**	**Energia**															

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	**Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.**	Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative	Contenere il dispendio energetico per usi industriali	Consumo energetico da prodotti petroliferi			54.569 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriale, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I45**
				Consumo energetico da gas naturale			193.865 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I46**
				Consumo energetico da energia elettrica			118.853 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I47**
			Contenere il dispendio energetico per usi agricoli	Consumo energetico da prodotti petroliferi			33.271 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I48**
				Consumo energetico da gas naturale			1.595 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I49**
				Consumo energetico da energia elettrica			7.645 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I50**
			Contenere il dispendio energetico per i trasporti	Consumo energetico da prodotti petroliferi			620.396 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I51**
				Consumo energetico da gas naturale			797 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I52**
				Consumo energetico da energia elettrica			3.070 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	**SA/I53**
		Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico	Contenere il consumo idrico per usi civili	Volumi totali fatturati per comune			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare i volumi totali fatturati per comune.	Mc	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	**SA/I54**
				Dotazione procapite per comune			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la dotazione procapite per comune.	l/ab·d	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	**SA/I55**
				Perdite in rete per comune			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare le perdite in rete per comune.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	**SA/I56**
			Favorire il completamento della dotazione dei sistemi di depurazione per tutti i comuni della provincia	Numero impianti di depurazione			209	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero degli impianti di depurazione presenti su territorio provinciale (per i comuni ricadenti nell'ATO4).	numero	ATO 4	Per ambiti territoriali dell'ATO 4[20]	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	**SA/I57**
				Percentuale di copertura del servizio			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di territorio comunale servito da impianti di depurazione delle acque.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	**SA/I58**
			Favorire il completamento della rete fognaria per tutti i comuni della provincia	Lunghezza rete fognaria			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la lunghezza della rete fognaria (in Km) per comune.	km	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	**SA/I59**
				Percentuale di copertura del servizio			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di copertura del servizio fognario per comune.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	**SA/I60**
			Favorire l'adozione di tecniche di irrigazione risparmiatrici di acqua	Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione ad aspersione / superficie territoriale provinciale complessiva			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	**SA/I61**
				Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a sommersione/ superficie territoriale provinciale complessiva			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	**SA/I62**
				Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a scorrimento/ superficie territoriale provinciale complessiva			In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	**SA/I63**

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia

[20] In particolare gli ambiti territoriale sono: Costiera Amalfitana, Area Salernitana, Sele, Cilento e Vallo di Diano.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	**Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.**	Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti	Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti	Produzione di rifiuti urbani			In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore misura la quantità totale e pro-capite di rifiuti generati.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		**SA/I64**
				Produzione di rifiuti speciali			In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore si pone lo scopo di rappresentare i dati della produzione dei rifiuti speciali.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		**SA/I65**
			Assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato			In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.205 del D.Lgs. n.152/2006.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		**SA/I66**
			Ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/12/CE	Quantità di rifiuti avviati al compostaggio			42,494 t/a	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Provinciale	2007		**SA/I67**
				Quantità di rifiuti avviati al trattamento meccanico-biologico			409,87 t/a	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Provinciale	2007		**SA/I68**
				Quantità di rifiuti urbani avviata a recupero di materia, per componente merceologica			In SIT Ufficio di Piano	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero di materia.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		**SA/I69**
	Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi	Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore	Tutelare i beni ambientali e paesaggistici	Numero di comuni sottoposti a tutela ex art.136 del D.Lgs. 42/2004			78	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero dei comuni sottoposti a tutela ex art.136 del D.Lgs. 42/2004.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		**SA/I70**
				Sup.art.136/Stc superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale provinciale complessiva			In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04.	ettaro/ettaro	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		**SA/I71**
				Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale			819	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		**SA/I72**
				Sup.art.142/Stc superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04 / superficie territoriale provinciale complessiva			35.6%	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.Lgs. 42/04.	% ettaro/ettaro	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		**SA/I73**
			Tutelare i beni archeologici	Numero di comuni con beni dichiarati di interesse archeologico.			53	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni con beni dichiarati di interesse archeologico.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		**SA/I74**
				Numero di aree indiziate a valenza archeologica			1077	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di arre indiziate a valenza archeologica.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		**SA/I75**
				Numero di comuni con presenza di aree indiziate a valenza archeologico			106	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni con presenza di aree indiziate a valenza archeologico.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		**SA/I76**
			Tutelare le aree di rilievo	**Sen / Stc** superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva			21 %	Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I8**
				Sb / Stc superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva			18 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	**SA/I9**

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	**Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi**	Progettare il paesaggio nelle aree di media ed elevata urbanizzazione, infrastruttura-zione ed in quelle degradate.	Recuperare e riqualificare i paesaggi degradati	Monitoraggio bonifica siti contaminati, in particolare: ▪ Siti contaminati per i quali è stata effettuata l'indagine preliminare ▪ Siti contaminati con piano di caratterizzazione approvato ▪ Siti contaminati con progetto preliminare approvato ▪ Siti contaminati con progetto definitivo approvato ▪ Siti bonificati		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di siti contaminati per i quali : ▪ è stata effettuata l'indagine preliminare; ▪ con piano di caratterizzazione approvato; ▪ con progetto preliminare approvato; ▪ con progetto definitivo approvato; ▪ il numero totale di siti bonificati.	numero	ARPAC, annuario dati ambientali	Provinciale	2007		**SA/I77**
		Contrastare la desertificazione sociale anche attraverso apposite politiche per il paesaggio	Contenere lo spopolamento delle aree interne	Variazione percentuale saldo naturale		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.	Popolazione (%)	ISTAT	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2001	Elaborazione SIT Ufficio di Piano 2008	**SA/I78**
				Variazione percentuale saldo migratorio		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.	Popolazione (%)	ISTAT	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2001	Elaborazione SIT Ufficio di Piano 2008	**SA/I79**
				Indice di vecchiaia		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.	Popolazione (%)	ISTAT	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2001	Elaborazione SIT Ufficio di Piano 2008	**SA/I80**

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia

Le immagini che seguono restituiscono, a titolo esemplificativo, il ”parametro attuale”, quale punto di partenza del sistema di monitoraggio.

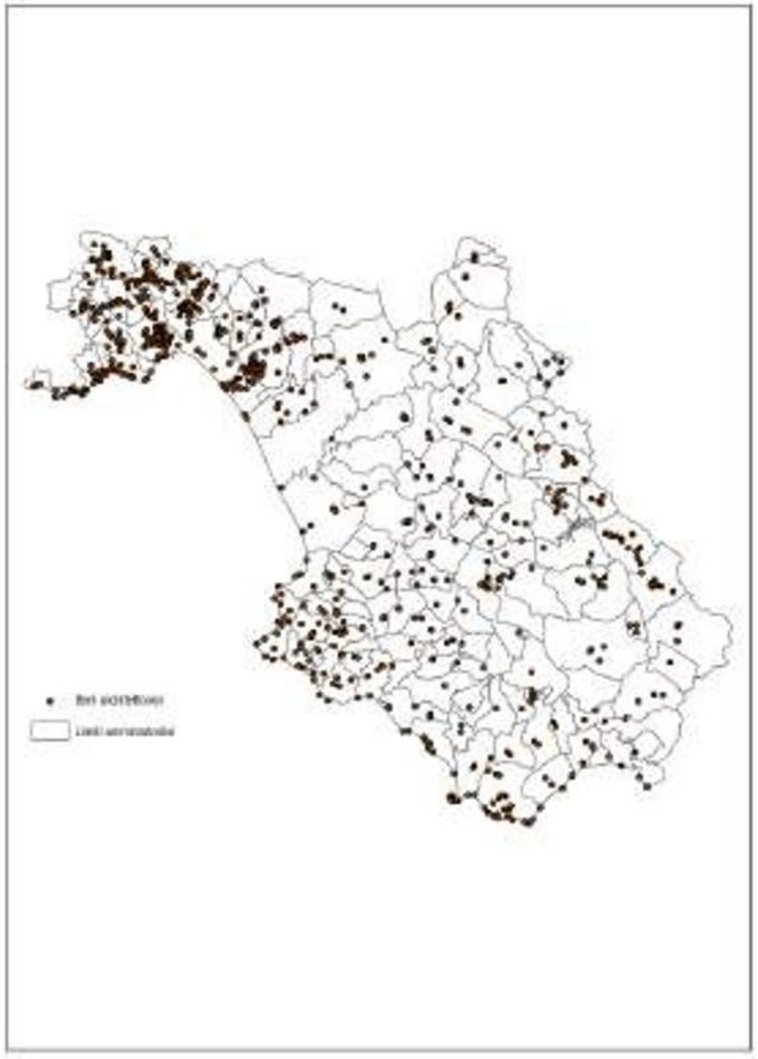

Figura 9 - Indicatore: SA/I72 –

Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale

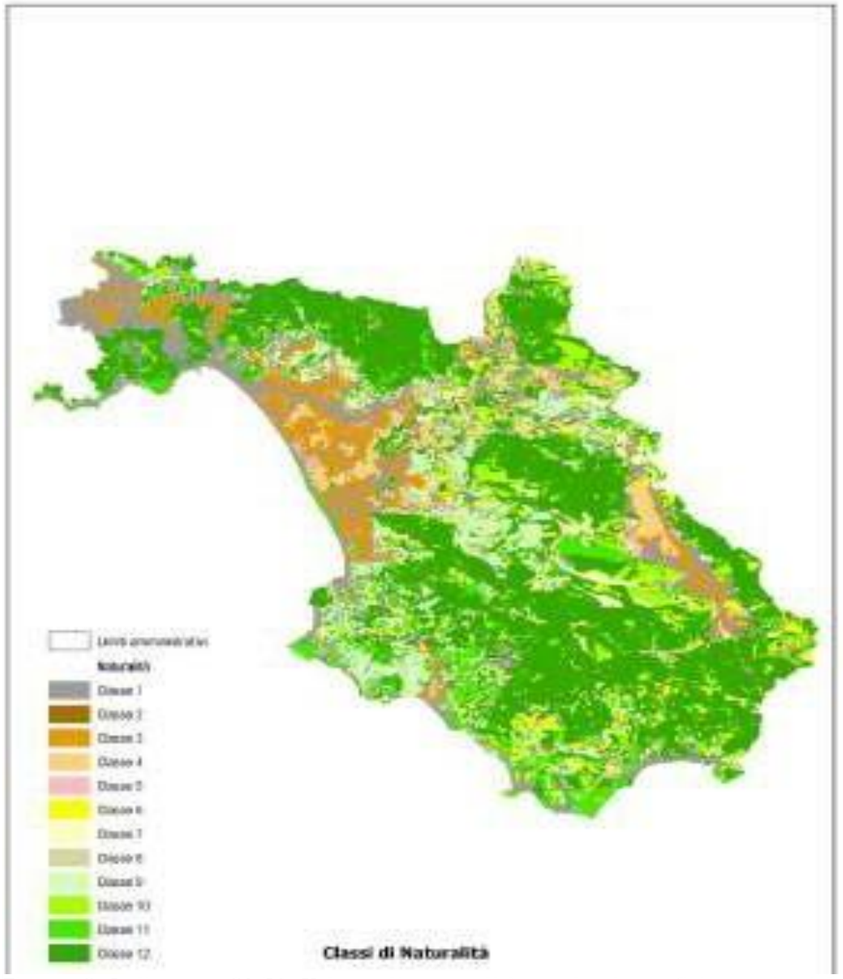

Figura 8 Indicatore SA/I6 Valore di naturalità totale /superficie territoriale provinciale complessiva

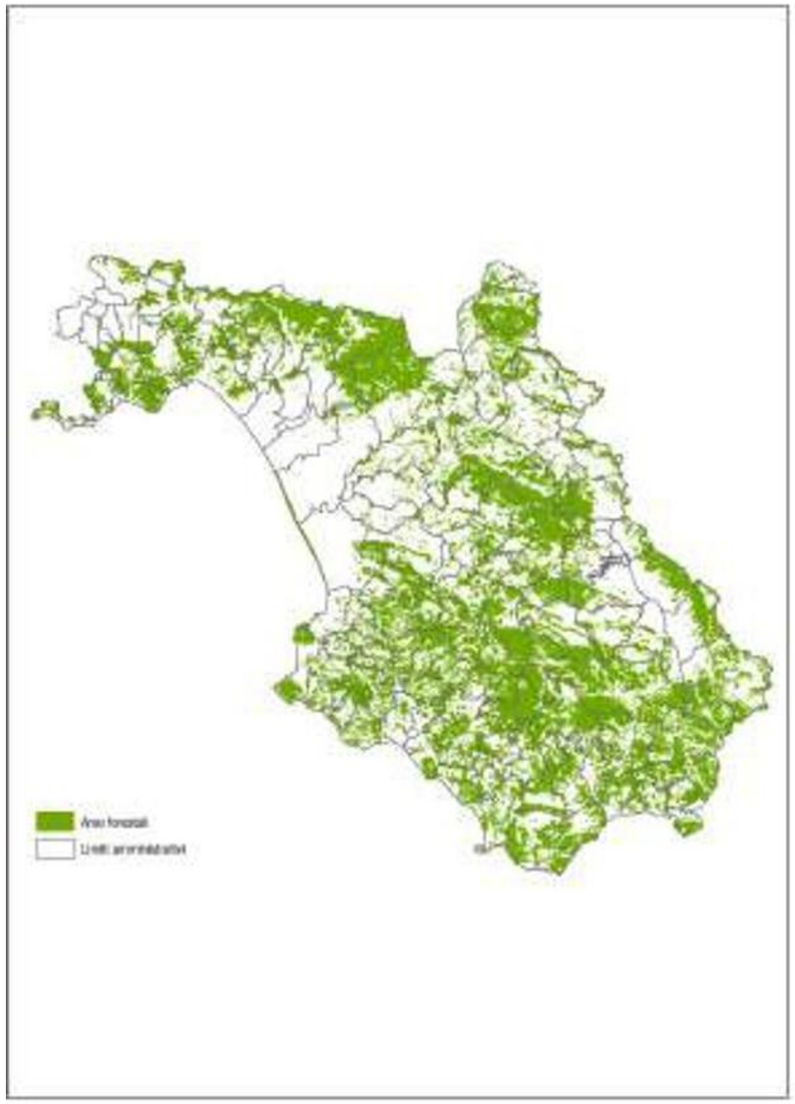

Figura 11 Indicatore SA/I9

Sb / Stc

superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva

Figura 10 Indicatore: SA/I71

Sup.art.136/Stc

superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale provinciale complessiva

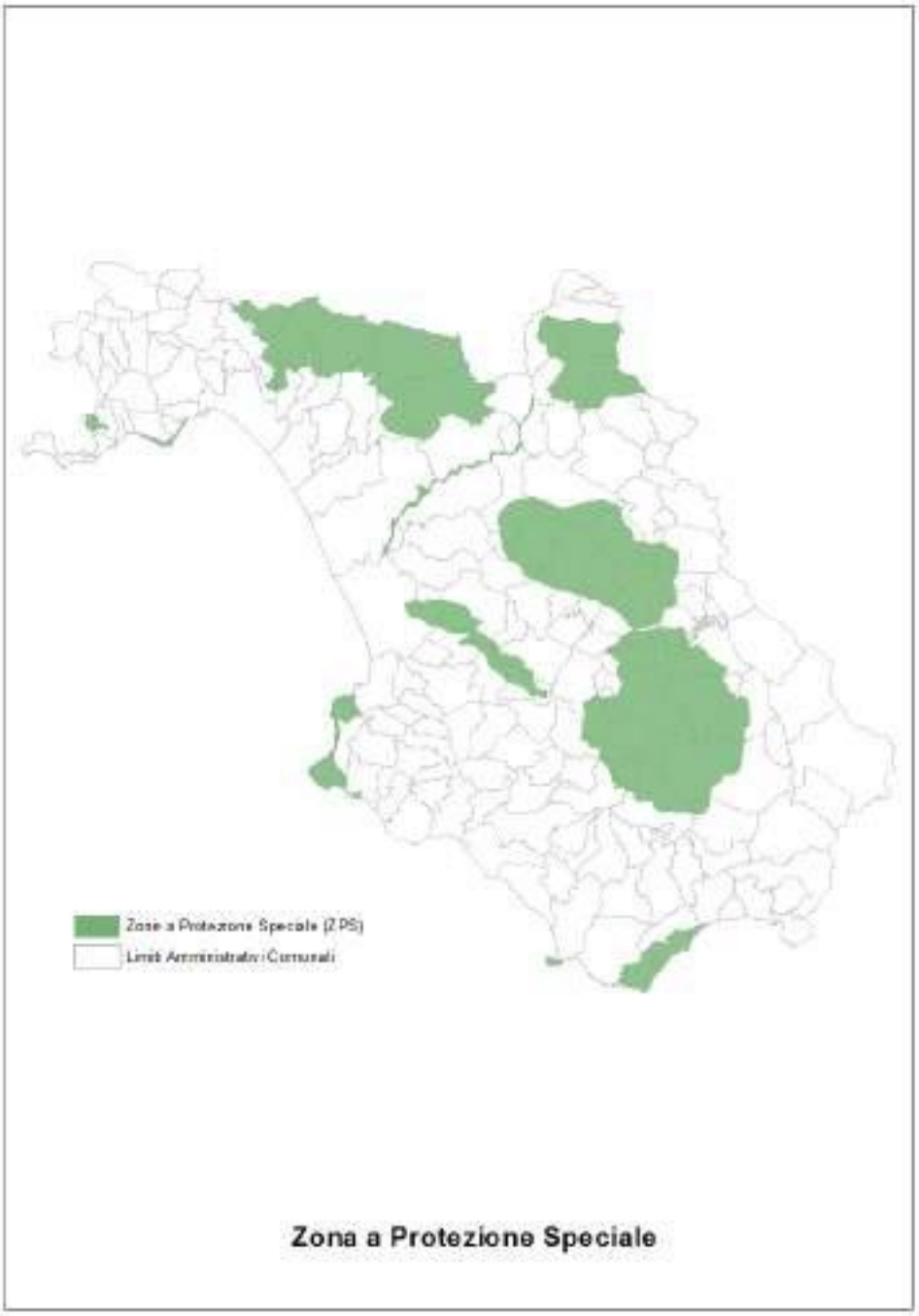

Figura 12 Indicatore: SA/I4

Szps/Stc

superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale provinciale complessiva

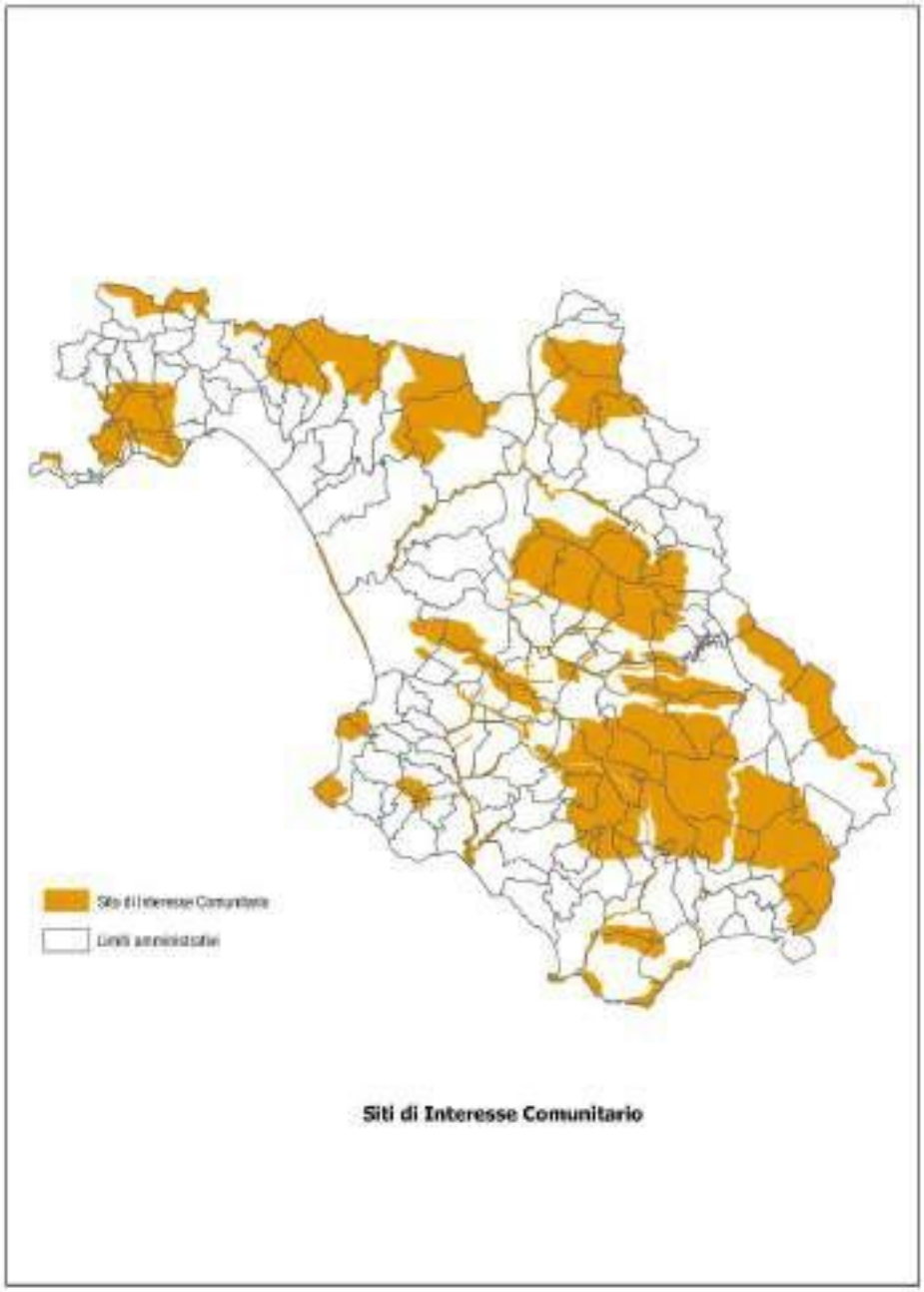

Figura 13 Indicatore: SA/I5

Ssic/Stc

superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti – (SIC/pSIC) / superficie territoriale provinciale complessiva

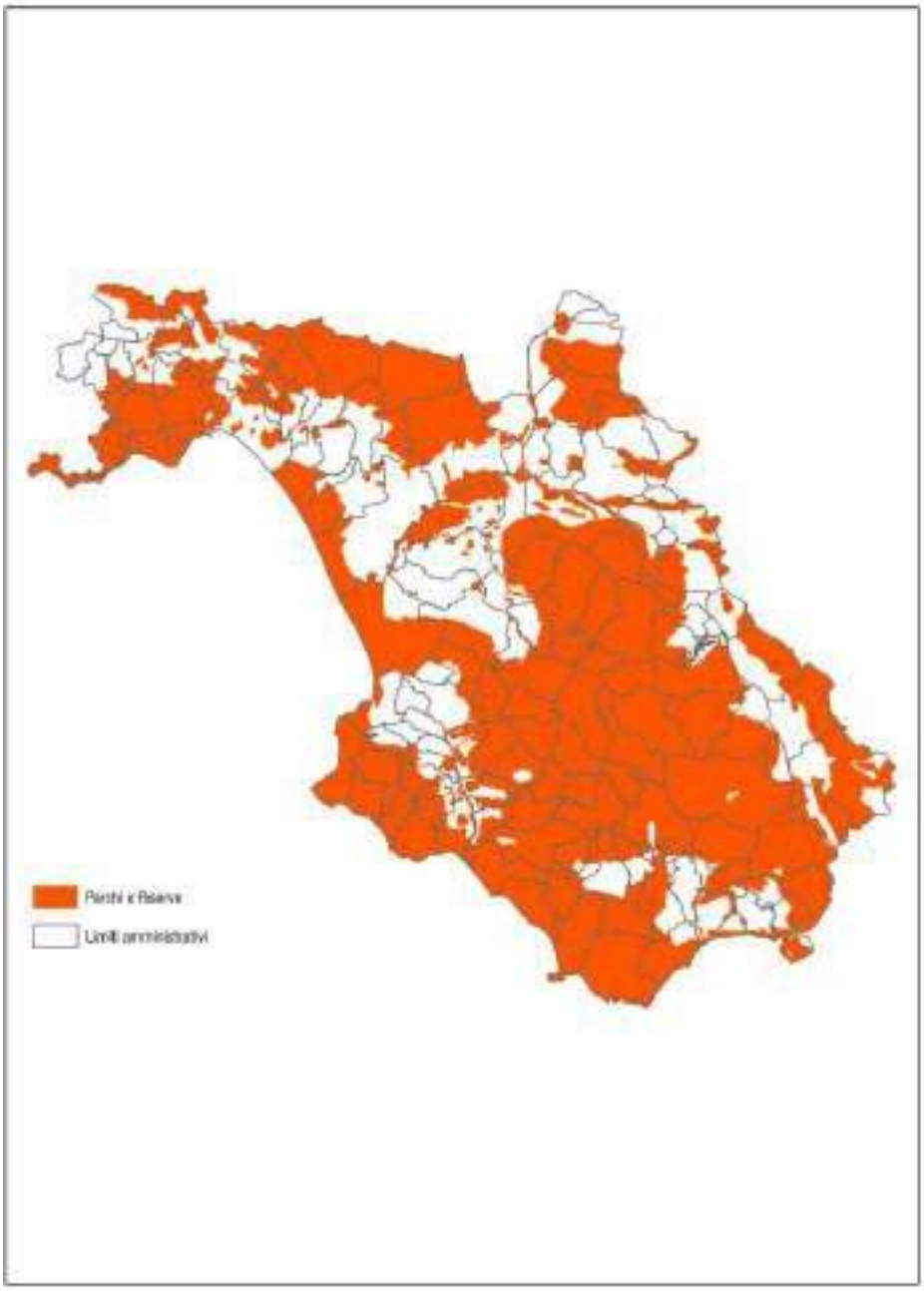

Figura 14 Indicatore: SA/I2

Sapt/Stc

superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale provinciale complessiva

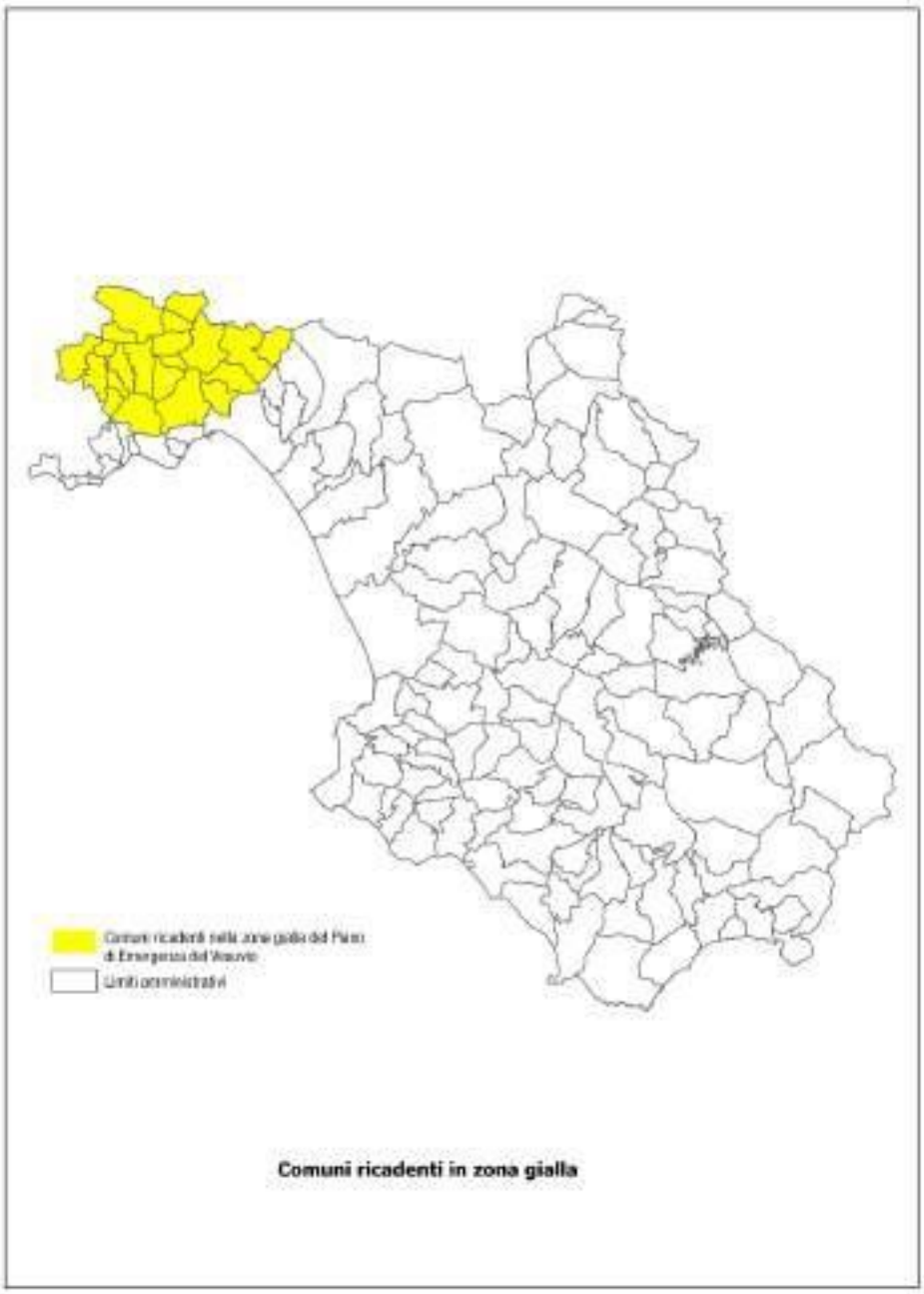

Figura 15

Indicatore: SA/I34

Densità abitativa nei comuni della provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio

ALLEGATO N. 4 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Popolazione e salute umana: principale normativa di riferimento

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.615/66, *Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico*	La legge regolamenta l'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

NORMATIVA REGIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge regionale n.17/1988 *Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato Regionale contro l' Inquinamento Atmosferico della Campania (CRIAC) in attuazione dell' art. 101 del DPR 24 luglio 1977, n. 616* **Legge regionale n.10/2002** *Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004* **Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24** *Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007-2009*	

Suolo: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994	La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002	Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 de16 aprile 2002	Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione).

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 445 del 9 luglio 1908 *Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria*	La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserite in Tabella D) e il trasferimenti di abitati in nuova sede (inseriti in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari dispositivi legislativi (R.D., D.M., D.L.).
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 *Censimento fenomeni franosi*	Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963.

Legge n. 183 del 18 maggio 1989 *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*	La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico. Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale: 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riunificati in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano - Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo). La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art. 17 della L. 183 del 1989. La legge istituisce il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo che ha deliberato e finanziato Il Progetto IFFI (*Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia*), coordinato dal

	Servizio Geologico Nazionale, avente lo scopo di realizzare, su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome, un inventario delle frane.
Legge n. 267 del 3 agosto 1998 *Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*	La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) soggetti a frequenti franamenti.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 *Norme in. materia ambientale*	Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi. Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 *Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 *Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi*	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

Atto normativo	Obiettivi
D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 *Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni*	Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 *Norme in materia ambientale*	Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in capo al Ministero dell'Ambiente per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 *Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*	Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 *Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 *Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi*	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la I tratta il tema del Rischio sismico.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 *Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 *Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.*	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la II tratta il tema del Rischio vulcanico.

NORMATIVA NAZIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]*	Il decreto rappresenta la principale normativa di riferimento sulla coltivazione delle miniere e fissa le condizioni di autorizzazione per la gestione delle attività estrattive.
Decreto Legislativo n. 213 del 4 agosto 1999	Il decreto aggiorna e coordina il Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.
Legge n. 221 del 30 luglio 1990 *Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria*	Il decreto stabilisce nuove norme in attuazione della politica mineraria, diretta a garantire la sostenibilità delle attività estrattive attraverso specifiche norme tecniche.

NORMATIVA NAZIONALE: Erosione costiera

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*	Con l'art. 3 comma 1 lettera g) viene prevista, tra gli obiettivi della pianificazione, la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006	Con l'art. 56 comma 1 lett. d) il Decreto Legislativo conferma le disposizioni riportate all'art. 3 comma 1 lettera g) della Legge n. 183 del 18 maggio 1989.

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 *Norme in materia di difesa del suolo*	Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino: • Nord - Occidentale della Campania, che comprende i bacini idrografici del Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola d'Ischia e Procida; • Sarno, che comprende i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina, Capri; • Destra Sele, che comprende i bacini idrografici della Penisola Sorrentina, Irno, Picentino, Tusciano, Minori Costieri in destra Sele; • Sinistra Sele, che comprende i bacini idrografici dei Minori Costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 *Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania*	Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 *Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana*	La finalità della legge è di evitare, anche mediante l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale nelle zone ad alto rischio vulcanico. Inoltre è prevista la redazione, da parte della Provincia di Napoli, di un piano strategico operativo volto a determinare e definire aree ed insediamenti da sottoporre ad interventi di decompressione della densità insediativa, il miglioramento delle vie di fuga e l'attuazione di interventi compensativi nelle aree interessate da decompressione della densità insediativa.

NORMATIVA REGIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985	La finalità della legge è di regolamentare la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Campania.
Legge Regionale. n. 17 del 16 aprile 1995 *Norme per la Coltivazione di cave e torbiere*	La finalità della legge è di regolamentare le attività estrattive nella Regione Campania.
Delibere di Giunta Regionale n.7235 del 27 dicembre 2001, n.3093 del 31 ottobre 2003 e n.1544 del 6 agosto 2004	Tali delibere hanno approvato i vari atti relativi alla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) unitamente alla cartografia del Piano stesso. L'obiettivo del Piano consiste nell'individuare le aree da destinare ad attività estrattiva nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Con Ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad Acta per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato definitivamente approvato del il PRAE della Regione Campania. ***Il Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato annullato dal TAR Campania con sentenza 454 del 5 dicembre 2007.***

Acqua: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione di Ramsar sulle zone umide *Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972*	La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Convenzione di Barcellona per la Protezione del Mar Mediterraneo *Decisione 77/585/EEC che conclude la Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento e per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dagli scarichi derivanti da navi e flotte aree*	La Convenzione contiene il quadro programmatico della materia della lotta all'inquinamento e della protezione dell'ambiente marino, cui aderiscono tutti gli Stati del Mediterraneo. Il 10 giugno 1995, la Convenzione è stata emendata al fine di adeguarla all'evoluzione della disciplina internazionale della protezione ambientale (prima tra tutti la Convenzione di Rio sulla diversità biologica del 1992). A tale scopo le Parti contraenti si sono impegnate a promuovere programmi di sviluppo sostenibile che applichino il principio precauzionale ed il principio "chi inquina paga". L'applicazione dei principi affermati nella Convenzione di Barcellona è assicurata dalle disposizioni contenute in una serie di Protocolli attuativi, concernenti la lotta alle principali fonti di inquinamento marino (idrocarburi, sfruttamento della piattaforma continentale e del suolo e sottosuolo marino; scarichi di navi ed aeromobili; rifiuti portuali, ecc).

Convenzione sul diritto del mare *Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982*	La Convenzione di Montego bay è tesa a conciliare due esigenze fondamentali: il diritto sovrano degli Stati a sfruttare le risorse naturali e l'obbligo degli stessi a proteggere e preservare l'ambiente marino, istituendo zone di salvaguardia degli ecosistemi e delle specie della flora e fauna. Il tema della «protezione e preservazione dell'ambiente marino» è oggetto della XII parte della Convenzione e comporta 46 articoli ripartiti in undici sezioni. Le prime quattro enunciano gli obblighi che si impongono a tutti gli Stati e, fra questi, quelli di adottare le misure idonee a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento ed il dovere di informare gli Stati suscettibili di essere interessati da un inquinamento marino.
Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) *Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)*	Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 91/271/CEE *Concernente il trattamento delle acque reflue urbane*	La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri.
Direttiva 96/61/CEE *sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)*	La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).

Direttiva 98/83/CE *concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*	La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni *programmi di controllo*. In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati. Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Sono previsti altri limiti temporali / condizionali all'adozione di deroghe.
Direttiva 2000/60/CE *che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*	La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e rispristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e rispristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, condecorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. La direttiva ha previsto altresì una specifica strategia in materia di sostanze pericolose, fondata sull'adozione, da parte della Commissione, di un elenco degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o trasmissibile tramite l'ambiente acquatico.
Direttiva 2006/11/CE *concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità*	La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base dei criteri definiti dalla Decisione n.2455/2001/CE, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque.

Direttiva 2006/7/CE *relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE*	La direttiva riguarda le acque di superficie che possono essere luoghi di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli) al posto dei 19 della direttiva precedente. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe. Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione. Ogni anno, devono determinare la durata della stagione balneare e stabilire un calendario di sorveglianza delle acque, il quale deve prevedere il prelievo di almeno quattro campioni per stagione(salvo particolari eccezioni geo-climatiche Gli Stati membri devono effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e delle tre precedenti. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate. A partire dal 2011, gli Stati membri devono inoltre stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Le informazioni relative alla classificazione, alla descrizione delle acque di balneazione e al loro eventuale inquinamento devono essere messe a disposizione del pubblico in modo facilmente accessibile e in prossimità della zona interessata, grazie ai mezzi di comunicazione adeguati, compreso Internet. In particolare, gli avvisi di divieto o che sconsigliano la balneazione devono essere rapidamente e facilmente identificabili. per alcuni tipi di inquinanti sono previsti appositi programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose negli scarichi (fondati su precisi standard di qualità ambientale), nonché le relative misure di controllo e riduzione dell'inquinamento negli scarichi. Tali programmi devono essere periodicamente aggiornati in relazione alle modifiche dei contesti ambientali.
DIRETTIVA 2006/118/CE *sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*	La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio. Infine, la direttiva prevede le misure che dovranno essere adottate per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
RD 1775/33 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici*	Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa inoltre obblighi e limiti per i singoli utilizzi, tra cui quello a fini irrigui.
RD 215/33 *Testo delle norme sulla bonifica integrale*	Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una specifica valenza ambientale.

Legge 183/89 *Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo*	La Legge 183 /89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai dissesti idrogeologici, al controllo delle piene, alla gestione del patrimonio idrico e al controllo quali - quantitativo delle acque. La legge ha inoltre istituito le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) che esplicano il loro mandato attraverso attività di pianificazione, programmazione e di attuazione sulla base del Piano di Bacino. Tale Piano, che ha valenza di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le modalità d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17). Secondo la L. 183/89, infatti, il Piano di bacino deve prevedere, tra l'altro, interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, di protezione e bonifica dei bacini idrografici, nonché di risanamento delle acque superficiali e sotterranee. All'interno del Piano di bacino sono evidenziate, nella fase conoscitiva, le situazioni di rischio a cui corrispondono, nella parte di programmazione degli interventi, misure di difesa del suolo, articolate secondo i seguenti parametri: vincolo idrogeologico; zone soggette a rischio idraulico; zone soggette a rischio frana; vincolo sismico.
D. Lgs 275/93 *Riordino in materia di concessione di acque pubbliche*	Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati dai proprietari, possessori e utilizzatori alla Regione o provincia autonoma.
Legge n. 36/94 *Disposizioni in materia di risorse idriche*	La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue*" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società *in-house*), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la

	parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. la Legge 36/ 94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, fondata sull'obbligo di predisposizione da parte di ogni ATO del Piano d'Ambito.
D. Lgs 372/99 *"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*	Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che sarà pubblico e aggiornato annualmente, andrà ad alimentare il registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register).
D. Lgs 152/99 come modificato dalla **L. 258/00** *Testo Unico in materia di tutela delle acque*	Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela (in quanto Piano Stralcio del Piano di Bacino Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89). Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integratodegli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa; risparmio idrico; riconoscimento del valore economico dell'acqua.
DM 18 settembre 2002 *"Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"*	Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione). Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo. L'attuazione di questo sistema di trasmissione delle informazioni coinvolge l'attività di vari enti: Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Regioni, Autorità di bacino, Ministero della Salute, ARPAC.
DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio *"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"*	Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
D. Lgs 152/2006 *Norme in materia Ambientale, Parte III*	Il D.Lgs - nella sua "Parte III" – doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale - con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino. Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di quest'ultimo) da adottarsi secondo la seguente tempistica: rivisitazione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D. Lgs 152/2006 entro il gennaio 2007.

D. Lgs 8 novembre 2006 *Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale*	Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono soppressi

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge 7 febbraio 1994 n. 8 *Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni*	Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4 complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza. 1) Bacino Nord Occidentale della Campania 2) Bacino del Sarno 3) Bacino in Destra Sele 4) Bacino in Sinistra Sele
Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14 *Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36"*	La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione con disciplinare con il soggetto affidatario del Sii, in seguito ad una procedura di affidamento conforme alla normativa dettata in materia.
DGR 700/2003 *Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)*	La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.
Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007*	L'articolo 3 "*Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97*" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendete tutti i comuni della Provincia di Caserta che nella cartografia allegata alla LR 14/97 ricadevano sotto la lettera A9 ed erano stati assegnati all'ente di ATO n. 2.

Atmosfera e Cambiamenti Climatici: principale normativa di riferimento

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 *in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente*	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 *concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo*	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 *concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.*	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 *relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.*	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 *relativa all'ozono nell'aria*	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso

Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 *relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore*	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.*	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 *Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.*	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 *Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.*	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 *Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.*	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 *Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.*	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 *Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.*	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 *Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.*	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 *Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.*	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Direttiva 2001/77/CE *sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili*	La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto. Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto. Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri. La Direttiva prevede la pubblicazione con cadenza quinquennale e biennale da parte degli Stati membri di diverse relazioni concernenti l'aggiornamento per i successivi 10 anni degli obiettivi indicativi nazionali, analisi del raggiungimento di tali obiettivi, valutazioni sull'attuale quadro legislativo e regolamentare e una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.
Direttiva 2002/91/CE *sull'uso razionale dell'energia negli edifici*	L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardano: a. il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; b. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; c. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; d. la certificazione energetica degli edifici; e. l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.
	Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.
Direttiva 2003/30/CE *sui biocarburanti*	La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato. La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004. Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%. Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento. Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.

Direttiva 2003/87/EC *sull'Emission Trading*	La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi: 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva, sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. 5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. 6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. 7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. 8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. 9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro nel periodo 2005-2007 e di 100 euro nei periodo successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.
Direttiva 2004/8/CE *sulla cogenerazione*	La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche. La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006. Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche. Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO2. La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive.
	Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.
Direttiva 2005/32/CE *relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia*	La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature. Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie. I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite. I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).

Direttiva 2006/32/CE *sull'efficienza degli usifinali dell'energia e i servizi energetici*	**Obiettivi generali** 1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva 2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare 3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi 4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo. 5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica. **Obiettivi specifici per il settore pubblico** 1 Gli Stati membri assicurano: • che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva • che comunichi le buone pratiche messe in atto • che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo • lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico 2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1. Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando: a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio; b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione; c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento; d. Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete; e. Le diagnosi energetiche; f. La misurazione e fatturazione dei consumi.

NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Delbera CIPE del 19/11/98 n.137
"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"

L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha
individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006.
Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.

Obiettivi	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtCO2)
1. Aumento di efficienza del sistema elettrico	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.	-20/23
2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.	-18/20
4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	• Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici)	-24/29
5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti	-15/19
6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7
TOTALE		**-95/112**

Delibera CIPE del 19/12/02, n.123
"Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni. dei gas serra"

Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean
Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.

Legge 10/91 *Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili*	La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia. L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate. In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e sevizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione. L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia. Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario. L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager). Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico. Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica. L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il M.I.C.A., il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni. L'art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici. L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione di una miriade di decreti, non sempre attuati.
D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 *"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"*	Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni. In particolare il suddetto decreto ha: • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.

D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 *"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"*	Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda dei tipo di caldaia. Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti
	rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.
D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 *"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"*	Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico: a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldaacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing. Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente: a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie; Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"*	Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività. Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni: • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore e 300 MWt; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99. Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di governo.

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*	Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica. L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia. A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta. L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati. Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta. Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 *"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"*	All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante i cosiddetti "certificati verdi".

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 *"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"*	Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero): i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno; • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei. Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera. I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas. Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe. È interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 *in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW*	La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici. Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione: • se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi; • se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.

Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 *"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*	In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.
Legge 120/2002 *"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997"*	Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE. La legge stanzia un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra. Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*	Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti: 1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004. 2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico. 3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale. 4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti). Per l'effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l'emanazione di una serie di circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.
Decreti **Ministero Industria del 04 luglio 2004** *"Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,* *n.79." e "Nova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."*	Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001. Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono: intervenire direttamente o tramite società controllate, acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service COmpanies) che abbiano effettuato gli interventi. Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo. Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale. I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009. L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale. I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.

Anno	**Obiettivi nazionali**	
	Distribuzione di energia elettrica	
	[Mtep]	[GWh]
2005	0,10	455
2006	0,20	910
2007	0,40	1.820
2008	0,80	3.640
2009	1,60	7.280

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

Anno	**Obiettivi nazionali**	
	Distribuzione di gas naturale	
	[Mtep]	[Mmc]
2005	0,10	122
2006	0,20	244
2007	0,40	488
2008	0,70	854
2009	1,30	1.585

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;
- l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A;
- impiego di sistemi ad energia solare;
- l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle;
- applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione;
- interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica;
- applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti;
- impiego di veicoli elettrici ed a gas;
- impiego di sistemi ad energia solare termica;
- attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione.

I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento. I distributori soggetti agli

	obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale.
Decreto legge 12 novembre 2004, n.273 *"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"*	La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare l richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004. I gestori dei suddetti impianti comunicano all'Autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

Legge 239/04 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*	La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento: • la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001); • il completamento della liberalizzazione dei mercati; • l'incremento dell'efficienza del mercato interno; • una maggiore diversificazione delle fonti energetiche. Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia. Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica. È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano: • il rispetto delle condizioni di concorrenza ; • l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa; • l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti; • ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono; • l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale; • l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia; • l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche; • la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico; • procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture; • la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio. In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti: • le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo; • sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche; • è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale; • le aziende distributrici dell'energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti; • si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004, corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell'impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell'impianto; • l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati; • dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;

	• hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento; • il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fon energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai DM 20 luglio 2004; • i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh; • gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed • equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica.
Legge n.316 del 30/12/2004 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)*	La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra: **art.1** Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione. L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE: **art.2** I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive. L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni: **art.2 bis** Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.

Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 *sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"*	Il decreto fissa le seguenti percentuali: 1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005; 2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 *"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*	Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Il decreto disciplina, in particolare: la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; -le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento; in particolare: • una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: ➢ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ➢ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; • una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; • una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto nei casi precedenti; - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; - sostituzione di generatori di calore.

	Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti: • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonchè per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo. Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I. Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m2 o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile. Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m2 è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti. È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti. Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri: • obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici; • obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW: ➢ ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido; ➢ ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni; ➢ ogni quattro anni per gli altri; • obbligo di verifica per impianti di potenza >= 35 kW: ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas; • verifiche di rendimento: almeno una volta all'anno se >= 35 kW; almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW. La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.
Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005 *"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo* *1999, n. 79."*	Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali. **Certificati verdi (art. 5 e 6)** Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita. **Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)** Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenete anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione **Impianti alimentati da rifiuti (art. 12)** Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione

Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005 *"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"*	Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi: ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. **Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3)** Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO2. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzi le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Minister delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore. **Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4)** Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta. Agli articoli seguenti sono dettate norme sulle procedure burocratiche e sul bollettino annuale che il Gestore della rete è tenuto a pubblicare.
Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2 *"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"*	Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 *"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*	Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici. Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento: ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento. Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi. Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione: 1. Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo contratto di gestione degli impianti termici. 2. Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo). 3. Dal 1°luglio2009: Alle singole unità immobiliari.

Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 *"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."*	Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi. L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento. Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79). Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n°239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree,
	ecc.).
Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 *"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*	**Spese ammesse** Acquisto e installazione di: motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione. Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero. **Intensità del contributo** Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento. I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni
CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), *stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.*	Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007 *"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaca della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"*	Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento: fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW; concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh); pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%; incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati; semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi; offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici; offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato. Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 *"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi ell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"*	**Spese ammesse** Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche,dettagliate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva. Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.

Biodiversità e Aree Naturali Protette: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione sulla diversità biologica *Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992*	La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguenti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all'importanza della preservazione della biodiversità; all'istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all'individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.
Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources *FAO, inizio anni '90*	La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L'obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione,conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il "Domestic Animal Diversity Information System" (DAD-IS) che fornisce strumenti, raccolte di dati, linee guida, inventari, connessioni e contatti per una migliore gestione delle risorse genetiche animali nel Mondo.
Global Action Plan for the conserva tion and better use of plant genetic resources for food and agriculture *Leipzig, Germania 1996*	La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo delle donne nella conservazione della diversità genetica vegetale a livello mondiale.
International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture *Risoluzione FAO n. 3/2001*	Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato in vigore il 29 giugno 2004.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" *Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979*	La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" *Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* *Bruxelles, 21 maggio 1992*	La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e floro–faunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'art.11 della Direttiva Habitat richiama la necessità di garantire adeguate attività di sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate.

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 *Legge Quadro sulle aree protette*	La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastoralie tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le medesime finalità sono perseguite dalla Legge Regionale della Campania n. 33/93 e s.m.i. con riferimento al sistema dei parchi e delle riserve di interesse regionale.

Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*	La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del consiglio dei Ministri) e per la regolamentazione dell'attività di prelievo venatorio.
Legge n.124 del 14 febbraio 1994 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992*	La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi correlata ad attività antropiche.
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*	Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione, trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.
Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 *Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*	Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000.
Legge 6 aprile 2004, n. 101 *"Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".*	Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993 *Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania*	La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 *Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale*	La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riammagliamento di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse dal fuoco, aree archeologiche inserite in contesti naturali, monumenti naturali.

Paesaggio e Beni Culturali: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico *Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992*	La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.
Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO) *Parigi, 16 novembre 1972*	La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa *Granada, 3 ottobre 1985*	La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La convenzione è stata ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989.
Carta del paesaggio Mediterraneo *St. Malò, ottobre 1993*	La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica *Sofia, 25 novembre 1995*	La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) *Postdam, 10/11 maggio 1999*	Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica. Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai paesaggi culturali d'Europa, dalle città e dai monumenti naturali e storici, sempre più minacciati dai fenomeni di globalizzazione e modernizzazione socio-economica.
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) *Firenze, 20 ottobre 2000*	Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 *Tutela delle cose di interesse storico artistico*	La legge individua alcune categorie di *cose* d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 *Protezione delle bellezze naturali* **Regio Decreto n.1357 del 3 giugno 1940** *Regolamento relativo alla Legge n.1497/39*	La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.
Costituzione della Repubblica Italiana Roma, 27 dicembre 1947	La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che *tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.*
Legge n. 184 del 6 aprile 1977 *Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972*	La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.
Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) *Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*	La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi "piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali") il compito di definire i modi e i contenuti della tutela.
Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*	La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 *Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale*	Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*	La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.
Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 *Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 *Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio*	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 *Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*	Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione.
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio.*	La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione.
Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 *Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*	La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione.
Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008 *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008 *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 *Piano Urbanistico Territoriale dell' Area Sorrentino - Amalfitana*	La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431

Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 *Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali*	La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.
Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 *Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3*	La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 *"Norme sul Governo del Territorio"*	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti: – la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; – la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; – la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005 *Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica citta' di Velia*	Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino nella provincia di Salerno.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 *"Piano Territoriale Regionale (PTR)"*	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14. A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che: e) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; f) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; g) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; h) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.
Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006 "*Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale*"	La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.

Rifiuti e Bonifiche: principale normativa di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati	Questa disposizione regolamenta il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo.
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi	Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi	Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)	Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti	La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero. E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie: - discarica per rifiuti pericolosi; - discarica per rifiuti non pericolosi; - discarica per rifiuti inerti.
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso	La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli imp ianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti.
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti	La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità.
Direttiva 2002/95/CE del Parla mento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti	La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale,A fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere: 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo: i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati "rifiuti di estrazione".
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	La direttiva stabilisce: 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.
	Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE suirifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006*	Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti: 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti 3. Smaltimento dei rifiuti Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali minime di raccolta differenziata che devono essere raggiunte. Prevede inoltre la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti. Istituisce la tariffa ed individua un sistema sanzionatorio.
D.M. 5 febbraio 1998	Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97). Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro

Decreto 25 ottobre 1999, n. 471 *Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.*	Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina: • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; • i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; • i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; • il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; • i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. Il regolamento stabilisce inoltre di progettare per fasi gli interventi di bonifica, di fare un censimento dei siti contaminati e di inserirli, dopo analisi, in un'apposita anagrafe.
Decreto 25 febbraio 2000, n. 124 *Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*	Il decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento. Stabilisce la modalità per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi
	rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto.
Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 *Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*	Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a: a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE; b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del RAEE; d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Decreto 3 agosto 2005 *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*	Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto. Per accertare l'ammissibilità' dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 *Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.*	Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 *Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)*	Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso novembre relativa alla disciplina acqua e rifiuti, ha ricevuto parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo lo schema di decreto legislativo di modifica del D Lgs 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro placet l'accoglimento di alcune proprie proposte emendative.
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 *Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale*	Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*	Ha introdotto, all'articolo 1, comma1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata: a) 40% entro il 31 dicembre 2007 b) 50% entro il 31 dicembre 2009 c) 60% entro il 31 dicembre 2011

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
L.R. n. 10 del 10/02/93, *recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"*	La legge regionale fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania. In particolare la legge, in coerenza con i principi sanciti dal DPR 915/82, prevedeva che il Piano avesse i seguenti obiettivi: il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile la ricognizione e il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi altro titolo eseguiti il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto La Legge, ai fini dell'elaborazione del Piano, introduce la "bacinizzazione" del territorio regionale ed individua, con un'analisi statistica territoriale, 18 Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti, all'interno dei quali assicurare lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.

Del 525/2006 *Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato*	Il disegno di legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti – da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano – quale precondizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale. Il disegno di legge, in attuazione della normativa vigente: a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale; b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento; c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dal disegno di legge. Il disegno di legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici. Il disegno di legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità: a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti; b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima; c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento; d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini; e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti; f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c); g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambititerritoriali sovracomunali, riservati alla Regione.
Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n.263 *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (GU n.235 del 9- 10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)*	Tale decreto è stato emanato a causa della straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.
Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263 *Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n.290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)"*	In questo decreto legge si proroga l'attività del Commissariato di Governo fino al 31 dicembre 2007 e si individuano misure per attivare la raccolta differenziata, per la bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006 *Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546)*	In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561 *Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania*	In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 *Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania*	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, viene prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Ambiente Urbano: principale normativa di riferimento

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 *Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore*	Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.
Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 *Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione*	L'obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.
Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 *Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 *Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità*	Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti,allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 *Determinazione e gestione del rumore ambientale*	La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.
Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 *sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)*	La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.C.M. del 01/03/91 *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*	Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.
Legge n. 447 del 26/10/95 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*	Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.
D.P.R. n. 496 del 11/12/97 *Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili*	Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali
D.P.R. n. 459 del 18/11/98 *Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.*	Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
D.M. del 03/12/99 *Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.*	Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.
D.P.R. n. 476 del 09/11/99 *Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.*	Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico
D.M. del 13/04/00 *Dispositivi di scappamento delle autovetture.*	Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.
Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 *Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.*	Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/Ce al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
DPR n. 142 del 30/03/04 *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*	Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 *Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.*	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.
Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 *Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla*	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.
determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005) *Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)*	

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 *Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.*	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 *procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7 , della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.*	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.
DECRETO 13/02/06 *Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.*	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 *Comunicazioni mobili e personali.*	La direttiva indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali.
Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.*	La direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.*	La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003) *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.*	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003) *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.*	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150) *Codice delle comunicazioni elettroniche*	La normativa entrata in vigore il 15//09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b. attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d. servizi radioelettrici. Rimango escluse dal Codice le disposizioni in materia di: a. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello
	Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003) *Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"*	
Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03 *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.*	Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 13 del 24/11/01 *Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti*	La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
Legge Regionale n. 14 del 24/11/01 *Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le tele–radiocomunicazioni.* **Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento** *"Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)*	La legge ha la finalità di tutelare la popolazione daipossibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).*	

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002) *"Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici"*	La legge ha come finalità: a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la b. prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; c. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania; d. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza e. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; f. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali; g. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 *in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente*	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 *concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo*	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 *concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.*	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 *relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.*	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 *relativa all'ozono nell'aria*	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 *relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore*	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'o mologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.*	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 *Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.*	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 *Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.*	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 *Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.*	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 *Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.*	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.

D.M. n. 60 del 2/04/02 *Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.*	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 *Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.*	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 *Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.*	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 *Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"* **Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002** *che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente*	Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative a inquinamento atmosferico, ambiente marino, uso sostenibile delle risorse, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo e ambiente urbano.
Comunicazione della Commissione COM(2004)60 dell'11/02/04 *Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano* **Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006** *relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano*	La strategia persegue l'obiettivo di definire soluzioni comuni per le città europee alle problematiche in materia di ambiente. In particolare definisce quattro priorità strategiche: • gestione urbana sostenibile • trasporti urbani sostenibili • edilizia sostenibile • progettazione urbana sostenibile

NORMATIVA NAZIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.1150 del 17 agosto 1942 *Legge urbanistica*	L'art.5 della Legge introduce il piano territoriale di coordinamento allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*	L'art.20 della norma stabilisce che la Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico- forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; **d)** le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

NORMATIVA REGIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 16 del 13 agosto 1998 *Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale*	La legge disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della regione Campania.

Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 *"Norme sul Governo del Territorio"* **Delibera di G.R. n.834 dell'11 maggio 2007** *Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"*	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Gli obiettivi specifici che rivestono particolare rilevanza in relazione all'ambiente urbano sono la promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo e la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 *"Piano Territoriale Regionale (PTR)"*	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge

	9 gennaio 2006, n.14.

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 122 del 24/03/89 *Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate*	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso.
Legge n. 208 del 28/06/91 *Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.*	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali.
Legge n. 211 del 26/03/92 *Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.*	La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 *Nuovo Codice della strada*	Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
D.M. del 27/03/98 *Mobilità sostenibile nelle aree urbane*	Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 *Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilita della Regione Campania.*	La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie.
Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 *Primo programma degli interventi infrastrutturali*	La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e persone con ridotta capacità motoria.

NORMATIVA NAZIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/68 *Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765.*	La legge stabilisce la dotazioni degli standard urbanistici di verde pubblico, per il gioco e lo sport il con un valore minimo di 9 m^2/abitante.

NORMATIVA REGIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 14 del 20/03/82 *Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all' esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica.*	La Legge Regionale stabilisce diversi valori minimi di verde pubblico pro capite che a seconda della localizzazione e dell'uso va dai 10 m^2/ab. ai 18 m^2/ab.

NORMATIVA EUROPEA: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 *concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.*	La direttiva mira a stabilire misure e disposizioni al fine di ridurre e prevenire l'inquinamento causato dall'amianto nell'interesse della tutela della salute umana e dell'ambiente.
Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 *sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.*	La direttiva ha l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA NAZIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 257 del 27/03/92 *Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.*	Questa è legge fondamentale relativa alla cessazione dell'uso dell'amianto. Essa detta norme su: il divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nel territorio nazionale, nonché
	l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Inoltre detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

Decreto Legislativo n. 114 del 17/03/95 *Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.*	Il decreto dà attuazione direttiva 87/217/CEE con le finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Decreto Legislativo n. 257 del 25/07/06 *Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.*	Il decreto da attuazione alla direttiva 2003/18/CE con l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA REGIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera Giunta Regionale n.1078 del 14/03/97 ***Linee guida*** *per la redazione del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto*	La delibera si pone l'obiettivo di definire linee guida per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Delibera Giunta Regionale n.7875 del 29/10/98 *Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 – Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).*	La delibera ha costituito l' Unità Operativa Regionale Amianto (UORA) con l'obiettivo di redigere il Piano Regionale Amianto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257 del 27/03/92
Delibera Giunta Regionale n. 64 del 10/10/01 *Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dal pericoli derivanti dall'amianto (adozione).*	Il Piano ha l'obiettivo di definire le modalità per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto